



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KOENIGL. HOEF  BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

P.A. 62. E. 43.



43698-B.

Bibliotheca Lancell. Italica

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

D I V E N E Z I A

E SUE PROVINCE

DOPO IL FELICE INGRESSO DELL'ARMI
AUSTRIACHE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME UNDECIMO.



VENEZIA 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

Con Permissione, e Regio Privilegio.

.T. Livius: *præf.*

DOCUMENTA IN ILLUSTRIS POSITA
MONUMENTO INTVERE: INDE TIBI
TVAEQVE REIPUBLICAE, QVOD
IMITERE, CAPIAS; INDE FOEDVM
INCOEPTV, FOEDVM EXITV,
QVOD VITES.

NOTIFICAZIONE.

Autorizzato Dom. Niccolò Venerando qu. Pietro dalla Imperiale Regia Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze alla continuazione della corrente Condotta, e successiva del Fontico delle Pelli di Venezia, e Dogado, che terminerà ultimo Febbrajo 1810., e ciò con il Decreto 3. Novembre corrente della Imperiale Regia Intendenza Generale suddetta.

Si fa noto; che le regole, e discipline tutte raccolte nelli Capitoli del di lui Abbocamento, e Leggi emanate con li Proclami in tale proposito, che erano vigenti all' Epoca Gennaro 1796., sono tutte nel di loro pieno vigore, ed osservanza, e dovranno irremissibilmente essere eseguite a salvezza delli diritti Regj di Finanza, e dell' Abbocatore sopraddetto.

Venezia 15. Novembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER.

A 2

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.,
GENERALE D' ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA,
E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA
D' ITALIA EC.

Sua Maestà l' Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Signore volendo dare a questi fedeli suoi Sudditi un nuovo contrassegno della Sovrana Sua Munificenza, è venuta nella clementissima determinazione di rimettere ad essi il debito Tassa arretrata Decime, e Campatico del 1797.; con che ciascuno resti obbligato a pagare entro il prossimo Mese di Dicembre la Tassa medesima per l'andante 1798. Al tempo stesso la Maestà Sua si è degnata altresì di approvare, che, per questa sola volta, possa essere accordato il beneficio del Dieci per Cento a chiunque anticiperà il pagamento della Tassa predetta, sborsandone l'importo entro il corrente Mese di Novembre.

Noi pertanto nel renderti solleciti di portare alla notizia del Pubblico la sovraespresa beneficenza, diamo a questo Imperiale
Re-

(5)

Regio Magistrato Camerale, ed a chiunque altro spetta, l'incarico di mandarla ad effetto, ed ordiniamo, che il presente Editto debba essere pubblicato, ed affisso in tutti li consueti Luoghi di questa Città, e dello Stato.

Venezia 16. Novembre 1798.

IL CONTE DE WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

Patroni Reg. Segr.



NOTIFICAZIONE.

Essendo stato incaricato l'Imperial Regio Magistrato Camerale di mandare ad effetto quanto è stato ordinato col Proclama del 16. corrente Novembre circa il pagamento da farsi delle Decime, e Campatico pel 1798; essendo stato rimesso dalla Munificenza di Sua Maestà il debito arretrato per dette Gravzze del 1797. passa il Magistrato medesimo a dedurre a pubblica notizia le regole, colle quali dovranno essere fatti simili pagamenti.

I. Ri-

I. Rispetto a Venezia li pagamenti dovranno seguire al solito Ufficio dei Governatori alle Entrate collo stesso metodo, che si praticava all'epoca 1796.; e rapporto alle Provincie della Terra-Ferma, dovranno i Contribuenti effettuare i loro pagamenti alle Casse delle Intendenze Provinciali di Finanza.

II. Resta ciascuno obbligato a pagare detta Tassa entro il prossimo mese di Dicembre, e chi in tale termine non soddisferà al suo debito in tutto, o in parte soggiacerà alla solita pena del dieci per Cento su quella somma, di cui sarà rimasto Debitore.

III. A chi pagherà il suo debito entro il corrente Novembre si è degnata Sua Maestà di approvare, che per questa volta venga accordato il Dono del dieci per Cento, secondo la pratica passata.

IV. Non potendo cadere detta Tassa, che sulli Fondi, o Stabili soggetti attualmente all'Augusto Dominio di Sua Maestà per togliere ogni ostacolo al pagamento di quei Possessori, che hanno parte delle loro proprietà fuori Stato, e per abilitarli a profittare del tempo accordato per il godimento del Dono del dieci per Cento, saranno ammessi li Possessori medesimi a pagare a norma di una loro giurata dichiarazione di quanto possiedono attualmente in questo Stato, con obbligo agli stessi di giustificare legalmen-

mente a tutto il 15. del prossimo Dicembre la verità dell'esibita giurata dichiarazione, passato il quale termine dovranno soffrire la perdita del Dono del dieci per Cento.

E perchè non possa allegarsi ignoranza di queste dichiarazioni, la presente Notificazione, dovrà essere pubblicata, ed affissa in tutti li consueti luoghi della Città, e dello Stato.

Venezia 17. Novembre 1798.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Abvise Querini Consigliere Deputato.*

Zuane Vincenti Foscarini
Segr. Regio.

LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

LE Cedole Banco di Vienna sono tanto sicure, quanto l'effettivo numerario per il valore dalle medesime rispettivamente importato. In tutti gli Stati dell' Augusto Nostro Sovrano vengono come tali universalmente riconosciute, e accettate qual reale contante in qualunque Giro, Negoziazione, e Contratto; e il non voler riceverle, o farne il cambio se non con perdita de' proprietarj, che le presentano, diviene una rea estorsione, ed un criminoso incentivo alla diffidenza dannosa al Commercio, e gravemente offensiva alla Sovranità, che ne autorizza il corso, e ne sostiene indiminuto l'intero valore.

A fronte di tutto ciò, e di quanto è stato recentemente ordinato dall' Autorità superiore in tale proposito, si rileva con grave senso esservi de' soggetti esercenti la mercatura, i quali, benchè certi del valore, e del pieno corso di esse Cedole in ragion di contante, e senza il minimo scapito in qualunque parte degli Stati di Sua Maestà I. R. A. loro occorresse di farne uso, e giro per qual si sia Negoziante, pure con obbliqua speculazio-

zione, e tendenza a guadagno illecito fingono difficoltà a riceverle, ond' estorquere da chi abbisogna di valersene un qualche rilascio sul loro importo.

Non essendo tollerabile per modo alcuno un' estorsione tanto ingiusta, ed un' arbitrio per gli accennati riguardi così pernicioso, perciò inerendo alle relative disposizioni di Sua Eccellenza il Sig. Tenente Maresciallo **BARONE KEIM** spiegate in sue Riveribili Lettere 3. Ottobre corrente si fa pubblicamente intendere, ed espressamente si ordina.

Che dal momento, in cui sarà il presente promulgato, non vi sia chi ardisca di promuovere o con parole, o col fatto diffidenza alcuna su dette Cedole, e molto meno di ricusarne il cambio, o pretendere, e ricevere in grazia del Cambio verun rilascio, o perdita del proprietario sul rispettivo importo delle medesime, mentre, se alcundimentico, o non curante di questo salutare avviso osasse di farsi lecita in materia così rilevante una qualche contravvenzione, sarà a senso delle prefatte Riveribili Lettere senz' alcun riguardo alla sua condizione, o stato, assolutamente eseguito il suo arresto, ed immediata consegna alle pubbliche forze, all' effetto che sia contro il medesimo proceduto nelle forme di metodo da questa Regia Delegazione di Polizia, ed abbia luogo in

vol. 11. N.º II.

B

pro-

proporzion della colpa, sempre grave in argomento di tanta importanza, il suo ben giusto, e meritato castigo.

Sarà perciò il presente dato alla Stampa, e nelle solite forme pubblicato, affisso, e diffuso anco per le Terre, e Luoghi del Distretto, onde pervenuto il medesimo ad universale notizia si renda sempre più inescusabile qualunque prevaricazione. In quorum fidem &c.

Verona li 7. Ottobre 1798.

(Alessandro Co: Lando Provèditor .

(Gabriel March. Dionisi Capo del Cons.
Gen. loco ec.)

Il Canc. del Gen. Cons.

Adi 8. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ecc.

LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

SOstituita col solenne Editto 27. Settembre pross. pass. alla cessata Commissione Camerale la Congregazione Delegata nella piena autorità sopra Acque Lagune , e Lidi colla soprintendenza dei Fiumi anche in Terra-Ferma, per togliere que' dubbj, che potrebbero artificiosamente spargersi intorno la validità dei Decreti della passata Commissione Camerale, e segnatamente intorno al Decreto 14. Agosto decorso riguardante l'esazioni tutte, che si verificavano in dipendenza del fu Magistrato all' Adige si fa pubblicamente intendere, e sapere relativamente a Lettere del Dipartimento alle Acque 6. Ottobre corrente, che avranno ad essere da qualunque pubblico, e privato. Corpo, e da ogni individuo intieramente eseguiti; al qual oggetto veglierà incessantemente il Dipartimento medesimo. In quorum fidem &c.

Verona 10. Ottobre 1798.

(Alessandro Co: Lando Provveditor .

(Gabriel March: Dionisi Capo del Cons.
Gen. loco ecc.

B 2

TA-

T A R I F F A

PEr il pagamento della metà della Strada, che parte dal Tirolo, e conduce ai Sobborghi di Verona passando alla Stangata in Ossenigo; eccettuando dal detto pagamento li Corrieri, li passaggi di Milizie, ed i loro Carriaggi, o Convogli, e qualunque altro carico di effetti appartenenti a S. M. I. e Re Nostro Sovrano, li Carri, e Carrette cariche di Lettame, o vuote, e parimenti li Vetturi vuoti, li Ritorni vuoti della Posta, gli Animali, che andassero al pascolo dei vicini paesi, oppure, che fossero di ritorno scarichi, e staccati non ad uso di Cavalcatura; il Cavallo ad uso di risserva dietro i Carrozzi Postali; e finalmente qualunque passaggio di Persone a piedi; Qual Tariffa viene dagl' infrascritti attuali Nobili Signori Presidi di Bimestre stabilita in ordine alla Parte presa da questo Magnifico Collegio all' Adige, Acque e Strade sotto il dì 18. Settembre prossimo passato, inerentemente alla massima decretata dal cessato Veneto Governo li 10. Settembre 1795.

Car-

Carrozze, Carrozzi, Sterzi, ed ogni altro Legno di qualunque denominazione per uso de' Passaggeri con Cavalli tanto di Posta, che di Vettura, o di proprietà a quattro Ruote, andanti, e venienti.

Con due Cavalli —L.—:10:—
Con tre Cavalli —L.—:12:6
Con quattro Cavalli L.—:15:—
Con cinque Cavalli L.1: 5:—
Con sei Cavalli —L.2:—:—
Con più di sei Caval-
li, per ogni Cavallo
di più di sei —L.—:10:—

Sedie, Carretti, ed ogni altro Legno a due Ruote di qualunque denominazione per uso de' Passaggeri andanti, e venienti.

Con un solo Cavallo L.—: 2:6
Con due Cavalli —L.—: 7:6

Carrozze, e Corriere Postali conduc. Persone, e Trames-

Con due Cavalli —L.1:15:—
Con tre Cavalli —L.2:—:—
Con quattro Cavalli L.2:10:—
Con cinque Cavalli L.3:10:—
Con sei Cavalli —L.4:—:—

si

si, o soli Tra- messi andanti o venienti .	}	Con più di sei Caval- li, per ogni Cavallo di più delli sei —L.1:—:—
--	---	--

Carri, e Carret- te cariche an- danti, e ve- nienti .	}	Con due Animali —L.—:10:— Con tre Animali —L.—:12:6 Con quattro Animali L.—:15:— Con cinque Animali L.—:17:6 Con sei Animali —L.1:10:— E se condotti da più di sei Animali an- danti, e venienti, ol- tre la suddetta Ta- riffa pagheranno per ogni cao più delli sei Animali —L.—:15:—
--	---	--

ANIMALI SCIOLTI.

Cavalli, e Muli andando alle Fiere,
 ritornando dalle medesime, per
 cadauno —————L.—: 2:—

Detti da Somma Carichi, o da Ca-
 valcar, per cadauno —————L.—: 1:—

Detti maliziosamente staccati dalle
 Carrette, per cadauno —————L.—:15:—

Asini, che andassero, o ritornassero
 dalle Fiere, per cadauno —————L.—: 1:—

Detti da somma, o da Cavalcar,
 per cadauno —————L.—:—:6

Animali Bovini, che andassero al
 Ma-

Macello, o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime, per cadauno ————— L.—: 1:—

Detti, che maliziosamente fossero staccati da Carri, per cadauno —L.—:15:—

Vitelli non trasportati, che andassero al Macello, o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime, per cadauno ————— L.—:—:6

Data dal Collegio all' Adige, Acque, e Strade di Verona li 10. Ottobre 1798.

(Giulio Co: Miniscalchi Presidente Deputato.

(Antonio March: Fumanelli Presidente Deputato.

Francesco Rivanelli Canc.



NOTIFICAZIONE.

Dietro alle comunicazioni, che a confronto di questi Abitanti Possidenti Beni nella parte del Territorio Veronese ora Cisalpina si è compiaciuto di fare S. E. il Signor Tenente Maresciallo **BARONE KEIM** Comandante il Veronese colla presente pubblica

ca

ca Notificazione si fa universalmente sapere.

Che tutti que' Proprietarj di Beni, e Rendite percette dalle loro Terre esistenti nella suddetta parte di Territorio ora Cisalpina i quali volessero far tradurre le loro Derrate in Verona, e nel Veronese Imperiale, sono obbligati di munirsi d'un' Attestato della Municipalità della Terra, e Luogo d'onde voranno esportarsi le dette Derrate, il quale certifichi, che le medesime sono provenute dalli Fondi, e Terreni di loro ragione; e di presentare quell' Attestazione al Generale Francese Comandante li posti avanzati in Villafranca, onde munite dallo stesso le persone, che avranno il carico di tradurle, dell' opportuno Passaporto, siano da quello assicurate a transitare liberamente con que' generi, e quantità di esse Derrate, che saranno espresse nell' Attestaz. suddetta.

Verona 12. Ottobre 1798.

- (Alessandro Co. Lando Proveditor.
- (Gabriel March. Dionisi Capo del Cons. Gen. loco ec.

Il Canc. del Gen. Cons.

Adi 12. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

IL

IL MAGNIFICO

C O L L E G I O

All' Adige, Acque, e Strade di Verona.

Essendosi esecutivamente alla Terminazione 16. Settembre passato delli Magnifici Presidenti del Collegio Nostro ricoperti li Partidori, e Canali della Fontana detta di Quagin nascente ne' Monti in pertinenza di Nesente nel modo, e forma come fu stabilito nella Convenzione 24. Maggio 1610. e come risulta dalla riferita del Pubblico Perito Ingegnere Signor Simon Bomberi 13. Ottobre corrente.

Ad oggetto pertanto, che l'acqua di detta Fontana abbia a scorrere per li soliti Canali metà a Nesente, e l'altra metà alla Contrada di Gazego per li usi domestici, come fu dalla Pubblica Autorità investita, nè possa esser divertita, e dispersa dal suo solito corso come pur troppo veniva praticato in passato; facciamo col presente Nostro Proclama pubblicamente intendere, e sapere, che se da qui avanti vi sarà alcuno di qualunque grado, e condizione esser si voglia, che ardisca per se, o per interposte persone di poner mano nelli Partidori, e Canali suddetti col rimover le Lastepietra
col. II. N.º III. C. col

col soprainposto Terreno che li coprono, e divertire, e disperdere in qual si sia modo l'Acqua di detta Fontana dal solito suo corso incorrerà nella pena di Ducati cento correnti applicabili al Regio Fisco da essergli toties quoties irremissibilmente levata, e sarà inoltre formato Processo Criminale per esser il trasgressore punito anco corporalmente ad arbitrio della Giustizia, ed il presente ad universale notizia sarà pubblicato dalli Molto Reverendi Parrochi di Nesente, Novaglie, e Santa Maria in Stelle inter Misarum solemnità, che così ec.

Verona 15. Ottobre 1798.

(Giovanni March. Sagramoso Pressid.

(Giulio Co: Miniscalchi Pressid. Deput.

Bartolomeo Rosa

Notaro del Collegio suddetto.



NOTIFICAZIONE.

COmunicati da questo Regio Ufficio di Provianda gli ordini dati dal Supremo Aulico Consiglio di Guerra rapporto alle somministrazioni fatte da questa Provincia dal Mese di Maggio 1796. sino a quello di Marzo 1797., li rende noti la Deputazione
Al-

Alloggi, e Sussistenze a regola e direzione d'ognuno.

A senso di essi dovrà chiunque possede quietanze di somministrazioni, fatte nello spazio di tempo suddetto, portarle alla Cassa del Regio Imp. Dipartimento de' Viveri Militari dell'Armata d'Italia in Padova, ove saranno liquidate.

E siccome nel numero de' Creditori per tali quietanze ve ne posson essere di tenui summe, che non verrebbero a compensare la spesa del viaggio, così viene loro facilitata la via di farle giungere al R. I. Dipartimento suddetto per il canale di questo Regio Ufficio di Provianda, che si esibisce a loro sollievo di riceverle, accompagnate che siano da una relativa Supplica allo stesso Dipartimento diretta, e di spedirle al loro destino.

Verona dalla Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari il dì 18. Ottobre 1798.

(Marcantonio Conte Miniscalchi Deputato.

(Gio: Battista Conte Campagna Deputato.

(Carlo Franchini Deputato.

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Canc.

Adi 19. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ALLA SANITA'.

LE disposizioni, che precedentemente furono promulgate per impedire la propagazione in questa Provincia della Epizootia, che venne serpeggiando per li Territorj circonvicini, sarebbero inefficaci all'importante oggetto, se mentre tengono lontani dall'introduzione gli Animali Bovini di sospetta derivazione, non intercludessero insieme l'ingresso alle Carni e Pelli de' medesimi Animali, che morti o macellati fossero in sospetti paesi. E perciò togliendosi ogni pretesto di scusa a chi sapendo il divieto della introduzione de' Buoi da parti sospette, presumesse o per ignoranza o per fina malizia, che la proibizione per gli Animali Bovini non comprendesse ogni porzion de' medesimi anche morti, gl' Illustrissimi Signori Provveditori alla Sanità promulgando le seguenti loro disposizioni approvate dal Regio Tribunale Supremo con le ossequiate lettere del giorno 17. di questo Mese di Ottobre fanno pubblicamente sapere:

Che instituite già essendosi per mezzo di Guardie Comunali le custodie tanto a quelle vie, che alla parte settentrionale procedo-

dono dal Tirolo, quanto a quelle, che alla opposta inferior parte derivano dal Colognese, e da alcuni luoghi Cisalpini, non che lungo la linea dell'Adige fino al Confine del Colognese Distretto, e similmente a quelle che dalle parti di S. Gio: Illarione procedono dal Vicentino, per impedire da quelle contaminate, o sospette località l'ingresso in questo Territorio agli Animali Bovini mancanti di un tal requisito; s'intenderanno pur compresi nel medesimo condizionato divieto li così detti Minuzzami di Animali morti di quella specie, non che ogni porzione di Carne de' medesimi, ed anche le Pelli tanto fresche, quanto pure le dissecate, e che non fossero state ridotte per mezzo delle concie in Corami.

E perchè accader potrebbe in avvenire altre volte la necessità di proibire la introduzione di Animali o Bovini o anche di altra specie; sia di norma a chiunque il sapere, che in ogni futuro divieto posto alla introduzion di Animali di qualunque sorte s'intenderanno sempre compresi sotto le condizioni medesime li Minuzzami, le Carni, e le Pelli del proibito Bestiame.

Importando poi troppo, che alla gelosia sulla introduzione di Animali sospetti non ceda quella sui casi, che avvenir possono nell'interno della Provincia, e perciò richiamandosi alla dovuta osservanza le discipline
al-

altre volte per simili oggetti stabilite, e spesso ripromulgate, resta nella più risoluta forma prescritto:

Che tanto cadaun Proprietario, ossia Padrone, quanto cadaun Boaro ossia Custode di Animali Bovini di qualunque sorte debba al caso di ogni disgrazia anche innocente ed accidentale di malattia o di morte de' medesimi, renderne sempre intesi senza il menomo ritardo li rispettivi Giurati se sono in Città, e li Reggenti Comunali se sono in Villa; e questi debbano immediatamente rassegnarne a questo Ufficio di Sanità la Denunzia, facendovi precedere, quando si tratti di Animale ammalato in Villa, la riconoscenza del male per mezzo di esperto Maniscalco, o in di lui mancanza per mezzo di altra intelligente persona, per rassegnarne a questo medesimo Ufficio insieme con la predetta loro denunzia la Perizia, che dovrà farsi giuratamente da esso Maniscalco, o altro Perito esprime la qualità, o almeno gl'indici, e le circostanze del male, onde attenderne poi quelle provide prescrizioni, che alle qualità e circostanze de' casi fossero credute più convenire.

Perchè poi nessun caso sfugga per malizia forse de' Proprietarij alla cognizione di questo Ufficio sarà obbligo costante di qualunque Maniscalco, che da' Proprietarij, o Custodi di Animali Bovini fosse chiamato a me-

medicare, o visitare alcuno di detti Animali ammalati, il farne immediatamente avvertiti li rispettivi Giurati di Città, o Reggenti Comunali di Villa, onde prestar questi si debbano all' esecuzione degli obblighi loro ingiunti.

E siccome l' oggetto di tali disposizioni esige che queste discipline tante volte inculcate restino nel modo più esatto e puntuale adempiute; così qualunque delle prenominate persone mancasse in qualsivoglia modo al rispettivo dovere, sarà senza alcun dubbio punita con quelle pene, che ben vagliano a frenare negli altri ogni arbitrio, ed a rassodare la ubbidienza ai Superiori Comandi in così importante argomento.

Verona dall' Ufficio di Sanità 19. Ottobre 1798.

- (Giulio Conte Nogarola Provveditor .
- (Gio: Battista Marchese da Monte Provv.
- (Gio: Marchese Sagramoso Provv.

Giovanfrancesco Bongiovanni
Cancelliere .

Adi 21. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti il Consiglio Generale
di Verona.*

SOrtir dovendo l'infrascritto Decreto del Magnifico Consiglio de' XII. la sua esecuzione, si ordina che il medesimo sia pubblicato, e ne siano affissi ne' luoghi soliti della Città, e diffusi per il Territorio gli Esemplari a Stampa, onde pervenuto ad universale notizia possano tutti quelli, che vi avranno interesse, esigerne l'osservanza, e reclamare presso le competenti autorità contro qual si sia contravventore a giusto freno d'ogni inobbedienza, ed arbitrio. In quorum fidem &c.

Verona li 26. Ottobre 1798.

(Alessandro Co. Lando Provveditor.
(Gabriel March. Dionisi Capo del Cons.
Gen., loco ec.

Il Canc. del Gen. Cons.

Ex

*Ex Actis Consiliorum Magnificæ Civitatis
Veronæ.*

Die Jovis 18. Mensis Octobris mane 1798.
in Consilio XII. Præsidente tamquam De-
legato, & Capite ejusdem Consilii Nobi-
li, & Magnifico Comite Alexandro Lan-
do Provisore Communis ad Negotia, in
qua Consilii Sessione interfuerunt Voces,
& Suffragia ad numerum Decem Consi-
liariorum.

Pro Carnibus infrascriptis in separata Statio-
ne vendendis, & Carnibus, quæ vendun-
tur in Oppidis, & Villis Districtus.

Prælecta Scriptura Conservatorum Legum,
& Civium Adjuntorum inferius regesta,
habita est super omnibus, & singulis, quæ
in ipsa proferuntur, diligens, ac matura
Consultatio; Et re, de qua agitur, Con-
siliariorum ibidem confidentium opinionibus
rite disceptata propositum, Captumque
fuit cum Votis omnibus.

DOvendosi in ordine alla Parte presa
dal Generale Consiglio li 25. Settembre de-
corso stabilire da questo numero le discipli-
ne convenevoli per la vendita fino a tutto
ultimo Dicembre venturo permessa d'un li-
mitato numero Settimanale di Bovi di Mol-
vol. II. N.º IV. D da-

davia, e Vallachia ; ed in pari tempo fissare un qualche provvedimento alli prezzi arbitrarij, che si esigono da Venditori delle Carni nelle Terre, e Ville di questo Distretto, si rimarca nella ora letta gradita Scrittura de' Conservatori nostri delle Leggi, & Aggiunti alla rilevazione de' prezzi de' Generi delle Carni pienamente esaurito dietro la Commissione loro demandata con l'Atto 25. Settembre decorso l'uno, e l'altro argomento con que'ricordi, e suggerimenti, che compariscono i più consoni alla ragione, e al buon ordine.

Addottandosi quindi da questo Consiglio le discipline in essa Scrittura con lodevole accorgimento divise, ed all'oggetto, che le medesime abbiano prontamente a sortire la loro esecuzione, sarà perciò preso.

Primo. Li Bovi di Moldavia, e di Vallachia, o sotto qualunque altro titolo, o provenienza detti Bovi di Zara dovranno per tutto il trimestre, in cui n'è permessa la vendita, essere macellati nel solo Posto di Ponte Pietra sostituito a quello d'Isolo pel macellamento delle Manze, e nella sola quantità settimanalmente stabilita, e non più; Et in caso, che altrove si rinvenisse eseguito il macellamento di detta qualità di Bovi, oppure che ne venisse scoperta macellata maggior quantità di quella, ch'è stata settimanalmente concessa, saranno levati

co-

come di Contrabbando li Bovi, che si trovassero macellati in contraffazione o di luogo, o di quantità, e disposti a norma delle Leggi, dovendo in caso, che vi sia Accusatore, esser tenuto secreto, e gratificato della quarta parte del genere, che fosse rinvenuto in contravvenzione, o del prezzo dal medesimo importato.

Captum cum Votis Pro 10. Contra —

Secondo. Per togliere ogni confusione delle Carni de' Bovi di Zara, che hanno il loro tassato Calamiere di due Soldi alla Libbra meno delle Carni, che devon' essere vendute ne' Posti delle Pubbliche Beccarie, dovrà la vendita di esse Carni di Zara farsi in un separato Stazio nella Piazza dell'Erbe, se non in altro luogo, sotto l'alternativa della perdita di qualunque, benchè poca quantità di dette Carni, che si trovasse altrove esposta in Vendita, e della pena pecuniaria inoltre di Ducati dieci dal grosso, che dovrà subire irremissibilmente qualunque Contraventore, restando espressamente vietato alli Tagliatori, e Venditori delle Carni nelle Pubbliche Beccarie il tenere di detta qualità di Carni anche nascosta in qualunque angolo, o ripostiglio de' loro Posti sotto le medesime alternative in caso che fossero ritrovati averne anche in poca, e non molto riflessibile quantità.

Captum cum Votis Pro 10. Contra —

D 2

Ter-

Terzo. Ed all'oggetto di sempre più assicurare l'esecuzione del superior Articolo dovrà la Carne de' Bovi di Zara essere contrassegnata con apposito Bollo, che dovrà essere impresso sopra tutti li Quarti in ogni loro parte, onde possano li pezzi, che verranno di essi formati, essere di taglio in taglio riconosciuti mediante la frequenza de' Bolli. E se si troveranno Carni di detti Bovi esposte in Vendita, o nascoste, anco nel Posto stabilito della Piazza dell'Erbe, senza il requisito di detto Bollo, quando sian in quantità, che o da un lato, o dall'altro dovrebbe esser bollata, avranno ad esser levate come Carni in contravvenzione. La quantità, che dovrà essere o in un lato, o nell'altro bollata dovrà prender regola dalla distanza de' Bolli tra l'uno, e l'altro, che sarà riconosciuta necessaria dalli Spettabili Cavalieri di Comun, che avranno cura di prescriverla con regole di equità per ogni convenevole, e prudente riguardo.

Captum cum Votis Pro 10. Contra —

Quarto devenendosi poi a quella determinazione, che si rende necessaria a freno del non tollerabile arbitrio de' Venditori delle Carni nelle Terre, e Ville di questo Distretto, i quali benchè non aggravati del Dazio su le Teste degli Animali, che macellano, e quantunque non abbiano l'aggravio di quella maggiore spesa di condotta, che cade

su

su gli Animali tradotti in Verona, pure si fanno lecito di vendere le Carni di qualunque specie uno, o anche due Soldi alla Libbra di più del prezzo fissato dal Calamiere per le Carni, che si vendono ne' Posti delle Pubbliche Beccherie, le quali sono Carni, quanto sia a quelle di Manzo, o di Bovi di Ungheria, e Germania, o nostrali di buona qualità; Ed avendosi in riflesso, che primo de' successi politici cambiamenti solevano le Carni essere vendute nelle Terre, e Ville del Distretto almeno un Soldo alla Libbra meno del Calamiere pro tempore vigente nella Città, sia però, e s'intenda prescritta alli Venditori delle Carni nelle Terre, e Ville del Distretto la misura del prezzo, che potranno esiggere, ad un Soldo per ogni Libbra di Carne meno del Calamiere corrente per le Carni, che si vendono in Città nelle Pubbliche Beccherie, sotto l'alternativa penale di Ducati dieci dal grosso, che dovranno subire ad ogni loro scoperta contraffazione.

Resta l'esecuzione delle presenti discipline in ogni più efficace modo raccomandata alli Spettabili Cavalieri di Comun, & alli Vicarj, e Giurisdicenti delle Terre, e Ville del Distretto nelle parti che rispettivamente li riguardano, dovendo a tal effetto essere le medesime date alla Stampa, e trasmesse a chi n'incombe l'osservanza, accoppiandovi
an-

anco, rapporto alli Vicarj, e Giurisdicenti, la Stampa del vigente Calamiere, del quale avranno cura di mandarne a prendere nella Cancellaria del Generale Consiglio una copia, qualunque volta ne seguisse la rinnovazione.

Captum cum Votis Pro 10. Contra —

*Hieronimus Rivanelus è Coll.
Jud. Magn. Civit. Veronæ Canc.*

Adi 31. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



VERONA primo Novembre 1798.

Essendo devenuto questo Consiglio de' XII. con suo Decreto 18. Ottobre pross. pass. a freno dell'ingordigia, ed arbitrio dei Venditori di Carni nelle Terre, e Ville di questo Distretto a limitare il prezzo, che devono li medesimi esiggere nella vendita di detto genere, a Soldi uno per ogni Libbra di Carne meno del Calamiere corrente in questa Città, accompagniamo perciò a . . . alcuni Esemplari a Stampa tanto del Decreto medesimo, quanto del vigente Calamiere,

re, onde fatti pubblicare, ed affiggere nei luoghi di sua Giurisdizione si dia ella il merito di sopravvegliare all'esatta osservanza delle stabilite providenze. In attenzione de' suoi riscontri le si augura ogni compiuta felicità.

*Affezionatissimi
Li Provveditori di Coman.*



VERONA . . . 1798.

Essendo stato subaffittato dal Sig. Gio: Francesco Manni qu. Alberto Abboccatore per se, e Compagni dalla Intendenza Generale delle I. R. Finanze in Venezia il Dazio consumo Acquevite della Città di Venezia, Dogado, ed attuale suddita Terra-Ferma di qua dal Mincio, al Sig. Alessandro Peroni il Dazio stesso per questa Piazza di Verona, e suo Territorio per tutti gl'anni della condotta principiata nel giorno primo Settembre prossimo passato, e terminerà all'ultimo di Agosto 1806. relativamente alli Capitoli a Stampa, approvati con Decreto 12. Agosto recentemente decorso, della Intendenza Generale suddetta.

Resta colla presente Circolare, che sarà stampata, e diffusa ad universale notizia, e trasmessa alli presenti Fabbricatori, Distilla-

latori, e Venditori di Acquavita all'Ingrosso, ed al Minuto in questa Città, e Territorio, nell'atto che si rende manifesta la Persona, cui per la Piazza di Verona, e Luoghi di sua appartenenza è stata trasfusa l'interessenza del Generale Abboccatore, e viene egualmente fatto noto, che nessuna Persona in questa Città, e Territorio non possa fabbricare, vendere, o far vendere Acquavita, nè in poca, nè in molta quantità, se prima non si produrrà al detto Sig. Alessandro Peroni Subconduttore al di lui Fondaco, esistente in questa Città nella strada dei Pelizzari, ed alli soggetti, che saranno dallo stesso destinati, per riportare il dovuto Accordo, Istruzioni, Mandati di Licenza, ed altro precisamente prescritto dalli Capitoli Generali nuovamente formati per la buona regola, e disciplina di questa I. R. Finanza già esistenti nella Cancellaria di questa Provinciale Intendenza alle Regie Finanze, e che potranno essere dalli contribuenti visitati; In pena in caso di trasgressione d'essere gli trascurati, ed inobbedienti puniti in conformità delle Leggi.

Alessandro Peroni Abbocator.

AV-

A V V I S O.

LA pubblica tranquillità, e sicurezza degli Abitanti di questa Città esigono la continua perlustrazione delle Pattuglie Militari tanto di giorno, che di notte, e ragion vuole, che le medesime siano rispettate.

Ad onta però di un tanto dovere si è sperimentato, che alcuni male intenzionati, oziosi, malviventi, e vagabondi, e che ad altro non agognano se non al disordine, abbiano ardito di perdere il rispetto a qualche pattuglia anche coi fatti in tempo di notte.

Non potendo, ne dovendo soffrire il Militare Comando una sì grave offesa, e che ridonda a pregiudizio della Società, viene incaricata questa Regia Delegazione di Polizia da S. E. il Signor Tenente Maresciallo Keim Comandante il Veronese di tantosto manifestare al pubblico di aver dati gli ordini i più serj, e risoluti alle Pattuglie per farsi rispettare, cosicchè al caso di ogni benchè menoma resistenza, mancanza di rispetto, o violenza dovranno le Pattuglie far fuoco contro chiunque; dimodochè succedendone ferita, o morte, non avrà che ad imputare a se stesso la disgrazia.

Adempiendo quindi la Regia Delegazione il datole comando ha ordinato, che il presentol. II. N.º V. E sen-

sente avviso sia pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti di questa Città ad universale intelligenza.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li primo Novembre 1798.

(Luigi Moccia Regio Delegato.

Giuseppe Salis Segr.

Adi primo Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



LA DEPUTAZIONE

Del Regio Uffizio Alloggi, e Sussistenze Militari.

LA tardanza con cui viene eseguita la presentazione, ordinata colla Notificazion 25. Settembre pross. pass., delle quietanze riportate dai Possidenti Possessori del Frumento nell'incontro delle verificate consegne del genere al R. I. Magazzino Militare, non corrisponde alle premure della R. I. Intendenza di Provianda, che terminando col terminar dell'ora scaduto Mese di Ottobre l'
an.

anno Militare brama di rilevarne l'importo, e di prontamente soddisfarlo.

Vengono quindi a di lei richiesta rinnovati li più pressanti eccitamenti agl'Individui tutti, che avessero fatte particolari somministrazioni di Frumento al Magazzino suddetto, perchè debbano immediatamente passarle alli Reggenti e Consiglieri del rispettivo Comune, li quali sono incaricati di tosto portarle al R. I. Sig. Intendente di Provianda, onde ritraerne la complessiva quietanza, e riceverne il corrispondente valore.

Chiunque recedesse dal farne la pronta consegna ai Capi di Comune, o negl'ignoscenza di farla, non avrà che a lagnarsi di se stesso, e della sua trascuranza se non verrà compreso nel pagamento.

Verona primo Novembre 1798.

- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Marcantonio Co: Miniscalchi Deputato.
- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Carlo Franchini Deputato.

Bartolomeo Meriggi d' Azzalini Canc.

Adi 4. Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ecc.

Tratta dal Fillo Scritture dello Spet. Sig.
Francesco Meriggi d' Azzalini Nodaro all'
Ufficio Ariete Deputato l'anno 1798.

*Prodotta li 5. Novembre 1798. per il Nob. Sig.
Co: Dante di Serego Giudice ordinario
all' Ufficio Ariete.*

Omissis.

N O I

CONTE DANTE
DI SEREGO ALIGERI

Regio Giudice all' Ufficio Ariete di Verona.

COL presente facciamo pubblicamente no-
to ad universale notizia la interdizione del
Nob. Sig. Paolo Camillo Pindemonti della
amministratore delli suoi beni, e la desti-
nazione del Nob. Sig. Filippo Guastaverza
in amministratore della suddetta facoltà, in
conseguenza di che resta a qualunque si sia
persona inibito di far contratti, nè paga-
menti, o esborsi di sorte alcuna col sunno-
minato interdetto Nob. Paolo Camillo Pin-
demonti, che saranno tutti nulli, ed inat-
tendibili, e qualunque contravventore, oltre
la

la perdita del danaro, che avesse esborsato, sarà anco soggetto ad ulteriori castighi secondo la qualità, e circostanze delle trasgressioni.

Ed affinchè non possa chicchesia allegare ignoranza dovrà essere il presente pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti di questa Città, ed in qualunque altro luogo occorresse. In quorum fidem &c.

Hac die 4. Novembris 1798.

(Dantes Comes de Seratico Alighieri
Reg. Judex &c.

Ego Michael Capetti Not. loco ec.

Adi 5. Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



A V V I S O:

COminciando l'Affitto degli Erbaggi, e Morari esistenti sopra le Imperiali Regie Fortificazioni di Verona, e tre Castelli dal primo del corrente Mese di Novembre, si fa noto a cinque desiderasse di applicarvi di comparire li 12. di questo Mese a ore 10.
di

di mattina in Casa del Signor Maggiore di Piazza, abitante in Casa del Signor Conte Balladori, dove saranno esposte le ulteriori condizioni.

Li 6. Novembre 1798.

STRACKA
Maggiore della Piazza.



DAZIO CONSUMO

Dell' Acquavita, Rosolj, e Spiriti.

Per la Piazza di Verona, e suo Territorio.

Colla presente privata Scrittura che sortir dovrà l'invioabile sua esecuzione, come fosse stipulata dalla I. R. Intendenza Generale alle Finanze resta accordato, e stabilito siccome il Sig. Alessandro Peroni Subconduttore del Dazio Consumo delle Acquavite, e Rosolj di questa Città, e Territorio dalli Signori Gio: Francesco Manni qu: Alberto, e Compagni Conduttori Generali del Dazio stesso in ordine alli Capitoli a Stampa, e pubblica Notifica, il tutto approvato con Decreto della Imperial Regia Intenden-

za

za delle Finanze in Venezia li 12. Agosto 1798. per l'intera Condotta principciata nel giorno primo Settembre prossimo passato, e terminerà l'ultimo di Agosto 1806. accorda a D. la vendita dell' Acquevite, e Rosolj al minuto nella di lui Bottega, o Posto situato sotto la più rigorosa osservanza delli Capi infrascritti .

I. In vigor del presente Accordo le verrà consegnata Licenza a Stampa sottoscritta dal suddetto Subconduttore, o dalli suoi Rappresentanti, di poter vendere nella detta sua Bottega, o Posto Acquavite, e Rosolj al Minuto, il tutto però provveduto al Fontico del Subconduttore .

II. In compensazione di tal facoltativa, e libertà si obbliga di consumare Secchi di Misura Veneziana N. che in ragione di L. 9. il Secchio formano l'importo di L. pagabili queste ripartitamente di Mese in Mese, sempre anticipatamente nella Cassa del Subconduttore, o destinato suo Agente .

III. Nel caso di difetto dell' intiero Consumo, a cui si è obbligato esso Accordato, sarà tenuto pagare il vuoto per pieno corrispondendo Lire nove di Dazio al Secchio con tutta puntualità nella Cassa del Subconduttore, senza ch'egli abbia a spedire Agenti, o Uomini di Servizio del Negozio, od altri a farne la riscossione .

IV.

IV. Levata chesia, e soddisfatta la quantità obbligata, consumandone maggior quantità le saranno bonificati Soldi sei per ogni Inghistara verificandosi esso consumo dalli registri del Libro dell'Accordato, con quelli del Libro tenuto nel Fontico.

V. Nel caso di mancanza alli patti su-
espressi, o di vendita d'altra Acquavita, che di quella provveduta dal Fontico, potrà procedersi contro lo stesso con ogni più sum-
maria esecuzione, e sarà inoltre soggetto alle penalità tutte comminate dalli Capito-
li a Stampa approvati dal Decreto suddetto.

VI. Il presente Accordo durerà per un
anno, che principierà
e terminerà ed allo
spirar di detto Anno sarà in libertà il Sub-
conduttore di rinnovarlo, oppure s'intenderà
abbia a continuare lo stesso Accordo per un
altro Anno, e non più.

A maggior cauzione del Subconduttore do-
vrà l'Accordato esibire idonea e solvente pieg-
geria, quale si obbligherà sempre insolidata-
mente, e sarà responsabile all'esecuzione dei
patti tutti come sopra stabiliti: Ed in fede
sarà la presente sottoscritta.

IN.

IMPERIAL REGIA LICENZA

Per la Vendita d'Acquavita, Rosolj, e Spiriti.

Adi e finirà

SI concede Licenza a D. nel Posto, o Bottega di poter vender Acquevite, Rosolj, e Spiriti al minuto non servendosi d'altra Acquavita, Rosolj, e Spiriti, che di quella che come accordato li verrà consegnata dall'Abboccatore del Dazio Consumo o fabbricati nel Fontico con l'Acquavita del Fontico giusto il Capitolo XI. delli Capitoli a Stampa approvati con Decreto della Intendenza Generale delle I. R. Finanze, e contraffacendo caderà nelle pene espresse ne' Capitoli in tal proposito relativi.

Tenendo la presente sempre affissa al luogo della Vendita a vista d'ogni uno, e sottoscritta dal Governator, o Agente del Dazio stesso d'Anno in Anno, altrimenti s'intenderà nullo, e non le sarà data fede alcuna da Ministri.

G R A T I S.

SI concede Licenza a di poter vender Olio nella sua Bottega posta in con l'obbligo di tener un Libro, nel quale avrà a registrar le Comprede di Olio, che averà fatto, dichiarando da chi, ed in che quantità comprato, come, e con quali Bollette, e Requisiti introdotto, per dover detto Libro ad ogni richiesta esser mostrato; e dovendo innoltre di tre in tre Mesi presentar nella Cancelleria del Generale Consiglio una Nota puntuale, tratta dal Libro medesimo, delle Comprede di Olio, che in detto tempo averà fatto con la dichiarazione soprascritta da chi, ed in che quantità comprato, come, e con quali Bollette, e requisiti introdotto, e ciò in pena, trasgredendo, della perdita dell'Olio, ed altre ad arbitrio della Giustizia, comminate specialmente dal Proclama a Stampa dell'Ex-Magistrato de' Signori Provveditori sopra Olij in data 7. Febbrajo 1793. approvato con Decreto dell'Ex-Senato Veneto del dì 22. del Mese stesso.

Verona li . . .

Il Cane. del Gen. Cons.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.,
GENERALE D'ARTIGLIERIA; PROPRIETARIO
D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA;
E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA
D'ITALIA EC.

P Rescritta col Decreto 15. Marzo 1787.
del Veneto Senato per oggetti interessanti
l'utilità dei Sudditi, l'incremento delle Arti,
e del Commercio la più esatta osservanza
delle provvide discipline sull'argomento
del Pensionatico, comprese nelle Terminazioni
8. Giugno, e 26. Settembre 1765.,
l'Imperial Regio Governo Generale fa intendere,
e sapere, ch'è precisa Sovrana volontà,
che riportar abbiano costante inviolabile
esecuzione le discipline suddette eran
veglianti all'Epoca primo Gennaio 1796.

E siccome col Decreto, e Terminazioni
suindicate viene particolarmente ingiunto ai
Merighi, e Capi di Comune il sopravvegliare,
affinchè dai Padroni delle Poste siano eseguite
le discipline predette, e singolarmente
quelle di dover dar in Nota ai Padroni
stessi il numero delle Pecore Terriere per
il giorno primo di Agosto di cadaun' Anno,
ad oggetto di evitare le frodi, ed affini.

chè preservato, ed illeso resti il sopravanzo del Pascolo ai Pastori Montani, e dei Sette-Comuni, e Contrade unite; così precisamente dichiara, e prescrive il Regio Governo medesimo, che in cadaun'Anno eseguito ciò abbia ad essere integralmente, e qualor mai avvenisse un qualche abuso, che sul fatto non venisse spontaneamente corretto da chi ne avesse commessa la colpa, dovranno li Comuni predetti, o altri danneggiati; o da se, o col mezzo dei Capi delle loro Podestarie far ricorso ai Nobili Deputati Rappresentanti le Città principali delle rispettive Provincie. Cura di questi dovrà essere il riconoscere fondatamente col mezzo dei Giudici Criminali rispettivi la inobbedienza delle prescrizioni, e discipline contenute nelle Terminazioni surriferite, sì per parte dei Padroni delle Poste, che dei Merighi relativamente alle incombenze loro addossate, com'egualmente ancora dei Pastori dei Sette-Comuni, e Montani, per applicarne, ed eseguirne al caso col mezzo de' Giudici stessi rispettivamente le seguenti pene, e castighi.

Rapporto ai primi (cioè i Padroni delle Poste) dovranno essi esser soggetti alla pena della perdita d'un'annata d'Affitto, il quale ritratto avrà ad essere, meno un terzo, a beneficio del Denunziante, per le altre due Parti versato in Cassa Regia; Ri-
guar-

guardo ai secondi, cioè ai Merighi, saranno questi soggetti alla condanna, in proporzione sempre della negligenza della Multa al più di Ducati venticinque correnti, ed in caso di Contumace recidiva alla pena in oltre di tre Mesi di Prigionia; Quanto finalmente ai Pastori tanto dei Sette-Comuni, che Montani dovranno esser soggetti alla perdita, già prescritta dei rispettivi loro Animali, ed Effetti, ed all'esclusione dal Pascolo per tutti gli Anni avvenire. Al caso poi di fuga con asporto degli Animali stessi alli Montani dovrà esser levata la Multa in proporzione sempre ai danni inferiti dai venti fino ai Ducati cinquanta, da esser passati in compenso del Danneggiato oltre al pagamento dell'Affitto, di cui andassero difettivi, e per quelli dei Sette-Comuni s'intenderà obbligato (a norma anche delle Parti prese dalla Reggenza negli Anni 1697., e 1748.) insolidariamente il Corpo stesso a risarcire del proprio il danno inferito, e degli Affitti non pagati, salvo sempre al Corpo stesso il risarcimento contro la specialità dei delinquenti Pastori.

E la presente dovrà essere stampata, pubblicata, e trasmessa con molti Esemplari alli Nobili Provveditori, e Deputati Rappresentanti le Città principali della Terra-Ferma, che restano incaricati a prestarsi con benemerito impegno per la puntuale, ed
esat-

esatta sua osservanza , ed affinchè del Sovrano volere niuna delle Parti, a cui spetta, poss'allegarne ignoranza , sarà cura de' Nobili Provveditori, e Deputati surriferiti il farne eseguire l'affissione, e pubblicazione per tutte le Ville, e Comuni col mezzo de' rispettivi Reverendi Parrochi .

Venezia 20. Novembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS .

V. Pellegrini Regio Commissario Civile .

Busenello Regio Segr.

NOI

T O M M A S O L I B E R O

Barone de Brady ec. Cavaliere dell'insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di S. M. I. R. A. e per la lodata Maestà Sua Comandante Generale Civile, e Militare dell'Albania Austriaca, e sue dipendenze ec. ec.

LI varj, e troppo frequenti reclami sulli danni che reca un vicino all'altro nei Villaggi, e Campi col Pascolo del Bestiame, con aprimento di nuove Strade, e con derubamenti, hanno determinato il Generale Comando della Provincia a poner argine al disordine colle seguenti Prescrizioni.

I. Perchè ogni Proprietario possa godere liberamente, e coltivare le sue Possessioni, non sarà lecito ad alcuno introdurre, o lasciar che s'introducano Animali nell'altrui Terreno, o Campo, e potrà il Proprietario del Fondo fermare il Bestiame che danneggiasse per obbligare il di lui Padrone, non solo al risarcimento d'ogni danno, ma anche alla pena di 5. Carantani per ogni Animale da essere applicata a beneficio della Cassa della Villa, Comune, o Comunità, entro li cui Confini fosse stato fatto il danno.

II.

II. Sarà lecito ad ogni Proprietario di Terreno posto a coltura d'uccidere il Bestiame ritrovato in danno, quando non lo potesse fermare, e sarà di lui dovere d'avvertire tosto li Capi del luogo, onde detratto il risarcimento per il danno praticato possano il restante valore dell'Animale ucciso applicare a beneficio della loro Cassa Comunale.

III. Non potrà alcuno distruggere una Masiera o Siepe per formare una nuova Strada, transitare per gl'altri Terreni, e trascorrere per essi cogli Animali in pena oltre il supplimento del danno, di Fiorini uno per cadauna volta che trasgredisse il presente Articolo.

IV. Ogni derubamento, ch'accadesse nell'altrui Campo, sarà tosto risarcito coll'equivalente valore, e sarà il nome del Reo per la prima volta notificato alla prima Convocazione, imponendogli al caso di recidiva la pena del Pubblico Lavoro.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso in questa Città, e diffuso per tutta la Provincia.

Cattaro 18. Luglio 1798.

TOMMASO B. BRADY G. C.

IL

IL REGIO MAGISTRATO
DE' PROVEDITORI
DI TREVISO.

DOvendo per rimontare all' Epoca 1796. essere soddisfatte da tutti li Possidenti indistintamente le solite annuali Gravezze dell' Anno corrente.

Però gl' Illustrissimi Signori Provveditori, ed Anziani di questa Città con il presente invitano tutti a supplire ne' tempi consueti le Gravezze medesime in mano delli soliti Esattori come stilavasi all' Epoca summentovata.

Si persuadono essi Illustrissimi Signori Provveditori, che ognuno concorrerà di buon grado ad un effetto di tutta Giustizia, onde non costringerli a prendere contro li renitenti delle misure spiacevoli, e così &c.

Treviso li 26. Ottobre 1798.

(Florian Coletti Provveditor Delegato,
e Colleghe .

Stefano Alberti Not. Canc.

IL CESAREO REGIO

DELEGATO DI POLIZIA

Della Provincia Trevigiana.

Non v'è cosa che maggiormente comprometta la sicurezza Pubblica, e la quiete degli Abitanti di una Città quanto la notturna oscurità delle Strade, e particolarmente nelle lunghe Notti della invernale stagione.

E' oggetto interessante le viste di Polizia lo studiare quei possibili ripari, che vagliano a preservare le Vite, e le sostanze degli Individui, i quali per parte loro non devono rifuggire dal concorrere con tutte le forze a contribuire ad una misura d'Illuminazione della Città, che contempla del pari i riguardi della Comune, e della particolare tranquillità.

Questa Regia Delegazione perciò coll'approvazione della Regia Generale direzione di Polizia, e di concerto col Cesareo Regio Militar Comando, e col Magistrato dei Nobili Provveditori, il di cui conosciuto Zelo viene invitato a volersi prestare con quell'impegno che li distingue a ciò che appartiene alla disciplina di tale Illuminazione, avendo studiati i possibili mezzi onde provisoria-
men-

mente pervenire all'oggetto interessante del mantenimento, anche per tale riguardo, della comune sicurezza, deviene alla determinazione di commettere a tutti, e cadauno gli Abitanti di questa Città nelle Sere, Modi, e Località, che dalle Persone a ciò Deputate dagl' Illustrissimi Provveditori medesimi verranno assegnate, dover esporre un Lume che abbia a durare l'intera Notte, in quelle notti per altro, che non sono illuminate dal beneficio della Luna. Finchè poi venga fissata una stabile disciplina appoggiata alle Misure di equità, e convenienza, e su cui versa in esame questo pubblico s'intenderanno esentate le povere Famiglie della Città, della di cui assoluta impotenza attestar potranno i Parrochi rispettivi.

E' sicura questa Delegazione, che nessuno vorrà esentarsi dal prestare tutta la possibile cooperazione ad un oggetto di comune evidente vantaggio, e non vorrà meritare in conseguenza quelle giuste correzioni, che necessariamente si dovrebbero infliggere ai reitenti.

Treviso dalla Regia Delegazione di Polizia li 6. Novembre 1798.

(Giannantonio Brocchi R. Delegato.

Muffati R. Canc.
G 2 GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
PROVVEDITORI , ED ANZIANI

Di questa Città .

ABusando alcuni Proprietarj Forestieri de' Casini, che tengono in questa Città, ora abitati dagli Ufficiali di Presidio di S. M. I. del grazioso permesso loro accordato da S. E. Gen. Comandante Co: d' Hohenzollern di poterli ancor essi appunto come Proprietarj abitare, ne asportano alla loro partenza tutti li Mobili, rendendoli conseguentemente incapaci di poter in appresso servire ai bisogni degli Alloggi occorrenti per sopravvenienze di altri con riflessibile aggravio de' nostri Cittadini.

Ad oggetto pertanto che non abbiano da qui innanzi a succedere siffatti inconvenienti si fa pubblicamente intendere e sapere, in sequela degli ordini di S. E. Gen. prelodato, che alcuno de' Proprietarj suddetti non si faccia lecito di asportare da essi Casini alcuna benchè minima quantità degli effetti Mobili ne' medesimi esistenti, senza aver preventivamente ottenuta la licenza dal Magistrato de' Provveditori, relativamente agli ordini di Sua Eccellenza Generale suddetto .

So-

Sono certi che ognuno si presterà di buon grado alla puntuale esecuzione dell'i suespressi Superiori Comandi , onde sottrarsi da quelle dispiacenze a cui in caso di non creduta trasgressione potrebbero andare soggetti .

Saranno non meno rilasciati gli ordini opportuni alli Ministri stanzianti alle tre Porte di questa Città, nonchè al Gastaldo de' Burchieri , onde non vengano altrove trasportati li Mobili sopraindicati, quali in caso di disobbedienza saranno pure soggetti a que' castighi a norma delle loro trasgressioni .

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, per l'effetto che alcuno affettar non possa ignoranza .

Treviso li 12. Novembre 1798.

(Florian Coletti Provv. Deleg., e Coll.

Stefano Alberti Not. Canc.

IL

IL REGIO TRIBUNAL CRIMINALE

Della Città d'Adria.

Dipende unicamente dalle superiori Podestà costituite al Governo dall'Augustissimo Imperatore, e Re nostro Signore, annuire alla riproduzione di quelli Spettacoli, nelli quali intervenendo il Popolo in folla, e senza disciplina si esigono preliminari disposizioni di Pubblica sicurezza, e provvidenze nel frattempo della Loro durata.

Nè per ordine dell'Imperiale Governo, nè dalla Regia Direzione Generale di Polizia essendo pervenuta veruna istruzione per quello della Caccia delli Tori, o Manzi; Si proibisce perciò ogni, e qualunque movimento relativo a tale spettacolo, e li contraffacenti saranno arrestati, e partecipata la Loro trasgressione alle autorità superiori, dalle quali dipenderà il successivo loro destino.

Data dal Regio Tribunale suddetto li 25.
Ottobre 1798.

(Leonardo Medi Reg. Giud. al Crimin.

Giuseppe Squarcina R. Canc. Crim.

NO-

NOTIFICAZIONE.

IN esecuzione del Decreto dell'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze del dì 3. Ottobre prossimo passato dovendo tutti i Marzari vaganti, detti volgarmente *Bigolotti*, essere soggetti ad alcune discipline collo spiegato oggetto d'impedire i defraudi de' Regj Diritti, e i discapiti non meno de' Nazionali Bottegaj, la Regia Intendenza Provinciale di Vicenza ne manifesta il tenore delle Discipline medesime, perchè riportar abbiano l'indiminuta loro osservanza, e niuno addur possa scusa d'inscienza.

Primo. Dovrà ogni Bigolotto alla prima introduzione nello Stato rassegnare le Merci tutte alle Regie Ricettorie di Confine, ed ivi pagare i Dazj d'ingresso, come ogni altro introduttore di Merci, riportando la legal *Bolletta* di pagamento, che dovrà servirgli di giustificazione, ed in cui dovrà essere espresso il tempo, per cui potrà essa valere.

Secondo. Spirato esso termine, se vorrà il Bigolotto trattenersi vagando per l'interno di questa Provincia, dovrà prodursi alla Ricettoria più vicina al luogo dove egli si troverà, e previo la presentazione di detta *Bolletta* di pagamento, gli verrà rilasciata una

Li.

Licenza relativa di Circolazione, che dovrà essergli rinnovata, spirando la Valitura, con quelle detrazioni nella quantità delle Merci a misura delle seguite Vendite.

Terzo. Non potranno detti Bigolotti vagare, vendendo Merci, per questa Città, e Provincia, se prima non si saranno presentati a questa Regia Intendenza Provinciale, da cui verrà loro accordata Permissione in iscritto; in mancanza della quale li saranno arrestate le Merci, con le quali vagassero in Vendita, come di contrabbando.

E la presente, pubblicata ne' luoghi soliti, dovrà pure essere affissa in tutte le Dogane, e Ricettoie di questa Provincia.

Vicenza li 16. Novembre 1798.

Il Pro-Intendente Prov. delle I. R. Finanze

BRAGHETTA.

Fattori Coad.

IL

IL REGIO
GIUDICE CRIMINALE

Incaricato di Polizia.

REnde noto , che qualunque persona ,
che venisse trovata dopo passate le ore tre
della notte senza lume sarà dalla Pattuglia
Militare arrestata ; e ciò per avviso oggi
pervenuto al Reg. Incaricato da questo Ces.
Reg. Militar comando .

Belluno 3. Novembre 1798.



LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I

INFRASCRITTI

Fanno pubblicamente intendere , e sapere .

Come il Magnifico Minor Consiglio di
questa Città con parte del giorno d'oggi ha
stabilito li prezzi delle Carni fresche Porcine

vol. II. N.º VIII.

H

Vi-

Videlicet.

Bresiole di Porco a soldi dieciotto
alla libbra ————— L. 18
Luganega fresca di sola carne di Por-
co alla libbra ————— L. 1:—

Restando cominata la pena a chi eccedes-
se il prezzo nella vendita in alcuna maniera
di L. 24. de' piccoli per cadauno, e per ca-
dauna contraffazione, oltre altre afflittive ad
arbitrio &c.

E il presente dovrà stare esposto sulla Bal-
conata di ogni Bottega, in cui si vendono
tali Carni, ed a' soliti luoghi affisso, restan-
done incaricati li Spettabili Giurati di Giu-
stizia dell' esecuzione; che tanto &c. Et sic &c.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città
li 6. Novembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.
(Virginio Barcelloni Corte Console.
(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
R A P P R E S E N T A N T I

IL CES. R. MAGN. MAGG. CONSIGLIO

IMportando sommamente al R. I. Magistrato Camerale di por argine ai disordini invalsi nell' Amministrazione della Tassa sull' Eredità; autorizza col venerato suo Decreto 29. Ottobre decorso i Nobb. Sign. Consoli Rappresentanti questo Magnifico Maggior Consiglio a promulgare; come fanno, col presente Proclama; alcuni Articoli da esso providamente suggeriti, onde facilitare le riscossioni dei crediti arretrati, e dilatare nella Terra-Ferma le pratiche di Venezia.

Egli è quindi, che dichiara assolti dalla pena, col beneficio del Don, quei Debitori arretrati; che avessero perduto il beneficio delle Leggi 1752. 13. Aprile, e delle prescrizioni dei Capitoli Generali nei casi da esse contemplati; purchè verificino i loro pagamenti nel periodo d' un mese dalla data del presente Proclama da publicarsi, ed esporsi ad universal conoscenza per ordine del suddetto R. I. Magistrato Camerale, mentre ogni ritardo ulteriore nel pagamento

H 2 ren-

renderà i Debitori fino a tutto Ottobre spirato decaduti da un tal beneficio, e soggetti a contribuire l'intiera Imposta coi metodi, e regole sussistenti all'Epoca 1796.

Resta assicurata agl'impiegati Esattori sul netto ritratto l'utilità del solo cinque per cento; ed a rischiarazione dell'Articolo del Proclama 22. Luglio detorso, siccome devono i Nobb. Sign. Consoli, e fra essi il più Anziano ricevere il giuramento delle Parti sulle facultà dei Testatori, e convenire l'appostazione del debito coi metodi, che vigevano all'Epoca 1796. la quale avrà il suo effetto, riportata, ch'abbia l'approvazione dell'I. R. Magistrato Camerale, così s'attrovano nella facultà di procedere coi legali sequestri verso i Debitori contumaci, salvo sempre ai Debitori medesimi di poter rassegnare i loro ricorsi all'I. R. Magistrato Camerale in ciò disponente a norma delle Leggi.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, affisso, e diffuso, perchè sia a cognizione di tutti, e perchè riportar debba l'intiera sua esecuzione.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 7. Novembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.

(Virginio Barcelloni Corte Console.

(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

LA

DEPUTAZIONE STRAORDINARIA

Alle Ricerche Militari.

Pressata questa Deputazione Straordinaria da questo R. I. Comando Militare a dover somministrare le Lenzuola occorrenti per i letti de' Soldati ammalati; dopo averle inutilmente ricercate appresso i Bottegai rivenditori di simili generi di questa Città, d'intelligenza e d'ordine di questo Magnifico Minor Consiglio si trova la stessa necessità di rivogliersi a' suoi Concittadini perchè conosciutone il bisogno, vogliano prestarsi all'incessante premura a sollievo di quelli infelici colla più sollecita e tenue somministrazione di queste Lenzuola secondo il particolare avviso, che sarà portato alle rispettive Case. Intanto si fa noto, che le Lenzuola che si richiedono, dovranno essere almeno di due teli, di Stoppa, ed in buono stato, cioè nè troppo vecchie, nè rotte. Dovranno queste essere portate al Sig. Antonio Bresiola, dove saranno stimate, ed al momento della consegna anche pagate. Tanto significa la Deputazione ai suoi benemeriti Concittadini, e sicuri che anche in questa occasione vorranno tutti
fines

nuovamente comprovare i sentimenti innati della loro carità, e zelo istancabile del Sovrano servizio.

Belluno dalla Deputazione Straordinaria
li 9. Novembre 1798.

(Francesco Piloni Dep. Straord.
(Damiano Miari Dep. Straord.



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

IL CES. R. MAGNIF. MAGG. CONSIGLIO

G iustamente concitata, e sorpresa la R. Intendenza Provinciale delle Finanze della renitenza, da rei pretesti scoperta, dai Conduuttori, o Mulatieri; specialmente del Capitaniato di Zoldo nell'eseguire le condotte de' Sali necessari ai consumi ordinarij di quella Popolazione; il che non solamente fa mancare agli Abitanti uno de' Generi di prima necessita; ma offende anche direttamente i sacri riguardi del Sovrano, arenandosi per
lo-

loro colpa lo smercio di un Pubblico effetto, appartenente al Patrimonio appunto del Sovrano, prescrive ai Nobb. Sign. Consoli di dover far nota la sua comitazione, e di commettere, che previo il pagamento solito corrispondersi nelle condotte dei Grani, debbano i Conduutori, o Mulatieri, rimosso qualunque pretesto in contrario, verificare i trasporti del Sale nel Capitaniato di Zoldo ogni qual volta lo richiede il bisogno.

Ogni ulterior ricredenza nei Conduutori di eseguire questo preciso comando, sarà alla R. Provinciale Intendenza partecipata immediatamente dai Consoli, che non si formeranno garanti delle deliberazioni, a cui potrà divenire a giusta correzione dei disobbedienti.

Ed il presente dovrà esser stampato, pubblicato, e trasmesso al medesimo oggetto nel Capitaniato di Zoldo, e dove occorresse, onde riportar debba la sua esecuzione.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città
li 10. Novembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.
(Virginio Barcelloni Corte Console.
(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

NO.

NOTIFICAZIONE.

SE è costante la intenzione della Intendenza Generale di rispettare a favore di ognuno il Possesso, e Godimento de' legittimi Privilegj, altrettanto dev'esserè attenta a difendere; e presidiare le Imp. R. Finanze dagli abusi, e dalle illegittime pretese, che potessero danneggiarle: perciò preso in considerazione dalla stessa Intend. Gen. delle Imp. R. Finanze le pretese Esenzioni dalli Dazj *Muda*, ed *Imbottadura* della Provincia, Trevisana, trova necessario di stabilire, che ogni, e qualunque Possessore di *Jus* di *Esenzione* dalli predetti Dazj, debba produrre entro il termine di giorni venti, dalla data della presente, li suoi Titoli alla R. Intend. Provinciale di Treviso, dalla quale verranno assoggettati a' Superiori riflessi per la opportuna ricognizione, anche in Concorso del Regio Fisco; in difetto di che resterà sospeso l'esercizio de' medesimi Diritti.

Venezia 20. Novembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.;
 GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
 D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,
 E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA
 D'ITALIA EC.

Gunto essendo alla nostra notizia, che l'Erario Regio sii pregiudicato dalle abusive Contrattazioni, che si fanno di varj Generi, ed Effetti destinati alla sussistenza, ed uso di queste Armate Imperiali, ed essendo Noi premurosi di far cessare al più presto un tanto dannoso inconveniente. Ci siamo determinati a rendere noti generalmente gli Ordini sul proposito già esistenti, ed a prescrivere quanto segue.

Siccome lo è già negli altri Stati soggetti al felice Dominio di S. M. l'Augustissimo Imperatore, e Re nostro Signore, resta proibito anche in questa Città, e Provincia a qualunque Individuo Militare, senza distinzione di grado, il fare, sotto pretesto veruno, vendita, o cambio di Foraggi, anche in una sola porzione, o di altro Effetto Erariale necessario al Soldato; e li trasgressori

vet. II. N.º IX.

I

di

di questa proibizione incorreranno nelle penali contro di essi stabilite dai veglianti Regolamenti Militari.

Eguualmente resta vietato a qualunque Persona, anche indipendente dalla Giurisdizione Militare, il fare, per qualunque siasi titolo, acquisto dei succennati Effetti Erariali, o con lo sborso di prezzo, o in via di cambio, o col mezzo di altro traffico; E chi si esporrà all'inosservanza di questo divieto, essendo scoperto, incorrerà nella pena della confisca di tutte le cose, che avrà acquistate, dovrà in oltre pagare il quadruplo del loro valore, ed essendo impotente al pagamento, sconteerà col carcere la penale pecuniaria.

Siamo poi nella fiducia, che qualunque buon Suddito di S. M. Imp. vorrà dare un testimonio dei sentimenti di lealtà, che nutre verso del proprio Sovrano, col manifestare alle Autorità competenti le contravvenzioni, che dai mali intenzionati possano essere tentate contro il disposto dal presente Editto, il quale perchè non possa allegarsene l'ignoranza, dovrà essere pubblicato nelle solite forme in tutti li consueti Luoghi di questa Città, e dello Stato.

Venezia 21. Novembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresia Reg. Segr.

NOI

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. AP.,
 GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO
 D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA,
 E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA
 D' ITALIA &c.

LI riguardi dovuti alla sicurezza pubblica richiedono, che debbano essere precisamente esaminate, ed approvate le Fabbriche, che si vogliano alzare in vicinanza dei Luoghi fortificati: Ciò essendo siamo venuti nella determinazione di dichiarare, che chiunque brami di fabbricare all'intorno delle Fortezze, dei Fortini, o di altre Opere Militari, avanti di dare mano all'opera, dovrà presentare alla Direzione del Corpo del Genio il Disegno della Fabbrica; e contenersi in conseguenza delle risoluzioni, che verranno prese dal Corpo predetto. E perchè non possa allegarsi l'ignoranza di questa Nostra dichiarazione, ordiniamo, che il presente Editto debba essere pubblicato nelle consuete forme in tutti li soliti Luoghi della Città, e dello Stato.

Venezia 22. Novembre 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

De Ceresia Reg. Secr.

IL VICARIO DELLA MAGNIFICA CASA DE' MERCANTI

D I V E R O N A .

ANdando sempre più aumentandosi gl' arbitrij che vengono praticati da alcune persone, le quali senza essere descritte legalmente nell'Arte de Scalletieri, si arrogano la libertà di tener esposti alla vendita nelle Botteghe, nelle Mostre, e nei Vasi, generi privatamente spettanti all'Arte stessa con danno sensibile de suoi Individui, e con mal esempio, nè dovendosi tollerare simili trascorsi, a freno ben giusto de medesimi inerendo anco alli Capitoli di detta Arte, si fa col presente Proclama intendere, e sapere.

Che non possa, nè debba alcuna persona di qualunque grado esser si voglia, quando non sia legalmente descritta nell'Arte de' Scalletieri, fabbricare, nè esponere in modo, e forma veruna in vendita, neppur girando per la Città, o riponendo Banchi, nè infatto vender Paste, e Biscotteria, nè altri generi spettanti al jus privativo di detta Arte, che deve rimanere illeso, ed impregiudicato, in pena oltre sempre l'asporto de' generi che si trovassero esposti alla vendita, di Lire venticinquè per ogni, e cadauna volta

ta che sarà trovato, o convinto qualche contrafattore, da essere la medesima applicata metà all'Arte, e l'altra metà all'Accusatore, che sarà tenuto volendo anco secreto; Salve le Convenzioni con la Magnifica Arte de' Specieri, e Droghieri, e coll'altra Arte de' Pistori, e salva la concessione che viene fatta dal Signor Massaro pro tempore de' soliti Mandati.

Tanto doverà essere inviolabilmente eseguito, mentre in caso di qualunque difetto saranno verificate le cominate pene, ed asportati dalle Guardie di questa Magnifica Casa de' Mercanti, che restano a ciò col presente autorizzate ad ogni istanza del Signor Massaro pro tempore dell'Arte stessa de' Scalletieri a giusta preservazione delli diritti privati di detta Arte Scalletieri, che assieme con quelli dell'altre furono sempre preservati, e che anco dalla Sovrana Autorità Imperante sono richiamati alla sua osservanza, ed esecuzione. In quorum fidem &c.

Dat. il dì 22. Ottobre 1798.

(Gio: Battista March. da Monte Deleg.

Giuseppe Bonamico. Not. Coad. loco &c.

Adi 22. Ottobre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma &c.

Adi

Adi 179 Verona.

ACCORDO

L A

REGIA INTENDENZA PROVINCIALE
DI VERONA.

Affitta le ragioni tutte del Dazio . . . della Villa, e luoghi nominati in calce della presente a a suo comodo ed incomodo; il qual Dazio dovrà essere esercitato solamente nel centro de' Paesi; e luoghi compresi nella presente affittanza; e non altrove; e per uso de' Paesi stessi; e non altrimenti a norma delle Sovrane Leggi; e Discipline emanate relativamente a detto Dazio; il tutto ad esso Affittuale ben noto; e ciò con li patti, modi; e condizioni seguenti:

Primo. La presente Affittanza avrà il suo principio il dì e dovrà durare sino il dì così per patto, e per prezzo annuo contribuirà Lire dico L. . . . di valuta Piazza pagabili nell' infrascritte rate ogni anticipato cioè e queste in buona valuta di Dazio giusta le Leggi; e nelle ma-
ni

ni del Cassiere destinato per tali accordi presso questa Regia Intendenza Provinciale, e non ad altri, in pena di perder quanto avesse pagato in mano altrui.

Secondo. Qualunque pendenza, che per qualunque motivo, insorger potesse relativamente a detto Dazio restar dovrà per spese, ed altro a comodo, ed incomodo dell' Affittuale, senza che la Regia Finanza, nè per questo, nè per qualsivoglia altro impensato motivo risentir debba alcun aggravio o responsabilità.

Terzo. Sortendo qualche nuova Superiore Determinazione rapporto a questo Dazio si vuole dalle Parti, che la presente Scrittura sia, e s'intenda di nessun valore come se fatta non fosse per il tempo determinato che restasse a compirsi.

Quarto. Si obbliga pieggià insolidato col suddetto Affittuale per l'osservanza de' patti tutti compresi nella presente, e mancando ai pagamenti nei tempi come sopra stabiliti, saranno praticati gli Atti di Esecuzione tanto uniti, che separati per il pronto pagamento del debito; obbligando anche i loro beni presenti, e futuri, e per validità sarà sottoscritta dalle Parti in fede ec.

Seguono li Paesi, e Luoghi compresi nella presente affittanza come sopra.

(
(
(

AV.

A V V I S O;

SI fa sapere, che nelle Provincie e Città di Verona, e Rovigo è pubblicamente aperto l'Ingaggio per il Decimo Quarto Battaglione Leggero del Principe Luigi de Rohan.

Tutti quelli che bramassero entrar al Servizio Militare di S. M. Imperatore, saranno ricevuti con Capitolazione, e sarà loro esborato prontamento l'Ingaggio.

RENAULT

Primo Tenente, e Ufficiale di Leva
del suddetto Battaglione..



GALAMIERE PROVISIONALE

Della Carne di Vitello.

LA Carne di Vitello con aggiunta di testa, e piedi sopra li tagli scelti, e non già sopra le Spalle Ghirlandina, e Modego si venderà per ora a Soldi ventiquattro alla Libbra, e non più.

Verona dalla Cancelleria del Gener. Consiglio 9. Novembre 1798.

Il Cav. del Gen. Cons.

PRO-

P R O C L A M A .

LI motivi già additati nell'Avviso fattoſi pubblicare nel giorno primo del corrente Meſe per far riſpettare le Pattuglie Militari, che ridondano a beneficio della pubblica tranquillità, e ſicurezza degli Abitanti di queſta Città, influiscono parimenti a quanto ſi è diviſato per togliere vieppiù ogni diſordine in tempo di notte.

Reſta priva queſta Città della illuminazione per non gravare i Sudditi d'una ſpeſa non indifferente. Convien però, ed è d'indispensabile neceſſità, che in vece dell'illuminazione poſſa chiunque godere dei mezzi equivalenti per conſeguirne li vantaggi.

Quindi è che col preſente ſi ordina, che qualunque perſona di qualsivoglia grado, ſtato, e condizione debba nel girare per la Città in tempo di notte eſſere munita del lume, poichè i male intenzionati, ſoſpetti, ladri, o borsajuoli poſſano eſſere riconoſciuti, ed altresì preſervati li Nobili, e buoni Cittadini dell'uno, e dell'altro ſeſſo da qualunque moleſtia, danno, o ſoprafazione, e perciò ſi dovranno inviolabilmente oſſervare le ſequenti preſcrizioni.

vol. II. N.º X.

K

Pri-

Primo. Che resta fissata l'Ora Nona pomeridiana per dover portare il lume, cosicchè chiunque sarà trovato senza lume dopo la detta ora per le strade sarà irremissibilmente arrestato sia dalle Pattuglie Militari, sia dalla Ronda dei Satteliti, ed in seguito tradotto ai destinati luoghi di custodia.

Secondo. Che essendo solvibile la persona arrestata dovrà pagare subito cinque Ducati, ossia Lire trenta di questa Moneta da versarsi nel fondo di Polizia.

Terzo. Che non essendo solvibile soggiacerà alla pena affittiva di Carcere per giorni dieci.

Quarto. Che contro i dolosamente recidivi si raddoppierà la multa di sopraespressa tanto per li solvibili, quanto per la sostituita contro gli insolvibili, e ciò oltre alle spese Processuali, se si dovranno compilare Atti per provare la contravvenzione.

Avvertirà ognuno di ubbidire a quanto è stato disposto con precisa approvazione di questo Regio Imperiale Comando Militare tanto per il rispetto dovuto alle Pattuglie, quanto per il porto del lume, mentre sarà proceduto con tutto rigore di Giustizia contro li refrattarij.

Ed acciocchè nessuno possa allegare causa d'ignoranza sarà il presente pubblicato ed affisso ne' luoghi soliti di questa Città, e dal Regio Stampatore Carattoni ne sarà da-

fa

ta copia del presente previo l'opportuno pagamento dell'importo a comune comodo, ed intelligenza.

Dalla Regia Delegazione di Polizia di Verona li 10. Novembre 1798.

(Luigi Moccia Delegato .

Giuseppe Salis Segr.

Addi 11. Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



NOTIF I G A Z I O N E.

ORdinatosi con Proclama di questa Regia Delegazione di Polizia 10. Novembre corrente per li riguardi , e con l'approvazione in esso dichiariti, che qualunque persona di qual si voglia grado, stato, e condizione, debba in tempo di notte, incominciando dalla Ora Nona pomeridiana, cioè dal suonar delle Ore nove dopo il mezzogiorno, nel girare per la Città essere munita del lume, e sapendosi quanto facile esser possa, che gli abitanti o per qualche di-

K 2 stra-

strazione, o per altre cause non s'avveggano della sopravvenienza dell'ora prescritta, ed incontrino anche per semplice inavvertenza le alternative in esso Proclama comminate, a prevenzione perciò degl'inconvenienti, che accader possono anco a persone ben intenzionate, ed innocue, e per agevolare universalmente l'avvertenza del momento, in cui le persone girando per la Città dovranno essere fornite del lume, li Nobili, e Magnifici Proveditori di Comun rappresentanti il Consiglio Generale di Verona ordinano, che col mezzo della presente si renda noto.

Che nel punto delle Ore nove sarà dalla Torre di questa Città dato con il mezzo della Campana nel modo stesso, come un tempo si suonava la Terza, ed il Mezzogiorno, un breve Segnale a suono disteso di varj minuti, onde ognuno eccitato dal Segnale medesimo possa prender regola, e non lasciarsi sorprendere vagante per le pubbliche strade senza l'ordinato requisito del lume.

Verona 13. Novembre 1798.

Il Canc. del Gen. Cons.

Addi 13. Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma cc.

IL

IL VICARIO DELLA MAGNIFICA CASA DE' MERCANTI

D I V E R O N A .

ESecutivamente alli Sovrani voleri ripristinar dovendosi le materie tutte nel modo, e forma, e discipline colle quali si reggevano all'Epoca di Gennaro 1796., quelle richiamando all'esatta osservanza le Leggi tutte emanate prima di detta Epoca, e che si osservavano all'Epoca medesima. Indi osservato avendo li danni sensibili, che risente l'Arte de' Biavaroli di questa Città, a causa che molti Negozianti si fanno lecito vendere, comprare, e rivendere Formento, ed ogni altra sorte di Legumi, ed altra Roba spettante alla sola Arte suddetta senza esser in quella descritti, restando a peso dell'Arte stessa la contribuzione delle Pubbliche Gravezze, ed altri gravami per il mantenimento di detta Arte, e quelli non rissentono alcun aggravio, e baldanzosi si esercitano nell'Arte medesima, senza essere in quella descritti con li necessarj requisiti disposti dalle Leggi; Sopra di che, e le giustissime istanze di dett'Arte, applicando il zelo del Nobil Signor Marchese Antonio Maffei Vicario della Magnifica Casa de' Mercanti per regola, e buon governo dell'Arte suddetta,

col

col presente Pubblico Proclama ordina, ed espressamente Comanda, che non vi sia alcuno trafficante in Grani, e Minuti di che grado, e condizione esser si voglia, neppure sul tener della Piazza detta dell'Erbe, così per se stessi, come per interposte persone, e sotto qualsisia immaginabil colore, o pretesto, che venda, o faccia vendere alcuna sorte di roba spettante all'Arte de' Biavaroli, e che a comune intelligenza sarà in fine del presente descritta (quando però non fosse roba di sua Entrata raccolta ne' propri averi, per cui la medesima dovrà esser munita da Fedi autentiche de' rispettivi loro Parrochi) se immediatamente non si farà descrivere nell'Arte suddetta con la dovuta contribuzione, sotto pena della perdita della roba, e di Ducati cento a tenore dell' antecedenti Leggi da esserle irremissibilmente levata con le solite tasse per essere dispensata a' poveri. Restando pure vietato a' Pistori il vender Farina alla minuta sì di Formento, che di Formenton giallo, ed a chi si sia, essendo cosa spettante all'Arte de' Biavaroli in pena a' contrafacenti per ogni, e cadauna volta fossero ritrovati contraffare di Lire vinticinque, e della perdita della roba applicabile *ut supra*; Come pure resta vietato a' Formaggieri, Osti, e Stallieri ed ogn' altra persona il vender Vena, sive Biade da Cavalli ed altro spettante all'Arte suddetta,

se non saranno in questa descritti, in pena come sopra, contro quelli, e cadaun trasgressore; in caso di Contrafazione sarà progredito per via d'inquisizione sopra essa Magnifica Casa; incaricando anzi l'attenzione del Spettabile Signor Cavalier di essa Magnifica Casa ad invigilare perchè siano intieramente, e pontualmente eseguite le Leggi.

Che sia innoltre inibito a' Pistori i quali cuocono a Massare, il vender Farina a chi più pare, e poscia di quella fargli il Pane, che ciò risulta a grave danno, e pregiudizio di essa pover' Arte, sotto le pene statuite come sopra.

Ed il presente Proclama Nostro dovrà esser pubblicato, stampato, ed affisso a' luoghi soliti per la sua esecuzione in ogni tempo.

Verona li 14. Novembre 1798.

(Antonio Marchese Maffei Vicario,

Joseph Franciscus Bonamica
Nos. loco ec.

Li

Li Grani, Legumi, ed altre Mercanzie, che sono proprie solamente dell'Arte Biavolari in ordine al XIII. de' Capitoli della loro Arte, approvati da questa Magnifica Città li 16. Febbrajo 1626. sono.

Fagiuoli, Pizzoli, Fave, Cesari, ed ogn' altra sorte di Legumi, così Franti, come intieri, Farine di Formento, Segala, Granà, Melega, Formenton Giallo, e Nero, Formento da Paste, Panizzo, Spelta, Vena, Miglio, Soventro, Bigoli, Paparelle, Lasagne tanto con Ovi quanto senza, Macaroni all' uso di Puglia, ed ogn' altra sorte di simili Paste,

Addi 14. Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



LI PROVVEDITORI DI COMUN

*Rappresentanti al Consiglio Generale
di Verona.*

RIchiamate dal solenne Editto 6. Febbrajo decorso alla loro osservanza tutte le Leggi, che vigevano all' Epoca primo Gen-
na-

naro 1796., sembrava doversi attendere rinnovata intieramente l'esecuzione d'ogni, e qualunque metodo, e disciplina, che in dipendenza di dette Leggi veniva dalla comune fedeltà, ed obbedienza adempiuta. Se con gradevole senso vedute si sono a rivivere le richiamate Leggi nella massima loro parte, ingrato però riesce il rimarcare l'alterazione, e disordine, che pur sussiste nella porzione di esse, che riguarda la Tassa sopra le Eredità, mentre li Debitori della medesima, come se fossero ignari dell'alterative, nelle quali in vigore di dette Leggi si trovano già caduti, cessano tuttavia dal prestarsi all'esecuzione de' pagamenti, che loro incombono.

Alieno l'Imperiale Regio Magistrato Camerale dal divenire a quegli estremi esecutivi, a' quali sarebbe costretto discendere in caso d'ulteriore inescusabile contumacia; e volendo che un atto di reale beneficenza preceda, e sia scorta alli Debitori di detta Tassa ad arrendersi al suddito lor dovere, ha chiamati con sue riveribili Lettere 29. Ottobre decorso li Rappresentanti questo Generale Consiglio a renderla universalmente nota; E però col mezzo del presente si fa pubblicamente intendere.

Che li Debitori arretrati della Tassa Eredità detta delle 5. per 100. fino a tutto Ottobre ultimo scorso s'intenderanno assolti.

vol. II. N.° XI.

L dal-

dalla pena, e capaci del beneficio del **Dono**, benchè caduti nell'alternativa delle **Leggi 13. Aprile 1752.**, e delle prescrizioni de' **Capitoli Generali** disponenti intorno alla detta **Tassa**, purchè nel periodo d'un **Mese** oggi incominciante verifichino li pagamenti da essi rispettivamente dovuti.

Giova sperare che in riflesso all'enunciatto grazioso **Indulto** vorranno essi **Debitori** approfittarsene senza ulteriore tardanza, mentre in caso diverso, decaduti gli stessi anche dalla presente abilitazione, e ritornando nel primiero vigore, ed attività le regole, e metodi sussistenti nell'Anno **1796.** saranno per le regole, e metodi stessi soggetti a contribuire l'intera **Imposta** delle **5. per 100.**

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso non pure ne' luoghi soliti della **Città**, ma anche diffuso in ogni **Terra**, e **Luogo** di questo **Territorio** da essere pubblicato nelle rispettive **Chiese Parrocchiali** in giorno **Festivo**, e nel maggior concorso di **Popolo**, onde reso ad universale notizia non vi sia luogo a scusa di chiunque ne trascurasse la dovuta osservanza. *In quorum fide m. &c.*

Verona 16. Novembre 1798.

(**Alessandro Co: Lando** Proveditor.

(**Giovanni March. Sagramoso** Capo del Consiglio loco ec.

Girol. Rivanelli Canc. del Gen. Cons. loco ec.
Ales-

ALESSANDRO CO: LANDO Proveditor.
GIOVANNI MAREH. SAGRAMOSO Capo del Cons.

Diletti Nostri

REndendosi necessaria a Domino Alessandro Peroni Subconduttore del Dazio Consumo Acquevite, e Rosolj della Città di Verona, e suo Territorio la pubblicazione, e diffusione delli annessi esemplari della Circolare a stampa, onde essere riconosciuto per l' unica persona cui deve essere contribuito il Dazio antedetto, e perchè non vengano ignorate le discipline recentemente emanate a presidio del Dazio stesso, quelli perciò vi trasmettiamo perchè li facciate pubblicare, ed affiggere in codesto Comune, ed intimare a Caffettieri, ed altri quali vendessero tali generi in codesta Comunità.

Ciò eseguirete prontamente, e sarà vostro dovere il mandarne sollecita la relazione in questa Regia Camera Fiscale. E vi auguriamo felicità.

Verona il 16. Novembre 1798.

Ab extra

Alli Diletti Nostri

Li Sindaco, Consiglieri, e Massaro

Del Comun di

L 2

CIR-

C I R C O L A R E.

IN esecuzione di relative ossequiate Lettere del Generale Governo 28. Ottobre decorso commetterete al Beccaro , o Beccari, che macellassero, e vendessero Carni Bovine in cotesta vostra Comunità, il dover entro al termine di giorni sei dal giorno della commissione, che li passerete a vista della presente, produrre, ed aver prodotto in questa Cancelleria del Generale Consiglio un' espressa dichiarazione da essi firmata della quantità di Bovi, che nel corso d' un anno all' incirca sogliono essere macellati per il consumo della rispettiva Beccheria; e quanti Bovi oltre li nostrali, che acquistano in Provincia, possano all' incirca loro occorrere da estraersi dagli Stati Ereditarij di S. M. I. per il puro, e semplice loro consumo.

Registrerete in calce della presente il giorno, in cui vi sarà la medesima consegnata, non che il giorno, in cui sarà da voi passata la presente commissione al Beccaro, o Beccari suddetti, descrivendo il loro nome, e cognome, e rimettendoci tosto questa stessa, dopo che vi averete fatte le ingiuntevi annotazioni, da voi sottoscritta.

Importando moltissimo la pronta esecuzione

zione del presente Ordine sarà responsabile la specialità vostra di qualunque ingrato ritardo. E vi si augura ogni bene.

Verona li . . . Novembre 1798.

Li Provveditori di Comun
Rappresentanti il Gen. Consiglio.



L A R E G I A

DELEGAZIONE DI POLIZIA.

COncede licenza a . . . che nell'imminente notte tener possa festa da ballo nella propria . . . Doverà però invigilare perchè non nascano inconvenienti, altrimenti ne sarà lui responsabile.

E la presente servirà soltanto per la imminente notte, e non più, e purchè venghi vidimata anco dal Comando Militare.

Verona dalla R. Delegaz. di Polizia li

(Moccia Delegato.

Que-

Questo dì 19. Novembre 1798.

DOvendosi in esecuzione dell' Articolo sesso del Ven. Decreto del Governo Generale render pubblicamente noto l' infrascritto Decreto, onde divenga ad universal cognizione, nè possa da chi si sia essere allegata ignoranza; il Nob. e Clarissimo Signor Marc' Antonio Maggio Regio Giudice di prima Istanza all' Ufficio Pavon ha ordinando comandato, che sia il seguente Decreto stampato, pubblicato per il Trombetta ne' soliti luoghi in questa Città, e per li Rey. Parrochi de' luoghi ove esistono li Beni dell' infrascritto Sig. Co: Paulo Banda in giorno di Festa, e nel maggior concorso di popolo, e siano affisse copie ne' soliti pubblici luoghi di questa Città, ed alle porte delle Chiese de' Paesi ove verrà pubblicato. Siò mandans &c.

(Marc' Antonio Maggio Giudice :

SEGUE IL DECRETO.

PRodotto li 19. Novembre 1798. per l' Illustrissimo Sig. Giudice personalmente presente l' Eccellente Sig. Dottor delle L.L. Pietro Bonenti, che giurò *ut intus* negli At-
ti

ti del Sig. Antonio Maria Bertoni Nodaro
a questo Ufficio Deputato.

Presenti li Signori Salesio Colombo, e
Michel Pampuro Nod. Test.

LL Nob. e Clarissimo Sig. Marc' Antonio
Maggio Regio Giudice Civile di prima Istan-
za all'Ufficio Pavon dando esecuzione alla
Nota 3. Novemb. andante del R. Tribunale
di Appello relativa a Ven. Decreto del Gen.
Governo 28. Ottobre decorso, ha interdetto
il Sig. Co: Paulo Banda, come Prodigo dall'
amministrare de' proprj Beni, ed eletto,
e nominato per Curatore, ed Amministra-
tore de' Beni del suddetto Prodigo Co: Ban-
da, l'Eccellente Sig. Dottor delle L.L. ed
Avvocato Pietro Bonenti all'effetto in tutto,
e per tutto, e colle facultà relative a detti
Decreto, e Nota, che in copia vengono ad
esso consegnati a di lui lume, e regola.
Dovendo esso Sig. Curatore eletto, giurare
in mano di me Nodaro di fedelmente am-
ministrare la facultà di esso Sig. Co: Paulo
Banda, e ciò sotto la di lui responsabilità,
assolvendolo dalla Piaggieria nello Stato del-
le cose che stanno, e così ec.

(Marc' Antonio Maggio Giudice .

*Giuseppe Cerù Nod. Cond.
dell' Ufficio Pavon.*

A TUT.

A TUTTE LE PRIME ISTANZE.

D E C R E T O .

P Ervenuta a questo Regio Tribunale di Appello dal Regio Cesareo Tribunale Revisorio la Nota segnata nel giorno 20. di questo Mese, non si omette di diramarla a tutte le Prime Istanze per la impuntabile sua esecuzione nei casi contingibili relativamente alle precise Determinazioni di S. M. l'Imperatore, e Re Nostro Augusto Sovrano, e della ricevuta se ne accuserà a questo Appellatorio il corrispondente riscontro.

Dal Regio Tribunale di Appello li 23.
Novembre 1798.

(Moccia Regio Assessore Capo .

Segue la Nota.

N. 1736.

N. 1736.

N O T A.

COn Lettere dell'Imperial Regio Governo Generale 20. corr., viene commesso al Regio Tribunal Revisorio di comunicare l'intrascritta determinazione di S. M. Imp. Augusto Sovrano a cadaun Tribunale di Appello, onde da essi ne sia rimessa copia a tutti i Giudici compresi nel distretto della rispettiva loro Giurisdizione, affinchè fatto inteso ciascuno di detti Giudici de' Sovrani comandi prestare si debba all'esatto adempimento, la qual determinazione è del seguente tenore.

Per una sicura norma di tutti i Giudici e Tribunali di Giustizia si dichiara per ordine di SUA MAESTA' L' AUGUSTISSIMO NOSTRO SIGNORE, che in qualunque circostanza debba ciascun Giudice, e Tribunale giudicare sempre secondo le leggi ch'erano veglianti nel primo Gennaio 1796., e considerare come non mai promulgata qualunque Legge o disposizione, comunque essa sia denominata fatta ne' tempi del Governo Democratico, ritenendo come illegittimi, ed inefficaci tutti gli effetti delle disposizioni in tal epoca emanate. Si dichiara in conseguenza nullo, ed inattendibile qualunque Decreto anche di Governo; e così pure qualunque Sentenza che fosse dopo la detta Epoca emanata da' Tribunali e Giudici, che non fosse con-

vol. II. N.º XII. M for-

forme a questa massima da *SUA MAESTÀ* prescritta, la quale dovrà essere esattamente eseguita in modo, che chiunque sia stato spogliato per la violenza del *Governo Democratico* debba essere ripristinato ne' proprj originarj Diritti.

Sarà pertanto dell'esattezza di codesto Regio Tribunale di Appello di prestarsi all'esecuzione delli suenunciati Sovrani Comandi, riscontrando il Revisorio del ricapito delle presenti, e di averla rimessa in copia a tutti i Giudici della propria Giurisdizione.

Data dal Regio Tribunal Revisorio li 20. Novembre 1798.

(*Angelo Maria Priuli* Presidente .

Giannandrea Fontana Segr.

NO.

NOTIFICAZIONE.

L' IMPERIAL REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

COn il provido oggetto di minorare, quant'è possibile il dispendio, che necessariamente deve incontrare dalla Regia Cassa nella provista di Carta, Libri, ed altri Generi di Cartaro occorrenti alli Dipartimenti, Dicasterj, Collegj, Tribunali, ed altri Regj Uffizj di Venezia, niuno eccettuato; e coll'altro oggetto ancora di sistemare l'argomento con adattate regole, e discipline a togliimento d'ogn'abuso, prescrisse l'Imperial Regio Magistrato Camerale con suo Decreto 16. Ottobre decorso l'estesa d'un'avvertita Polizza d'Incanto, per devenirsi alla subbastazione delle consegne, e somministrazioni suddette, sulla base della medesima Polizza d'Incanto, e della Tariffa de' Prezzi, approvata col citato Decreto 16. decorso.

A tal oggetto pertanto restano stabilite le giornate infrascritte, nelle quali, si delibereranno definitivamente dall'Imperial Regio Magistrato Camerale li seguenti separati Partiti, a tenore delle rispettive Polizze d'In-

M 2 can-

canto a stampa, approvate col Decreto de di 6. Novembre corrente.

I. Nella Giornata dei 4. Dicembre prossimo venturo.

Si deliberà il Partito ossia l'obbligo delle consegne di Carta, Libri, ed altri Generi di Cartaro occorrenti all'Imperial Regio Magistrato Camerale, alli Cinque Dipartimenti dello stesso, non che alli Regj Uffizj ad ogni rispettivo Dipartimento soggetti.

II. Nella Giornata dei 7. Dicembre prossimo venturo.

Si delibererà il Partito simile per l'occorrenze di detti Generi all'Imperial Regio Governo Generale, ed Uffizj da esso dipendenti, e per la Regia Direzione Generale di Polizia.

III. Nella Giornata dei 11. Dicembre prossimo venturo.

Si delibererà il Partito simile per l'occorrenze di detti Generi alla Nobile Congregazione Delegata, e sue rispettive Deputazioni.

IV. Nella Giornata dei 14. Dicembre prossimo venturo.

Si delibererà il Partito simile per l'occorrenze di detti Generi alla Presidenza dell'Imp. R. Arsenale, alle sue Deputazioni, e per l'annessovi Comando dell'Imp. R. Marina di Trieste, ed ex-Veneta, e per il Regio Supremo Tribunale di Sanità.

V. Nel-

V. Nella Giornata dei 18. Dicembre
prossimo venturo.

Si delibererà il Partito simile per l'oc-
correnze di detti Generi alli Regj Tribunali
Civili, e Criminali, ed al Regio Collegio
Fiscale.

Venezia 6. Novembre 1798.

(*De Lottinger* Presidente .

(*Giuseppe Giovanelli* Consiglier Deputato .

Gio: Antonio Gabriel
Segr. Regio .

GL'

CE' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

Affinchè non vi sia alcuno, che sotto pretesto d'ignoranza, o di non retta intelligenza delle cautele, e disposizioni prescritte dal Sovrano Editto primo Giugno prossimo decorso nel proposito di Disertori, d'Ingaggiatori, e d'Ingaggiati, ardisca sottrarsi dalla dovuta integrale, e costante loro osservanza, ed esecuzione.

Sue Sign. Illustriss. prestandosi all' espresso comando ad esse derivato da S. E. Baroni **KRAY** Tenente Maresciallo Comandante delle Imp. Reg. Truppe in questa Città, e Provincia fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che ferme tutte le prescrizioni comprese nel suaccennato Editto, ed in particolar modo quelle, che inibiscono a qualunque persona di qualunque grado, e condizione il prestare ajuto, consiglio, o ricetto ai Soldati, che disertano dalle Milizie di S. M. sotto le pene ivi espresse, non debbano a così interessante, e geloso oggetto i Portinari
de'

de' Fiumi, i Barcaroli, i Vetturini, o qual si sia altra Persona di questa Città, e Provincia, nè tragittare, nè dare a Nolo Cavalli, ed altre Bestie da trasporto a' Soldati, che non siano muniti della licenza, o commissione de' loro Officiali Maggiori, sigillata nelle forme debite; dovendo anzi in tali incontri i Soldati sorniti de' ricapiti stessi, non meno ehe qualunque altro seoperto, o ragionevolmente sospetto Disertore, Ingaggiatore, o Ingaggiato per altro Principe, essere dai suddetti Portinari de' Fiumi, Barcaroli, Vetturini, ed altri come sopra arrestati sotto le pene, rispetto agli Arrestati stessi, e eoi Premj rispetto ai loro Detentori, che nell' Editto medesimo sono determinati.

Vicenza 19. Novembre 1798.

Vidi **BARON KRAY** Tenente Maresciallo.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime.

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dot.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
D. Leonardo
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Gio: Paolo Bissari
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Gio: Ettore Squarzi
- (D. Camillo Chiericati
- (D. Francesco Sesso.

*Pietro Antonio Borgo .
primo Rason. Mand. Cr.*

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
 PROVVEDITORI
 ALLA SANITA'.

RIacquistata l'intiera calma nella Spezie Bovina di questa Provincia, per esser ovunque estinte le fiamme del contagioso Malore, è disceso il Regio Supremo Tribunale di Sanità a permettere, che venga ripristinato il libero commercio di tali Animali, al che inerendo Sue Signorie Illustrissime ordinano.

Che siano, e s'intendano permesse e riaperte le Fiere e Mercati soliti di tenersi in questa Città e Provincia ad oggetto ne segua il concorso de' Bovini per comune vantaggio.

Per questa condiscendenza non saranno però esenti li Proprietarj colli Custodi dei loro Animali della Spezie come sopra dall'obbligo ingiontogli di notificare qualunque caso di malattia che accadesse, onde siano dalle incombenzate figure eseguiti gli ordini espressi negli Articoli secondo, terzo, e quarto del Proclama primo Agosto decorso, quali si confermano col presente per un esatto, e puntuale adempimento.

Stam-

Stampato, e pubblicato che sia il presente Proclama, verrà affisso ai Luoghi soliti di questa Città, indi diffuso per l'effetto stesso nella Provincia ad universale notizia; in quorum &c.

Dat. dall' Offizio di Sanità Vicenza li 19.
Novembre 1798.

(Gabriele Anguissola Dott. Proveditor .

(Ottavio Monza Proveditor .

(Girolamo Giuseppe di Velo Proveditor .

Camillo Fabretti Cancell.

Addi 20. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. così referse Paolo Sartori Guardia .

T O M M A S O L I B E R O

Barone di Brady ec. Cavaliere dell'insigne Ordine Militare di Maria Teresa, Generale di Battaglia al Servizio di Sua Maestà Imper. R. Ap., e per la lodata Maestà Sua Comandante Generale Civile, e Militare dell'Albania Austriaca, e sue dipendenze, ec. ec.

L'Energia, e la costanza, colla quale la Nazione Bocchese era per ripulsare gli audaci attruppamenti del vicino Montenegro, che suscitato dalle ree suggestioni de' suoi Capi minacciava la tranquillità della Provincia, non è il solo Atto distinto; che abbia meritato la mia ammirazione, e la mia stima. La fede per il suo Sovrano, ed il valore contro li suoi nemici furono in tutti li tempi li pregi ordinarj, che la resero illustre. Io medesimo ebbi la compiacenza di essere il testimonio delle sue leali, e guerriere disposizioni, allorchè minacciata nell'anno decorso da ostile invasione, s'aveva determinato a tutte l'estremità per difendere la Patria comune, e per sostenere la Gloria dell' Augusto suo Monarca.

Ma

Ma motivi più grandi m'impegnano al presente a palesare a questa brava Nazione li sentimenti, che mi penetrano. Riscaldati li Capi del confinante Montenegro da torbidi suscitamenti, sediziosamente, e falsamente diffusero che era la Religione attaccata ne' suoi Santuarj, e vantando titoli di merito coll' Augustissima Casa d' Austria tentarono d'introdurre la diffidenza, ed il sospetto sulla di lei Giustizia. La loro licenza s'estese a spargere per tutte le Località della Provincia dei scritti velenosi per concitare li Sudditi alla Rivolta, o per renderli tranquilli spettatori delle violenze che sembravano disposti praticare contro li Regj Stati.

Una voce comune da un termine all'altro della Provincia gridò Vendetta contro tanta audacia, e li leali Bocchesi inaspriti dalle ree Carte, che insultavano la purità della loro fede si posero subitamente in Arme per respingere il nemico, che avesse osato oltrepassare le sue mete. Anzi alcune Comunità poste ai Confini, si avvanzarono fino agli ultimi termini, nè ritornarono ai loro focolari, se non quando gli ostili attrupamenti si sono dispersi, ed allontanati. Fu consolante in questa gelosa circostanza riscontrare, che il contagio del mal' esempio non macehiò il cuore di alcun Bocchese, e che li luoghi più remoti furono, egualmente che li vicini, animati dalli me-

desimi sensi di zelo, e di lealtà verso l'adorato loro Sovrano.

Tanta virtù merita una solenne testimonianza di aggradimento, e di riconoscenza. Io la offro a questa degna Nazione col presente pubblico Scritto, in riserva di presentare la fedele sua condotta al Regio Trono di FRANCESCO II. Nostro Augusto Sovrano, onde abbia a spargere sopra d'essa gli effetti della R. sua Grazia. Il mio cuore legato alla di Lei prosperità dal primo istante che riconobbi il reale di Lei merito, sempre più s'annoda alla sua Gloria, nè mi lascia che il desiderio di poter essere un giorno alla sua Testa contro li comuni nemici, qualunque essi siano, per dimostrarle che non fui indegno della sua confidenza.

Cattaro primo Novembre 1798.

(Tommaso Barone Brady G. C.

LI NOBILI SIGNORI

CONSOLI

RAPPRESENTANTI

QUESTO CESAR. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO.

F Anno pubblicamente intendere, e sapere, come essendo con Polizza d'Aumento deliberato il Dazio del Bestiame di Città, e resto del Territorio del Piano a Domino Niccolò Cibien qu. Niccolò per anni cinque, e volendo essi Nobili Signori Consoli, che il Dazio medesimo abbia ad essere esatto dal suddetto Abboecatore con quelle regole, metodi, e discipline volute dalle Leggi, si sono li medesimi determinati di far ristampare, e pubblicare li qui appiedi Capitoli Statutarj del Dazio stesso, onde sieno da ognuno scrupolosamente osservati, sotto le pene da' Capitoli stessi cominate, le quali saranno contro li trasgressori irremissibilmente levate, che tanto &c. in quorum &c.

Belluno 14. Novembre 1798.

(Virginio Barcelloni Corte Console.

(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Ottavio Corte Scontro della Magn. Città.

Seguono li Capitoli.

Ca.

Cadauno, che venderà Buo, Vacche, Manzi, Manze, Vedelli, e Vedelle paghi per lira, & in ragion de lira del pretio soldo uno ———— L.: 1:—

Et conducendosi fuora, per lira, & in ragion de lira del pretio soldi do ———— L.: 2:—

Item per cadaun Molton, Piegora, Cavra, Castrado, & Becco per cavo soldo uno ———— L.: 1:—

Et conducendosi fuora per cadaun cavo de Moltoni, Cavre, Becchi, e Piegore soldi do ———— L.: 2:—

Item per cadaun Agnello, e Cavretto pizzoli otto ———— L.: 8

Et conducendosi fuora per cadaun cavo soldo uno pizzoli quattro ———— L.: 4

Item per cadaun Cavallo da Ducati diese in zo soldi diese ———— L.: 10:—

Et conducendosi fuora lire una ———— L.: 1:—

Et da Ducati diese in su computando la Sella, e il Fieno lire una L.: 1:—

Et conducendosi fuora lire do ———— L.: 2:—

Item per cadaun Aseno, Asena, Mulor, e Mula per lira, & in ragion de lira soldo uno ———— L.: 1:—

Et conducendosi fuora, per lira, & in ragion de lira soldi do ———— L.: 2:—

Item per cadaun Porco, Porca, Porcelletto per lira, & in ragion de lira del pretio soldo uno ———— L.: 1:—

Et

Et conducendosi fuori per lira del
pretio soldi do ————— L. = 2. =

Item se alcuno venderà parte de
alcuna Bestia essendo viva debba pagar per
quella parte che'l venderà ; & vendendola
tutta debba pagar del tutto.

Item se alcuno darà alcuna Bestia in so-
ceda ad alcun Forestier, debba pagar per la
condutta come di sopra.

Item se alcuno dei Sotmonti, over de al-
tro Destretto condurrà Bestie nel Destretto
de Bellun a pascer a fen, over a herba, pos-
sa quelle recondur senza pagar alcun Datio,
damente non reconduca oltre il numero.

Et se tal persona condurrà Bestie per lo
destretto de Bellun, & anderà a pascer in
altro Territorio, Destretto, over Contado
non sottoposta a la Giurisdizione de Cival
de Bellun, quando passa, & va con ditte
Bestie in altro Destretto, debba pagar il Da-
tio al Datiaro delle Bestie come di sopra;
& quelle denuntiar, & demostrar al Datia-
ro, acciò le possi numerar prima che si par-
ti dal Destretto ; non essendo poi tenuto
nel ritorno pagar alcun Datio, conduca d'
onde se voia, damente non conduca oltre
il primo numero, & siano, o non siano
quelle medesime; ma se condurrà oltre il
primo numero, debba pagar il Datio di quel-
le, che saranno oltre esso primo numero
sotto pena de pagar il Datio doppio. Et
con-

conducendo alcune Bestie a pascere in herba, debba quelle condur fuora per tutto il Mese d' Agosto: Et le cose preditte non habbino luoco in quelli che conducono Cavalli, e Muli, e Mule dalla parte di sopra a herba; over a fen; & salvo ancora che se quel tale lassasse le lane delle Piegore, possa star per diesè di nel Mese di Settembre.

Item se alcuno condurrà fuora del Destretto Aseno, Asena, o suoi Poledri, che habbia havuto, & comprato nel Destretto, paghi per lira del pretio soldi do L.—:2:—

Item se alcuno condurrà Bestie di altro Destretto nel Destretto de Bellun, siano di che sorte se voia a pascere in herba over a fen debba quelle denuntiar al Datiaro nel termine de zorni cinque dopo intrade nel Destretto. Et contrafacendo debba pagar quando quelle vorrà condur fuora del Destretto, come di sopra; & passati diti cinque di possa il Datiaro mandar per lui, & farsi dar sicurtà de pagar in quanto le condurrà fuora; essendo tenuto pagar nel tempo; Se le vorrà condur fuora, & haver la Bolletta per soldi quattro.

Salvo che questo non habbi luoco in quelle Bestie, che quel tale conducesse al tempo di alcune novità.

Item se alcun Forestier andarà a montar in Boscada, over in San Bolde sia sottoposto alle condition, alle quali sottostan-

no

no li altri che conducono a montergar nel Destretto de Bellun; Azonzendo che tutti li Destrettuali che andassero a montergar alli monti della Rocca de Piettore si reputino montergar nel Destretto de Bellun; & osservando li modi, & condition preditte.

Item se alcun Forestier haverà alcuna Bestia in soceda, volendo al tempo del partir quella condur fuora debba pagar il Datio per la tratta.

Item cadaun Mercadante forestier, & ogni altra persona, che condurrà a vender in Civald de Bellun dalla parte de Alemagna le Bestie infrascritte; cioè Moltoni, Piegore, Castradi, Cavre, Becchi, Buo, Vacche, Manzi, Manze, Vedelli, & Porci grandi che sian de peso, & estimation de lire settanta, & altra, possa quelle vender senza pagar alcun Datio, damente che le venda dal Rio secco in qua, & dal Rio del Molin de Rimondo in qua, & dal Cresal in qua, & dal Fiume della Gigogna in qua verso Civald: & quelle venderà fra un Mese dal dì che le saranno condutte nel Destretto de Bellun; & quelle haverà denunciato fra cinque dì dopo che sarà venuto nel piano; & s'intendino Bestie dalla parte de Alemagna quelle che se conducono dal Hospedal de Cadore in su, che è tra Termene, & Petarol, & da Cauril, & da Falcade in su: Salvo se quel tale che conducessè de ditte Bestie vo-

vol. 11. N.º XIV.

O

les-

lesse condurle fuora del Destretto avanti che le vendesse all' hora sia tenuto pagar alla Muda grande.

Item, che simili Mercadanti che conducono delle preditte Bestie a vender debbano ad ogni richiesta del Datar delle Bestie denuntiar col Sacramento a quali havessero venduto sotto le pene contenute nelli Ordini, & Provisioni.

Eccetto ancora che se quel tale che condurrà de dite Bestie a vender, le venderà ad alcuno che voia quelle condur fuora del Destretto de Bellun, in tal caso esso venditor sia tenuto pagar il Datio delle Bestie; & colui che condurrà fuora paghi alla Muda grande.

Item se alcun condurrà Bestie del Vescovà de Feltre over de Sotmonti, intendendosi venir de Sotmonti quelli che vengono ancora per il Canseio, & Valmellera passando per lo Destretto de Bellun, & andando fuora del Destretto sia tenuto pagar il Datio al Dataro delle Bestie come di sopra, non essendo tenuto pagar altrove altro Datio.

Restando fermi li Capitoli del Mercà d' Agord, & de Zoldo.

Item cadaun Forestier che venirà a montar nel Destretto sia tenuto denuntiar quelle al Dataro delle Bestie, acciò possa numerarle; & de quelle che si trovasse de più
nel

nel ritorno sia tenuto pagar per cadauna soldi do _____ L.-:2:-

De quelle veramente che mancasero dal numero denunciando paghi per cavo soldo uno _____ L.-:1:-

Non mostrando segnal al Datiaro, ovvero afirmando per suo Sacramento esser mancade a caso fortuito, delle qual non possa mostrar segnale.

Item cadaun Terrier che anderà a montar fuora del Destretto debbi subito che l'anderà fuora denuntiar al Datiaro delle Bestie, acciò possa numerarle; & trovandosi de più s'intenda esser in contrabando. Et de quelle che condurrà de manco, sia tenuto pagar per cadauna soldo L.-:2:-

Item che cadaun Beccaro sia tenuto ogni volta che sarà ricercato denuntiar al Datiaro delle Bestie colui che li haverà venduto alcuna Bestia sotto le pene contenute nelli Ordini, & Provisioni; & nientedemanco debba pagar il Datio delle ditte Bestie.

Et cadauna persona che contraferà alle sopraditte cose perda la Mercantia, over il valore di quella, & paghi il Datio doppio.

Item che vendendo alcun Forestier animali condutti d'altro Destretto a persona Forestiera che estraza, debba il venditor al tempo della vendita denuntiar quella, & il comprador alli Datiari delle Bestie, & della Muda grande: sotto pena da pagare lui

O 2 dop.

doppio Datio, e doppia Tratta: Dovendo li Datiari al tempo della denuntia della intrada avertir il Forestier che venderà, di retener il Datio della Tratta.

Item che cadauno che venderà animali ad alcun Forestiero debba al tempo della vendita, e prima che il Forestier estraза nominar il comprador al Datiaro, si che resti conosciuto sotto pena di ragion lui la tratta; potendo el Datiar Sacramentar li venditori, & compratori de animali sopra la quantità del pretio della vendita de quelli.

Item che facendo cangiamento alcun patron, o altro creditore nelli animali de Coloni, o altri Debitori debba esso creditor dar notizia al Datiaro in termine di zorni trè, altramente incorra esso creditor in pena de quelli che vendendo non denuntiano; & questo in caso, che dal debitor non fosse data denuntia; & se esso Colono, o altro debitore, non avesse il modo di pagar il Datio con essecutione impegni mobili, sia tenuto il creditor a esso Datio, al quale siano obligati li animali.

Item se ben fo altre volte ordinato termine al venditor de animali in pagar il Datio di zorni cinque dopo fatta la denuntia, & de zorni otto se fosse delle ville del piano, & de zorni quindese se fosse dalle montagne in su; & se fosse Forestiero subito fatto il Datio, possa nondimeno, & sia
in

in libertà del Datiaro di farsi pagar il suo Datio subito che li sarà denunciato senza altro termine, o dilatione.

Con osservantia nel resto d'ogni altro Ordine; Capitolo, & Provisione alle sopra dette cose non repugnanti &c.



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CES. R. MAGNIF. MAGG. CONSIGLIO.

F Anno pubblicamente intendere, e sapere a tutti quelli, che fossero diffettivi del pagamento del Dacio per Bestiami venduti fino il giorno delli dodici corrente, o fossero diffettivi delle denonzie per Bestiami venduti soggetti al Dazio del Bestiame della Città, e resto del Territorio il dover entro il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente effettuare il pagamento in mano del Nob. Sig. Fabio Pagani qu. Giulio Procurator del Dazio stesso, altrimenti le saranno senza altro avviso rilasciate le più summarie esecuzioni; e li mancanti della denonzia de' Bestiami venduti il dover quella

la effettuare entro il termine suddetto sotto le pene tutte cominate da' Capitoli, ed altre maggiori. Che tanto &c. In quorum &c.

Belluno 18. Novembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.
(Virginio Barcellona Corte Console.
(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

*Ottavio Corte Scontro
della Magn. Città.*



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CES. R. MAGNIF. MAGG. CONSIGLIO.

FAnno pubblicamente noto, come, non essendosi potuto effettuare la solita, e consueta Fiera di S. Martino attesa la stravaganza dei tempi, lo che ha interdetto affatto il Commercio; che però ad oggetto che la popolazione non abbia a pregiudicarsi negli proprj interessi, inerendo anco all' antica consuetudine, e Privilegj di questa Città, col

((III))

col presente pubblico Proclama, resta restrita la Fiera stessa colle solite formalità per li 2. 3. 4. Dicembre prossimo venturo, invitando cadauno ad intervenire colle merci dalle Leggi permesse ad oggetto che resti sempre vivo il commercio, e in tutto, e per tutto giusto l'ordinario. In quorum &c.

Belluno 18. Novembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.

(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

NO.

NOTIFICAZIONE.

DOvendosi a tenore della volontà della Intendenza Generale espressa col Decreto 28. Giugno decorso rinnovare que' Contratti de' Pestrini del Territorio; che stabiliti col Veneto ex-Governo sono prossimi alla loro scadenza parte col metodo degli Accordi, e parte con quello degl' Incanti a norma delle rispettive somme, che pagano li medesimi nella Pubblica Cassa, rende quindi questa Provinciale Intendenza a comune notizia li nomi di quelle Ville, li di cui Pestrini vanno soggetti a nuovo Contratto, il quale comincerà a primo Gennaro 1799., e terminerà a tutto Dicembre dell'anno medesimo.

Siccome poi il Pestrin della Terra di Montebello deve procedere in deliberazione col metodo degl' Incanti, così si avverte, che il primo si effettuerà Giovedì 29. corrente, il secondo Sabato primo dell'entrante Dicembre, ed il terzo il susseguente Martedì pur Dicembre.

SEGUONO LI PESTRINI.

Pestrino per Incanto.
Terra di Montebello.

Pe-

Pestrini per Accorde.

Zocco
Cresuole
Vello, Seghe di Vello, e Mea
Montegalda
Roveredo Basso
Calvene
Lugo
Torre Belvicin.

Vicenza 26. Novembre 1798.

Dall'Intendenza Provinciale.

Vidit. Niccolò Bissaro Avv. Fisc.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente .

Angelo Dott. Tommasoni Proc. Fisc.

Andrea Fattori Cond.

IL VICARIO DELLA MAGNIFICA
CASA DE MERCANTI

D I V E R O N A .

ESecutivamente alli Sovrani voleri repriman-
do dovendosi le materie tutte nel modo,
forma, e discipline colle quali si reggevano
all' Epoca di Gennaro 1796. e sommamen-
te importante essendo la materia delle Le-
gne, articolo di tanta necessità, e che di
giorno in giorno sempre più si va osservan-
do l'ingordigia de' Venditori delle stesse a
danno totale di cotesta Popolazione: quindi
è che richiamando all' esatta osservanza le
Leggi tutte in tal proposito emanate prima
di detta Epoca, e che si osservavano all' E-
poca medesima, e quelle in quanto occorra
ampliando conformando, ed unendo il No-
bile, e Magnifico Signor Marchese Antonio
Maffei Vicario di questa Magnifica Casa de'
Mercanti ordina, e risolutamente comanda,
che nello smercio delle diverse qualità di
Legne debbano inviolabilmente eseguirsi li
seguenti Capitoli.

Primo. Che cadauna de' Confratelli dell'
Arte Radaroli o suoi Aggiunti, che vorrà
vender Mase debbano nel termine di giorni
quindici dalla pubblicazione del presente aver

cm.

Empiuti tutti li loro Fondachi, o Stalli in pena di Duc. 50. da essere applicata a' poveri di quella Contrada ove si trovassero li **Contraffattori**.

Secondo. Che non possano vender, e nemmeno tener ne' loro Fondachi, o Stalli, **Mase secche**, che non sieno di Libbre dieci per cadauna almeno, mezze secche se non saranno di Libbre dodeci per lo meno, e le verdi di Libbre quindici almeno per cadauna, sotto la cominativa, se saranno trovate di diverso peso di Lire cento Veronesi applicabili come sopra, e perdita delle Mase, oltre quelle altre affittive che saranno credute convenienti a norma della contraffazione.

Terzo. Resta provisoriamente permesso la nuova introduzione delli così detti Fassoni; ma come che con varj pretesti introdotti dalli Venditori, vengono questi venduti al prezzo di loro capriccio, così li medesimi dovranno esser venduti a peso in ragione di Libbre quattro sottili per cadaun Soldo quando che sieno di Legna ben secca, se fosse semisecca dovranno venderli in ragione di Libbre sei per Soldo, e verde di Libbre sette pure per cadaun Soldo, dovendo detti Venditori ogni qualvolta gli venisse ricercata anco la sola quantita di Libbre otto il doverla prontamente somministrare a beneficio della Popolazione, ed a tal fine cadaun

Venditore dovrà tenere per ogni Fondaco, o Stallo la Stadera, e Piombino bollato, ed in vista di chiunque, in pena a chi contravenirà a quanto sopra di Duc. 50. applicabili a tenor delle Leggi.

Quarto. Essendosi introdotto l'abuso da varie persone che si procurino l'acquisto di quantità di Mase per indi rivenderle senza prima esser descritte nell'Arte Radaroli ed al prezzo maggiore delli due Soldi stabiliti dalla Legge per cadauna, così d'ora innanzi resta proibito assolutamente alle medesime di fare tale smercio in pena della perdita delle Mase che gli venissero trovate, e di Duc. 25. applicabili come sopra.

Quinto. In dovuta obbedienza alle Leggi nel proposito, si comanda; che qualunque proprietario di Legna all'arrivo che farà una Barca, o Zatta, e prima di scaricarla, debba provedersi della solita Licenza dallo Spettabil Signor Cavalier di questa Magnifica Casa de' Mercanti, che sarà sottoscritta pure dal Nobile Signor Vicario in pena a chi contravenisse di perdere la Legna che sarà illico distribuita alli Poveri della Città, e di Ducati 25. da essere questi dati al basso Ministro che rillevasse tale mancanza, con penality al medesimo se fosse scoperto in collazione, d'essere depennato dal suo Ministero.

Sesto. Qualunque rivenditore di Legne al
mi-

minuto volendo vendere Fascine di Róvero, di Salgaro, e di Pontezzo procedenti da qualunque (previo prima il solito Mandato di Licenza che viene rilasciato dalla Magnifica Arte Radaroli) quando sieno esse secche, ed asciutte, dovrà quelle vendere almeno, e per ora a Soldi uno, e non più ogni quattro Libbre sottili di peso, e Soldi uno ogni sei Libbre almeno quando sieno umide, o verdi, dovendo quelle pesare di volta in volta al momento della vendita sotto l'occhio del Compratore, in pena a qualunque contraffacciente nell'uno, o nell'altro caso di Duc. 25. ogni qualvolta che contraffarrà oltre la perdita della Legna, applicabile la metà al Denunziante che sarà tenuto secreto, l'altra alli Poveri come sopra; col quale sarà proceduto sopra le accuse in via d'inquisizione, tolla quale si procederà pure in qualunque caso contro li Rivenditori predetti contraffaccienti, ed in ogn'altro caso contemplato dalli superiori Articoli.

Settimo. Resta pure vietato ogni arbitrio intorno alli Fasci dolci li quali dovranno essere della consueta lunghezza di Oncie ventiotto in trenta, e grossezza di Oncie nove in dieci per il prezzo di Soldi due, e non più, sotto la cominativa di perdere essi Fasci, e di Duc. 25. applicabili come sopra, che procederà per via d'Inquisizione a norma de' casi, e delle trasgressioni. E quanto
alli

alli Fasci formati di Stanga tagliata , resta di essi permessa la vendita , ma però almeno di Libbre cinque suttile per cadauno , ed al solo prezzo di Soldi due da essere pesati ogni volta sotto l'occhio del Compratore: quali Fasci dovranno sempre tenerli nelle loro Botteghe , o Fondachi ben legati , e non altrimenti , dovendo a tal'effetto tanto li Venditori di essi , quanto quelli delle sunnominate Fascine tener esposto nel loro Fondaco , o Bottega il Piombino ossia Bilancia alla sottile in pena di Duc. 25. applicabili come sopra metà al Denunziante che sarà tenuto secreto , e l'altra metà a' Poveri .

Ottavo. Venendoci esposto che da varie persone si procurino gran quantità di Mase per il provvedimento delle rispettive Famiglie , lasciando così sprovvista la Popolazione di tal genere tanto necessario . Così resta proibito alli detti Venditori sotto qualunque pretesto di non somministrarne a chi si sia se non che la quantità di sole N. 25. , e venendo ricercato maggior numero , non dovrà esser accordato se non avrà la debita Licenza che sarà rilasciata dal Magnifico Vicario a norma delle circostanze , e de' tempi ; in pena della perdita della Legna che gli venisse trovata in contraffazione , e di Duc. 50. applicabili come sopra :

Nono. Sarà preciso debito di cadauno Venditore di Legna di eseguire rispettivamente
quan

quanto viene come sopra ordinato col tenere per cadaun Stallo, Fondaco, o Bottega esposto il presente a lume e notizia di qualunque in pena se diversamente di Duc. 25. applicabili come sopra.

S'invita qualunque persona avesse reclami o che gli venisse a cognizione, che non fosse da detti Venditori osservato quanto nel presente si contiene il prodursi nell'Ufficio della Magnifica Casa de' Mercanti col denunziare il contrafacente, che oltre il premio della metà della pena sarà tenuto secreto, e progredito in via d'inquisizione contro li contraffacenti.

A comune notizia, ed a togliimento di arbitri o delazioni, sarà il presente pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti, e trasmesso in copia a cadaun Venditore di Legna, che dovrà, tenerlo come sopra, esposto per l'inviolabile sua esecuzione.

Verona li 22. Novembre 1798.

(Antonio March. Maffei Vicario.

Pietro Capobianco. Not. Stabile.

Addi 26. Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

AV.

A V V I S O.

AVendo dato in affitto la Reg. Imp. Direzione delle Fortificaz. di Verona li Erbaggi, Morari, Bastioni, Castelli ec.; Si fa perciò noto a chiunque di non doversi per qualsiasi ragione, o causa, escluso qualunque pretesto ingerire in conto alcuno, e poner mano nelli Erbaggi, e Morari in dette Regie Imperiali Fortificazioni, e tre Castelli esistenti; mentre se verrà da chi si sia praticato il menomo arbitrio tanto col mandarvi Pecore, o altri Animali di qualunque sorte a pascolare in essi luoghi, o tagliare Erbe, ed altro sarà irremissibilmente soggetto alla perdita delli Animali, e a quelle più severe pene che saranno credute convenienti alla gravità del trapasso, dovendo esclusivamente aver il diritto in detti luoghi il solo Affittuale presente.

FUHRMANN Major del Ingegno.

Vidi Stadt Commandante

Verona ann 27t. Novembris 79

STRAKA
H. Platz Major
AV-

A V V I S O.

MAncando ancora diverse Ricevute di Frumento, Fieno, e Paglia, che dai Proprietarj di essi generi furono somministrati ai Reg. Imp. Magazzini dopo il giorno 14. Febbraro prossimo passato sino a tutto 31. Ottobre scaduto, si fa noto a chiunque le possedesse di doverle entro giorni quindici prossimi venturi presentare a questa Deputazione, che ha l'incombenza di soddisfarle, mentre non verificandone entro detto termine la presentanza non avranno più azione al pagamento.

Verona dalla Deputazione del Regio Ufficio Alloggi, e Sussistenze Militari il dì 30. Novembre 1798.

- (Girolamo Co: Lando Deputato.
- (Marcantonio Co: Miniscalchi Deputato.
- (Gio: Battista Co: Campagna Deputato.
- (Carlo Franchini Deputato.

Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Canc.

Addi 30. Novembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

vol. 11. N.º XVI.

Q

VE-

VERONA Adi 17

SI trasmettono al Ricettore di i Libri Bollettari, di cui si dovrà servire per il Mese di prossimo, come dall'ingionta duplicata Nota, una delle quali dovrà il Ricettore suddetto rispedire firmata a questo Ufficio, il quale attenderà colla Fatta i Libri serviti per il corrente Mese di tanto consonti, che principati, colla corrispondente Nota di essi, e di quelli rimasti in bianco presso il Ricettore suddetto.

Dall' Intendenza Provinciale delle Imperiali Regie Finanze.

IL REGIO PRO-INTENDENTE.

Ab extra

Al Regio Ricettore delle Finanze
di

LI

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
R A P P R E S E N T A N T I

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO

M A G G I O R C O N S I G L I O .

Occorrendo al Dipartimento Acque, e Fiumi della R. Congregazion Delegata un Catalogo esatto di tutti i Periti, ch' esistono nella Terra-Ferma approvati dagli ex-Magistrati de' Beni Inculti, o Comunali, e che non esercitano alcun Offizio senile, successe quindi, che con recente sua Nota in data di 24. Novembre spirante incaricò i Nobili Signori Consoli a trasmettergli sollecitamente un tale Catalogo riguardo ai Periti di questa Città, del Territorio, e Capitaniati d' Agordo, e Zoldo, ed Essi conseguentemente si attrovano in necessità di far pubblicamente noto a qualunque persona, ch' esercitasse tanto in questa Città, quanto nella Provincia l' accennata Professione, il dovere, che le resta addossato di darsi in nota entro il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente nell' Offizio della Cancelleria della Magnifica Città, indicando col

Q 2

pro-

proprio nome, cognome, e dimora anche i Decreti, o Privilegj, in forza de' quali esercita appunto una tal Professione: E ciò unicamente per essere in caso il suddetto Dipartimento Acque, e Fiumi di poter più agevolmente, e con minor privato aggravio disporre dell'opera di alcuna di tali Figure al caso, che ne lo richiedesse il bisogno.

Ed il presente dovrà essere stampato, e pubblicato in questa Città, affisso a' luoghi soliti, e diffuso per il Territorio, e per i Capitaniati d'Agordo, e Zoldo, onde abbia a riportar l'integral sua esecuzione.

Belluno dalla Canc. della Magnifica Città
li 29. Novembre 1798.

- (Fabio Pagani qu. Antonio Console .
- (Virginio Barcelloni Corte Console .
- (Gio: Alpago qu. Francesco Console .

Antonio Pagani Canc. de Mand.

GL'

DE' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

ESecutivamente alle ossequiate Lettere dell'Imperial Regio Governo Generale del dì 18. Ottobre decorso viene ordinata la stampa, e pubblicazione della seguente Notificazione.

Vicenza 16. Novembre 1798.

(Andrea Balzi Salvioni Dott. Deputato,
e Colleghe.

Faustin Palazzi Segr.

Venezia 18. Ottobre 1798.

NOTIFICAZIONE:

AVendo supplicato la Fraglia, ed Arte de' Pellicciaj, e Verotaj di Vicenza, che a tutela de' proprj diritti, e ad estirpazione delle contraffazioni, che la danneggiano, siano
rav-

ravvivate e restituite ad obbedienza le Leggi, e Discipline, che vigevano, ed erano osservate all'Epoca 1796., quindi è, che l'Imp. Regio Governo Generale inerendo a' Proclami emanati su tale proposito sotto il cessato Veneto Governo, e specialmente a quello a Stampa in data 21. Giugno 1791., che rivelisce il precedente 1654. 21. Marzo, fa per l'implorato effetto pubblicamente intendere, e sapere.

Che resta risolutamente proibito a qualunque Persona non descritta nella Fraglia suddetta, sia di che grado, e condizione esser si voglia comperar da qui innanzi Pelli di sorte alcuna Pecorine, o Agnelline, e quelle rivendere, nè in altro modo esitare; e nemmeno lavorar, e vendere alcun'altra cosa ad essa Arte pertinente.

Così pure resta inibito a qualsivoglia Persona di vender Pelli della suespressa qualità ad altri sian Terrieri, o Forestieri, se non a quelli, che fanno l'Arte suddetta, e che in essa sono descritti.

Li contraffattori a' suddetti ordini incorreranno nella pena di Duc. 25. per cadauna volta, ed a cadaun contraffacente, che gli saranno tolti irremissibilmente, ed applicati, la metà a detta Fraglia, e l'altra metà ad arbitrio Nostro.

E perchè alcuno non possa in qualsivoglia tempo e caso protestar ignoranza di
quan-

quanto di sopra è prescritto, sarà la presente Notificazione stampata, e pubblicata in Vicenza, e nel Territorio a chiara intelligenza d'ognuno per la dovuta immancabile sua esecuzione.

Gradenigo Segr.

Addi 8. Dicembre 1798. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. Così riferendo Pietro Brunello Guardia.



I L C A P O

DEL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO

REGIO DELEGATO DI PULIZIA.

Oggetti di Stato interessantissimi esigono d'impedire con la maggior efficacia l'emigrazione de' Lavoratori, Artefici, Maestri, Direttori, ed altri di qualsiasi classe inservenienti alle Fabbriche de' Panni, che esistono in questa Città, e Provincia. Si rende però a tutti manifesto dal Régio Delegato di Pulizia di Vicenza, che qualunque delle accennate persone tentasse di emigrare, e co-

lo-

loro non meno, che o direttamente, o indirettamente vi cooperassero, incorreranno nella pubblica indignazione, saranno immediatamente arrestati, e anderanno soggetti ai più severi castighi.

Vicenza 28. Novembre 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

(Gio: Battista Cisotti R. Deleg. di Puliz.

Francesco Panizzoni Segr.



LA REGIA
INTENDENZA PROVINCIALE
DELLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

— — — — —
A V V I S O.

ESSendo stato deliberato, ed in pendenza della Sovrana Approv. concesso dalla Intendenza Gen. delle Imp. R. Finanze l'esercizio del Dazio Consumo Acquevite della Città di Venezia, Dogado, ed attuale Suddita Terra-Ferma alla dichiarita persona di Gio: Francesco Manni qu. Alberto, ed essendosi
con

con esso convenzionato per l' Esercizio del Dazio stesso in questa Provincia Dom. Giacomo de' Mori, viene così reso pubblicamente noto da questa Regia Intendenza Provinciale, affinchè abbia il medesimo ad esercire quei soli Diritti, e prerogative che sono concessi per li Capitoli del Generale Abboccamiento, che riportar dovranno la piena loro osservanza, ed esecuzione; a norma de' quali :

I. Sarà soggetto, e compreso nell' Abboccamiento presente il Dazio Consumo Acquisite di questa Città, Dogado, ed attuale Suddita Terra-Ferma di quà dal Mincio, Polesine, e Friuli, il qual Dazio sarà di Lire nove al Secchio, e dovrà pagarsi da tutti li Venditori al Minuto in questa Città, e nella Terra-Ferma; il tutto a norma de' seguenti relativi Capitoli, e dovrà durare anni otto consecutivi, cominciando il primo Settembre prossimo venturo, e terminando all' ultimo di Agosto 1806.

II. Cautar dovrà l' Abboccatore il Regio Erario della Somma, per cui a titolo di Canone saranno deliberati li Dazj suddetti, con Deposito in Effettivo contante in Cassa Regia per l' importar d' un Quadrimestre del Canone annuo; qual Deposito dovrà esser effettuato entro giorni dodici dopo emanato il Decreto di Deliberazione, e restar fermo fino al terminare della Condotta, nè

col. II. N.º XVII.

R

po-

potrà essere girato dall' Abboccatore , che a pagamento delle ultime quattro Rate Mensuali ; e non venendo effettuato detto Deposito nel termine come sopra , saranno Incantati detti Dazj a tutte di lui spese , con obbligo di rifare tutti li danni , ed interessi verso la Regia Cassa .

III. Contribuire dovrà l' Abboccatore l' annuo Canone , che sarà come sopra convenuto con riparto di Rate dodici verificabili nell' Erario Regio di Mese in Mese posticipatamente , e mancando al pagamento di qualche Rata , gli verrà girato l' equivalente importare del Capitale esistente in Deposito come sopra ; qual Deposito non venendo entro giorni otto reintegrato , sarà posto all' Incanto il Dazio suddetto a spese , e danni dell' Abboccatore .

IV. Sarà in facoltà della Sovrana Autorità in corso di Condotta di fare tutte quelle Regolazioni , e Discipline , che crederà essere opportune per li Dazj stessi , ed anche potrà in corso come sopra avocar a se li Dazj medesimi , previo avviso di Anno uno , senza che possa l' Abboccatore , come per qualunque impensato caso , o pretesto aver diritto a bonificazione , o risarcimento alcuno , tanto per le cause sopra espresse , che per qualunque altra , niuna eccettuata , dimodochè abbia l' Abboccatore a pagar sempre indiminutamente l' annuo Canone , come

me sopra convenuto: eccettuato però il caso d' avvocazione.

V. Sarà permessa a chiunque nella Suddita Terra-Ferma la Distillazione, e Riduzione de' Vini di qualunque altra materia in Acquevite; come pure libera da qualunque aggravio, e permessa a chiunque sarà la Compera, e Vendita delle medesime all' Ingresso, la quale si dichiara, che dovrà esser per lo meno di un Secchio.

VI. Chiunque vorrà fabbricare Acquavita, dovrà ricorrere all' Appaltatore, o Subappaltatori delle Piazze, secondo il luogo di sua appartenenza per ricevere una Licenza, in cui sarà espressa la quantità del Vino, che destinerà d' abbruciare, la qual Licenza sarà firmata dall' Appaltatore, e suoi Direttori Provinciali, e sarà poi debito del detto Fabbricatore di notificare agli stessi entro tre Mesi al più, la quantità, e qualità dell' Acquavita, che sarà risultata dalla suddetta Fabbrica nella precisa verità di fatto; e saranno tanto le Licenze, che le Notifiche registrate sopra Libro cartato, e bollato, che verrà tenuto nel Fontico per gli opportuni confronti.

VII. Resta vietato nella più rigorosa forma a' detti Fabbricatori, od altri il Distillare, e convertire in Rosolj le Acquevite da loro fabbricate, come pure lo smerciarle al Minuto neppure nella più minima

R. • quan-

quantità, incorrerà in Contrabbando chi azzarderà di vendere, o far vendere al Minuto detto Genere, o convertirlo in Rosolj, e caderà nella pena, oltre la perdita del Genere, ed Utensili di pagare il Dazio Consumo sulla quantità asportata, che dovrà essere sempre rassegnata alle rispettive Intendenze Provinciali.

VIII. Libera parimenti, ed esente da qualunque Dazio verso il Conduttore sarà la circolazione interna delle suddette Acquevite per qualunque Luogo dello Stato, come pure l'Estrazione delle medesime per fuori Stato; ma sempre con la Disciplina di un Mandato *Gratis* di scorta rilasciato dall'Appaltatore, o Direttore rispettivo, che indichi il Luogo di sua direzione, e da dove sieno partite, onde non si disperdino in Consumo al Minuto, e trovate vaganti senza tal requisito saranno considerate di Contrabbando; e quindi asportate, e rassegnate alle rispettive Intendenze Provinciali per la relativa disposizione a norma delle Leggi.

IX. La Tassa, o sia Imposta sopra il Consumo delle Acquevite, e Rosolj continuerà ad esigersi nelle misure correnti di sole Lire nove il Secchio, ed a norma del praticato, tanto per li Venditori di Venezia, che della Terra-Ferma.

X. La Vendita al Minuto delli Rosolj nella Città di Venezia continuerà, e come
in

in passato, e a preservarsi alli soli Fratelli dell' Arte delle Acquevite, e sarà severamente proibita la Vendita stessa al Fontico di Venezia, ed a qualunque altro; e quanto poi alla Vendita dell' Acquavita al Minuto se ne potrà continuare dal Fontico lo smercio come in presente.

XI. Sarà severamente proibita a chiunque, e riservata, come in presente alli soli Fratelli d' essa Arte, la Fabbrica, Raffinazione, e Distillazione di Acquevite, e Rosolj, la quale però dovrà, come in ora si pratica, essere eseguita nel Fontico, non potendo alcun Confratello tener nella propria Bottega altri generi di Acquavita, e Rosolj, che quelli del Fontico, o fatti da lui fabbricare nel Fontico stesso, in pena alli Contraffattori di Fisco, e Contrabbando, da essere devoluta per metà in Cassa Regia, e per l' altra metà all' Abboccatore.

XII. Siccome poi cadaun Confratello deve accordarsi per una data quantità di Consumo, continuerà questo a praticarsi coi metodi sin' ora corsi, obbligati ad accordarsi con l' Abboccatore, in pena non aderendo, di essere sospesi, come in presente, dalla Vendita del Caffè, ed altre Bevande, e non verificando il Consumo di pagare il vuoto per pieno; e saranno detti Consumatori muniti del loro Libretto rilasciato dagli antedetti, in cui marcarvi le quantità levate a

lo.

loro norma, e cauzione, e trovati essi Ge-
neri vaganti per la Città senza il detto re-
quisito, s'intenderanno di Contrabbando, e
quindi fiscati, da essere l'importare devolu-
to come sopra; ed in caso che alcuno de'
Fratelli s'aggravasse delle Misure dell' Accor-
do od altro, sarà sempre libero il ricorso
all' Autorità competente.

XIII. Nella Terra-Ferma poi sarà in ogni
Città come in presente mantenuto un Fon-
tico di Acquevite, e Rosolj spediti dalla
Fabbrica del Fontico Generale di Venezia.

XIV. Anche per li Venditori di Terra-
Ferma avrà luogo il solito metodo degli Ac-
cordi di Consumo da farsi per una data quan-
tità come sopra, sempre col fissato raggua-
glio di Lire nove al Secchio; obbligati essi
pure a pagar il vuoto per pieno al caso di
non aver verificato il Consumo, e sarà ad
essi rilasciata la solita Licenza *Gratis* di ven-
dere al Minuto Acquevite, e Rosolj, sal-
vo sempre a cadauno il ricorso alle rispet-
tive competenti Autorità; in caso, che per
occasione degli Accordi si credessero nelle
Misure dei medesimi troppo aggravati: non
volendo poi accordarsi, e non soddisfacendo
al convenuto pagamento, verificata che sia
la mancanza, potrà essere dalle Autorità
competenti escluso anche dalla vendita del
Caffè, ed altre Bevande; e similmente sa-
rà corretto con pena corrispondente alla qua-
lità

lità della colpa chiunque vendesse senza Licenza.

XV. Tutti li suddetti Venditori al Minuto, escluso qualunque altro, potranno in Terra-Ferma esigere Fabbriche di Rosolj, e fare dei medesimi qualunque Commercio, senzacchè nè la Fabbrica, nè il Commercio loro siano soggetti ad alcun altro pagamento, ed aggravio, notificando di anno in anno al Conduttore, Subconduttori, o Direttori la quantità, e qualità di Rosolio risultato dalla suddetta Acquavita lavorata, come pure la quantità, e qualità di quelli, che avessero spediti per l'Estero.

XVI. L'Acquavita Grezza sarà venduta dal Conduttore in ragguglio di Soldi quindici la Libbra, e non altrimenti.

XVII. Le Acquevite, e Rosolj dell'Isaria, e della Dalmazia potranno essere introdotte, previa legal Fede di sua Originalità, ma dovranno far Scala in questa Città, e sempre coll'obbligo, come Nazionali, di essere condotte direttamente nel Fontico, dove pagheranno Lire una al Secchio di Magazzino; pagato il quale, saranno alla medesima condizione delle Nostrane, e potranno essere spedite in Terra-Ferma, ed in Estero. Se saranno spedite per Estero dovranno essere munite di un Mandato, che sarà rilasciato *Gratis* dal Fontico, e ciò per evitar le contraffazioni, che potessero succedere:

re: restando poi in Venezia per essere consumate, pagheranno pure le Lire nove al Secchio di natural Dazio, dovendo per altro essere sempre comprovata con legali Documenti la loro suddita origine, e provenienza, dichiarando, che non potranno fermarsi in Fontico più di sei Mesi, nel qual intervallo dovrà esser deciso della loro destinazione, altrimenti passato il detto periodo, saranno assoggettate al Dazio Consumo.

XVIII. Le Acquevite di qualunque sorte, che procederanno per qualunque parte dall' Estero, dovranno pagare al Dazio Mercanzia nel loro ingresso nello Stato Lire ventiquattro piccole ogni Libbre cento, Peso grosso lordo, e parimenti li Rosolj procedenti come sopra, dovranno pagare Lire dieci al Secchio, pagato il qual Dazio, saranno esse Acquevite, e Rosolj alla medesima condizione delle Nazionali; essendo poi introdotti detti Generi in Venezia per le vie di Terra, o di Mare, anderanno, pagato il Dazio come sopra, soggette alle condizioni, e discipline stabilite per le Nazionali nell' Articolo seguente.

XIX. Tutti quelli, che dallo Stato di Terra-Ferma introdurranno in Venezia Acquevite, e Rosolj, dovranno *recto tramite* condurle al Fontico coll' obbligo di Sagona, scortate da Bolletta, previo il lievo delle Contralettere al Fontico stesso, con
Pieg-

Pieggieria, o Pegno, in pena a' Contraffattori di sottostar al pagamento di doppio Dazio, da esser la metà disposto secondo le Leggi, e l'altra metà a pagamento del Dazio Consumo, quando poi saranno ivi depositate, resterà sempre in libertà di chiunque il poterle in qualsivoglia modo contrattare, e farle passare da nome a nome senz'alcun pagamento. Se poi saranno estratte in Terra-Ferma, o per Estero, pagheranno le sole Lire una al Secchio di Magazzinaggio, e se si faranno entrare in Consumo, pagheranno il fissato natural Dazio di Lire nove al Secchio. Anche le Acquevite, che passeranno per i luoghi annessi alla Città di Venezia per caricarsi sopra Bastimenti Mercantili, dovranno prender le Contralettere al Fontico, lasciando ivi Pegno, o Pieggieria, per esser in forza di dette Contralettere levata alle rispettive Cancellerie la Bolletta, da cui dovrà esser scortata l'Acquavita sino alla sua imbarcazione. Sarà poi debito del Proprietario di presentare al Fontico la Polizza di Carico, onde assicurare, che non siano disperse in Consumo, e non presentando la detta Polizza di Carico, che corrisponda alla Bolletta, sarà obbligato al pagamento del doppio Dazio Consumo, da disporsi come sopra. Quindi avranno facoltà le Guardie di Finanza di riconoscere, ed eseguire il fermo di quelle Acquevite, che

si trovassero senza li comandati Requisiti, e sarà pure prestata opportuna assistenza per divertire le contraffazioni, che potessero esser praticate dalle Galere, e Legni armati di Regia Proprietà.

XX. E perchè sia come conviene assicurato l'interesse de' Particolari, che depositeranno le loro Acquevite in Fontico, dovrà esser tenuta di queste da un Ministro dell' Impresa separato Registro sopra un Libro cartato, e bollato, e sarà pure rilasciata una Ricevuta al Proprietario per la sua cauzione. Se le Acquevite depositate in Fontico si contrattassero, e cambiassero di Proprietario, e di Nome, dovranno li Contraenti darne notizie al Fontico, perchè ne sia fatta nel detto Libro la relativa annotazione; sarà parimenti risponsabile l'Abboccatore per li defraudi, mancanze, e pregiudizj, che per negligenza, o malizia de' suoi Ministri, ed Agenti potessero nascere in Fontico, e sulla quantità, e sulla qualità delle Acquevite depositate da' Proprietarij, e finalmente tutte le Spese occorrenti per Registri, Depositi, e Custodie saranno intieramente a peso dell' Abboccatore stesso.

XXI. Al caso di scioglimento della presente Condotta, sarà fatta la descrizione delle Acquevite rimaste, le quali dovranno essere dall' Abboccatore vendute ad arbitrio, o al nuovo Conduttore, o a qualunque altro,
o spe-

ò spedite in Esteri Stati, nè il Regio Erario dovrà mai risentire per tali rimanenze alcun immaginabile pregiudizio ; riguardo poi a quella parte di antica *Codazza*, che passò di mano in mano da un Conduttore all'altro fino in presente, resterà in vigore la Terminazione dell'ex-Magistrato de' Governatori dell'Entrate 29. Gennaio 1744.

Approvati da Decreto 12. Agosto 1798. della Intend. Gen. delle I. R. Finanze .

Data dalla Intendenza Provinciale di Vicenza li 30. Novembre 1798.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente .

Andrea Fattori Coad.



VICENZA 29. Novembre 1798.

L I N O B I L I D E P U T A T I

Rappresentanti il Consiglio Generale .

ESecutivamente alle ossequiate Lettere dell'Imperial Regio Governo Generale de dì 26. Novembre corrente viene ordinata

S 2 la

la stampa, pubblicazione, e diffusione della seguente Notificazione.

(Andrea Balzi Salvioni Dott. Capo de' Deputati.

Faustin Palazzi Segr.

NOTIFICAZIONE.

Volontà essendo dell' Imp. Regio Governo Generale, e che riportar abbian perfetta osservanza le prescrizioni contenute nel Proclama del Veneto Governo 31. Ottobre 1789. a preservazione dei diritti della N. D. Maria Venier relitta del fu N. H. E. Alvise secondo detto Pietro Maria Contarini Cav., e Procur. di San Marco nella Terra di Lonigo, viene perciò colla presente, che dovrà essere pubblicata tanto nella Città di Vicenza, quanto in essa Terra di Lonigo, a notizia, e regola di chiunque fatto intendere, e sapere.

Primo. Che in esecuzione dei Giudizj, ed Accordi seguiti tra essa N. D. Maria Venier Contarini da una, e li Rappresentanti la Comunità, ed Abitanti della Terra di Lonigo dall'altra, possano gli Abitanti, Cittadini, e Contribuenti all'Estimo della Comunità di Lonigo in vigore del loro Privile-

legio 1404. 8. Maggio vendere il Vino solamente delle proprie Entrate anche al minuto a loro beneplacito, ed a piacere della loro volontà nelle proprie Case per beverlo tanto dentro, che fuori delle medesime, e ciò senza alcun'Insegna esteriore d'Osteria, e senza poter dar da mangiare Pane, o Comestibili d'alcuna sorte, nè cucinarli Minestre, nè Vivande.

Secondo. Che a freno degli abusi, e delusioni, ch'intentate esser potessero in offesa dei Giudizj, ed Accordi summentovati, e con pregiudizio del Jus di far Osteria, Magazzino, e Bettola nella detta Terra di Lonigo, e Luoghi del Distretto competenti alla sopradetta N. D. Maria Venier Contarini, in forza di Pubblico Acquisto fatto da di lei Autori nell'anno 1688., possa bensì cadauno degli Abitanti, Cittadini, e Contribuenti all'Estimo della suddetta Comunità trasportar il Vino delle proprie Entrate dalli Luoghi del Distretto di detta Terra, ne quali fosse nato, e raccolto nella propria Casa in essa Terra, o in altro Luogo del Distretto medesimo per venderlo, o farlo vender nella propria Casa, o per proprio conto in tutto, come nei Giudizj con Accordi predetti, ma non possa diffonder esso Vino in altre Case, o Luoghi, nè ad altre Persone per rivenderlo al minuto, nemmeno col pretesto, che sieno suoi Affittuali.

Ter-

Terzo. Resta pure inibito a tutti gli Abitanti, Cittadini, e Contribuenti all' Estimo della Comunità suddetta il vender Vino al minuto, quando non sia della propria Entrata, e de' proprj Beni raccolto nel Distretto predetto di Lonigo.

Quarto. E' proibito espressamente a qualunque Persona sebben Cittadino, o Abitante della Terra, e Distretto di Lonigo, che non avesse Vino di propria Entrata nel Distretto medesimo il comprar Vino d'altra Persona, sebben fosse nato, e raccolto in esso Distretto per rivenderlo al minuto, nè dar da mangiar Pane, o Commestibili d'alcuna sorte, nè cucinar Minestre, o altre Vivande, nè alloggiar Passeggieri in pregiudizio del Jus d'Osteria, Magazzino, e Bettola competente alla N. D. suddetta.

Quinto. Nel caso di qualunque contraffazione, rilevata che sarà, potranno essere bollati, ed anco asportati li Vini, de' quali si facesse abusiva vendita al minuto, e così pure li Mobili, ed Utensili, che servissero alla medesima, ovvero a dar da mangiare Pane, o Commestibili, o cucinar Minestre, o altre Vivande ad uso di Osteria, Magazzino, o Bettola, e si devenirà col mezzo del Giudice Criminale competente, oltre alla confiscazione delli Vini suddetti, Mobili, ed Utensili ritrovati in contravvenzione, anche al castigo de' delinquenti, col lievo di
pe-

pena pecuniaria, o afflittiva secondo le persone, e delinquenza,

E la presente Notificazione sarà stampata, pubblicata, ed affissa nei Luoghi predetti per l'universale sua cognizione, ed osservanza.

Venezia 26, Novembre 1798.

Per ordine del Sig. Comandante Gener.

Pellegrini Reg. Commissario.

P. Busenello R. Segr.

Addi 8. Dicembre 1798. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta ai Luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec. Così riferendo Pietro Brunello Guardia.



NOTIFICAZIONE.

Difettivi tuttora li pubblici Nodari, ed altri Impiegati negli Uffizj Civili di produrre le Fedi relative al Dazio Messetteria, che sono tenuti di rassegnare di tre in tre Mesi giusto alle prescrizioni delli Capitoli a Stampa approvati dall'ex-Veneto Senato, ed esec-

cutivamente all' Articolo IV. della Notificazione 5. Settembre decorso dell' Intendenza Generale delle Imp. Reg. Finanze, si rendono avvertiti tutti li pubblici Nodari, ed altri Impiegati negli Uffizj Civili di dover nel termine di giorni quindici dal pubblicarsi della presente produrre appresso questa Intendenza Provinciale le Note comprensive li Contratti tutti, ne' quali avesse interesse il Veneto, oppure le Fedi negative, e ciò dal giorno 1. Maggio 1798. a questa parte.

Trascorso un tal periodo, e mancando di prestarvi la dovuta obbedienza saranno rassegnati li mancanti all' Intendenza Generale delle Imp. Reg. Finanze per le conferenti Pubbliche disposizioni.

E la presente sarà pubblicata in questa Città, e nella Provincia per l'inalterabile sua esecuzione.

Vicenza 7. Dicembre 1798.

Dall' Intendenza Provinciale.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente.

Andrea Fattori Coad.

I L C A P O

DEL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO

REGIO DELEGATO DI PULIZIA.

SI è reso ormai troppo rimarcabile l'abuso da poco introdottosi per colpa d'alcuni mal costumati, li quali, niente rispettando il Pubblico, si fanno lecito in Teatro di fare schiamazzi, e di susurrare in modi non convenienti, e contrarj a quelle discipline di massima nel proposito, che devono essere per ogni titolo osservate. Coll'intelligenza di Sua Eccellenza Tenente Maresciallo Barone di KRAY Comandante in questa Città, si rende noto, che nel Teatro in qualunque tempo, e circostanza dovrassi da ognuno osservare il dovuto rispetto, e moderazione, e se vi sarà da chicchesia contravvenuto, si presteranno dai Nobb. Sign. Presidenti le opportune instantanee provvidenze, ordinando anche di concerto col Signor Uffiziale d'Inspezione tuttociò che fosse opportuno alla quiete, ed alla decadenza del pubblico Luogo, purchè non fossero Persone addette al Militare, soggette essendo queste alle competenti Autorità; ed il presente sarà affisso alla Porta del Teatro, e pubblicato.

vol. II. N.º XIX. T ca-

cato a comune notizia, e per la dovuta esecuzione.

Vicenza 8. Dicembre 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

(Gio: Battista Cisotti R. Deleg. di Pul.
Francesco Panizzoni Segy.



NOTIFICAZIONE.

DOvendosi per intero effettuare entro il corrente Dicembre li pagamenti del Dazio Macina di Cologna, e suo Territorio col solito riguardo alle tre diverse Classi de' contribuenti per Testatico; restano avvertiti li contribuenti stessi, che non avrà arbitrio quel Ricettore di usare alcuna abilità oltre il tempo suddetto; passato il quale s'intenderanno incorsi nella pena del dieci per cento, e contro di essi sarà proceduto colle competenti esecuzioni, come correva all'epoca 1796.

Vicenza 10. Dicembre 1798.

Dall' Intendenza Provinciale

Vidit Niccolò Bissaro Avv. Fisc.

(Alessio Braghetta Pro Intendente .

Angelo Dott. Tommasoni Proc. Fisc.

Andrea Fattori Coad.

IL

I L C A P O

DEL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO

REGIO DELEGATO DI PULIZIA.

Rilevandosi molta negligenza, ed incuria nelle Denunzie dei Forestieri, alle quali in forza del Proclama emanato da questa Regia Delegazione di Pulizia li 3. Maggio anno corrente, sono obbligati tutti li Locandieri, Osti, Bettolieri, e Affittaletti di questa Città, e Provincia, non che tutti gli Abitanti sì della Città, che della Provincia stessa di qualunque grado, e condizione, da' quali vengano somministrati simili alloggi, anche gratuitamente, o per relazioni di amicizia; e richiedendo le pubbliche viste, e gli oggetti di Stato, che siano esattamente osservate le discipline tutte sopra tale importante argomento stabilite, e prescritte; quindi è, che dal Regio Delegato di Pulizia, inerentemente ancora alla intenzione, ed espressa volontà di Sua Eccellenza Sig. Tenente Maresciallo Barone di KRAY Generale Comandante in questa Città, e Provincia, richiamandosi al suo pieno vigore l'indicato Proclama 3. Maggio, si ordina, e risolutamente si comanda a tutte le so-

T 2

pra-

pranominate persone, che debbano con ogni esattezza esibire la Nota de' Forestieri, che alloggiaranno nelle loro rispettive Locande, Osterie, Bettole, e Case, le quali Note debbano essere scritte con carattere ben intelligibile, e colla precisa individuazione nelle rispettive colonne del foglio a stampa, che a tal effetto viene somministrato dall' **Offizio della Regia Delegazione di Pulizia**, del nome, cognome, patria, condizione, provenienza, e direzione di ciascheduna persona, e così anche de' domestici, o altri subalterni, che fossero coi loro rispettivi Padroni, il tempo per cui ciascuno sarà per trattenersi, e il giorno della partenza, avvertendo altresì di segnare nelle dette Note la data del giorno, ed appiedi delle medesime il nome, e cognome de' rispettivi Locandieri, o altri Albergatori qualunque, le loro insegne, se le avranno, e la numerazione delle Case.

Tali Note dovranno essere rassegnate impreteribilmente di sera in sera, al più tardi alle ore otto pomeridiane, durante la stagione d'Inverno, e cioè una alla Gran Guardia sotto alla Loggia nella pubblica Piazza, ed altra all' **Offizio della Regia Delegazione di Pulizia**; e rapporto ai Forestieri di Stati Esteri, di questi dovrà portarsi la notizia nei detti Luoghi *al loro immediato arrivo* e ciò, quand'anche non pernotassero in questa

sta Città, rimanendo provveduto per le ore notturne avanzate mediante la Cassella situata sulla Porta d'Ingresso dell'Offizio della stessa Regia Delegazione.

Si dichiarano soggetti all'obbligo stesso li rispettivi Capi ancora delle Religioni, Monasterj, Collegj, e Università, niuno eccettuato, e ciò tanto relativamente ai Religiosi, Monaci forestieri, e Collegiali forestieri, che vi sopraggiugnessero, quanto a qualunque altra persona, di qualsivoglia classe, qualità, e condizione.

Non siano li presenti ordini da alcuno trasgrediti nella menoma forma, mentre contro alli trasgressori sarà proceduto colla maggiore severità, tale essendo la decisa intenzione di Sua Eccellenza Generale suddetto, e verranno assoggettati a pene pecuniarie, ed affittive, anche militari, secondo la condizione delle persone, e la qualità dei casi, e delle circostanze.

Vicenza 10. Dicembre 1798. Dalla Regia Delegazione di Pulizia.

(Gio: Battista Cisotti R. Deleg. di Pul.

Francesco Panizzoni Segr.

Addi 11. detto. Pubblicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a'luoghi soliti, molti presenti ec.

LI

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
RAPPRESENTANTI
IL CES. REG. MAGNIFICO
MAGGIOR CONSIGLIO.

DEliberata sul pubblico Incanto dalli Spett. Sign. Consoli la Esazione delle Pubbliche Gravezze di Sussidio, Alloggi, e Lanze sopra l'Estimo Reale de' Beni Vecchj, e Comuni degli anni 1798. 1799., e 1800. al Nob. Sig. Matteo qu. Francesco Doglioni, si fa pubblicamente intendere, e sapere, che le Gravezze medesime si riscuoteranno dallo stesso Doglioni nella Casa che abita in contrada di S. Lucano, ed essendo prossimo il tempo per l'Esazione delle Gravezze dell'anno corrente 1798.: si fa sapere come nel prossimo venturo mese di Dicembre si riscuoterà la Gravezza del Sussidio ordinario col Don del dieci per cento da chi pagherà dentro il suddetto mese di Dicembre, e spirato detto mese sarà riscosso senza

za Don, e con la pena del 10. per 100. Nel mese di Gennaro 1799. sarà riscossa la Gravezza delle Lanze, e nel mese di Febbraro susseguente la Gravezza degli Alloggi; Avvertendo, che passati li suddetti mesi senza essere soddisfatte le rispettive partite, delle quali sono stati appostati debitori li Contribuenti possessori alle predette Pubbliche Gravezze, saranno immediatamente li diffettivi di che grado, e condizione esser si vogliono astretti al pagamento del rispettivo debito, pena, e spese coll'uso praticato delle summarie esecuzioni, affine possa l'Esattore soddisfare ai Pubblici, e naturali pagamenti assuntisi colle condizioni della deliberazione medesima; avvertendo di più, che essendo molti i diffettivi degli anni 1795. 1796., e 1797., e con li medesimi saranno rilasciate senza altro avviso l'esecuzioni per debito, pena, e spese, quando dentro il termine di giorni otto non soddisferanno ai loro doveri; che tanto &c.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e Borghi, e diffuso per il Territorio alto, e basso, restando commesso alli Sindici delle rispettive Pievi di farne seguire del presente la pubblicazione ne' giorni Festivi di maggior solennità, nella maggior frequenza di popolo, e l'affissione alla porta delle Chiese Parrocchiali, non che nelle altre Ville alla porta delle Filiali, on-

(151)

onde pervenga ad universale notizia, e non possa alcuno fingere ignoranza, e riportar abbia la sua inalterabile esecuzione. Che tanto &c. In quorum &c.

Belluno 24. Novembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.
(Virginio Barcellona Corte Console.
(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

*Ottavio Corte Scontro
della Magn. Città.*



LI NOBILI SIGNORI

C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

IL CES. R. MAGN. MAGG. CONSIGLIO

D I B E L L U N O .

AD oggetto, che alcuno che venisse fermato dalla Patuglia senza il lume dopo le ore otto (sono 3. Italiane della notte) non allegasse per iscusà, o che non avea sentito an-

ancora battere dette ore, o che il proprio orologio lo avea ingannato:

Per togliere ogni motivo a simili inconvenienti.

Restò convenuto coll' Imp. Regio Comando di questo Presidio, che le Pattuglie non possano fermar chissia senza il lume, qualora non sia dato segno colla Campana della Città, la quale si udirà suonare immediatamente dopo le ore otto, essendone già rilasciati gli ordini.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città
li 4. Dicembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console.

(Gio: Alpago qu. Francesco Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

LI NOBILI SIGNORI
C O N S O L I
R A P P R E S E N T A N T I

IL CES. R. MAGNIF. MAGG. CONSIGLIO

AD istanza di Antonio Bortot Conduttore del Dazio Bestiame della Pieve di Alpago si commette a tutti quelli, che avessero venduto qualunque sorta di Animali, cioè Bovini, Vacche, Cavalli, Cavalle, Muli, Mule, Mussi, Capre, Becchi, Pecore, Moltoni, Agnelli, Vitelli, Vitelle, Porci così piccoli, che grandi, benchè ammazzati, e poi venduti, a doverli denunziare in termine di giorni tre al Procuratore eletto dal Conduttore Bortot Sig. Carlo Livinali; altrimenti chi verrà scoperto contraffattore sarà soggetto al doppio Dazio, e pena di L. 24. per ciascuna vendita, che verrà fatta, e non denunziata.

Fanno inoltre pubblicamente sapere, che tutti quelli che venderanno Animali di tal sorta per l'avvenire nel distretto di Alpago, dovranno denunziarli al suddetto Procuratore entro detto termine; altrimenti saranno soggetti di pagare doppio Dazio, e pena di L. 24., e tutti quelli, che vende-
ran-

ranno a' Territoriali di Belluno fuori del circondario di Alpago, e a' Forestieri, doveranno a vista denunziare al Procurator suddetto per poter esserè scortati con Bolletta, e ciò sotto le pene suddette.

Si commette inoltre a tutti li Debitori in materia del suddetto Dazio, il dover nel congruo termine di giorni otto prossimi venturi aver soddisfatto il rispettivo debito appresso il Livinali suddetto; altrimenti spirato detto termine, trattandosi di Credito privilegiato, saranno ad essi senza altro avviso praticate le più summarie esecuzioni. Che tanto &c. In quorum &c.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 7. Dicembre 1798.

(Fabio Pagani qu. Antonio Console .
(Gio: Alpago qu. Francesco Console .

Antonio Pagani Cancell. de Mand.

L A R E G I A
I N T E N D E N Z A P R O V I N C I A L E
D E L L E I M P E R I A L I R E G I E F I N A N Z E .

A V V I S O .

ESSendo stato deliberato, ed in pendenza della Sovrana Approv. concesso dalla Intendenza Gen. delle Imp. R. Finanze l'esercizio del Dazio Consumo Acquevite della Città di Venezia, Dogado, ed attuale Suddita Terra-Ferma alla dichiarita persona di Gio: Francesco Manni qu. Alberto, ed essendosi con esso convenzionato per l'Esercizio del Dazio stesso in questa Provincia Dom. Alessandro Peroni, viene ciò reso pubblicamente noto da questa Regia Intendenza Provinciale, affinchè abbia il medesimo ad esercire quei soli Diritti, e prerogative che sono concessi per li Capitoli del Generale Abboccamiento, che riportar dovranno la piena loro osservanza, ed esecuzione; a norma de' quali:

I. Sarà soggetto, ec. *Vedi pag. 129. sino 139.*
Approvati da Decreto 12. Agosto 1798. della
Intend. Gen. delle I. R. Finanze .

Data dalla Intendenza Provinciale di Verona li 30. Novembre 1798.

Il Regio Pro-Intendente Gaetano Giorgi .

A V -

A V V I S O.

Riveribili Lettere del Generale Governo 26. Novembre spirato partecipano la superior Dichiarazione della R. I. Corte espressa in suo ossequiato Rescritto 23. Ottobre decorso, colla quale viene disposto, che la soprintendenza a tutti gli Ospitali, Monasterj, e Luoghi Pii esistenti in questa Città, e Luoghi dalla stessa dipendenti debba essere provvisoriamente affidata a questo Generale Consiglio sotto la suprema direzione del Governo, ed indipendentemente dalla Congregazione delegata di Venezia, la quale ha circoscritte le proprie cure a' soli Ospitali, Monasterj, e Luoghi Pii esistenti in Venezia, e suo Dogado.

A regola perciò di tutti gli Ospitali, Monasterj, e Luoghi Pii di questa Città, e Luoghi dalla stessa dipendenti per tutte l'emergenze, che potessero occorrere, e per ogn' altro opportuno riguardo si passa alli medesimi col mezzo del presente Avviso la notizia della superiore disposizione surriferita, onde con la scorta della stessa possano prender norma in tutti li casi contingibili alle proprie direzioni.

Verona primo Dicembre 1798.

(Li Provveditori di Comun.

LI

LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Oggetto importantissimo di agevolare senza il dispendio di tempo, e di operazioni lunghissime, e laboriose, che si renderebbero necessarie, la pronta separazione dell' Estimo competente a questa Città per li Beni, e possedimenti ch' esistono nella porzione di questo Distretto rimasta suddita di SUA MAESTA' IMPERATORE e RE da quello, che per la seguita demarcazione de' Confini ora è devoluto alla condizion Cisalpina, costituisce questa Civica Amministrazione in bisogno di valersi dell' unico espediente atto ad assicurare il conseguimento sollecito d' un effetto così rilevante, e nel presente stato di cose assolutamente indispensabile; Ed è perciò che in ogni più efficace modo si ordina, e si fa pubblicamente sapere.

Che tutti li Possidenti Beni, Stabili, Fabbriche, & Edificj soggetti ad Estimo nel Veronese Distretto, di qualunque grado, o condizione essi siano, debbano nel termine di gionni sei immediatamente successivi alla pubblicazione del presente produrre, ed
aver

aver prodotta nella Cancellaria dell'Estimo di questa Città una nota giurata esprime- mente li loro Beni, Fabbriche, ed Edifi- cj soggetti ad Estimo, dichiarando sepa- ratamente quelli, che possedono nel Distret- to Veronese Imperiale, e quelli, che pos- sedono nella porzion del Veronese Territo- rio ora Cisalpina, e specificando riguardo a que' Stabili, che sono promiscui cioè par- te Imperiali, e parte Cisalpini la vera quan- tità di essi, che appartiene all'una, ed all' altra condizione; altrimenti, spirato detto termine, e non prodotta la Nota, che si prescrive, caderanno nell'aggravio di ri- manere estimati per tutto il complesso de' loro Beni, come presentemente s'attrova- no, quand' anche ne possedessero nel Ci- salpino; e saranno a loro carico gettate, e poste in Esazione le Gravezze, che oc- corressero nelle misure importante dal pre- sente intiero lor' Estimo; ne avranno ad imputare che alla propria mancanza una ta- le alternativa.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi più esposti d'ogni Con- trada di questa Città, e diffuso in ogni Terra, e Luogo del Distretto Imperiale col Carico alli Reverendi Parrochi, e Curati rispettivi di pubblicarlo nel giorno Festivo prossimo venturo nella maggior frequenza di Popolo, ond' abbia questo pubblico ordi-
ne

ne coll' occorrente sollecitudine il pieno suo effetto . In quorum fidem &c.

Verona primo Décembre 1798.

(Alessandro Co: Lando Proveditor .
(Giovanni March. Sagramoso Capo del
Cons. loco ec.

Il Caancell. del Gen. Cons.

Addi 4. Decembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



A V V I S O .

A Lume di Contribuenti al Campatico imposto dal fu Magistrato all'Adige si rende noto , che il Regio Dipartimento ai Fiumi di Venezia ha commesso con sue Lettere 8. corrente , che spirato il presente Mese , siano coi metodi vigenti all'epoca 1796. praticate le esecuzioni contro li debitori del corrente , e dei resti .

Il Deputato alle esazioni
Domenico Moschini .
Dal

Dal Fillo Scrittore dello Spett. Signor Alberto Padovani de Ruggeri Nodaro all' Ufficio Ariete deputato l'anno 1798.

Prodotto li primo Decembre 1798. dal Nobile Sig. Co: Dante di Serego Allighieri Giud. onor. ec. all' Ufficio Ariete.

Riconosciute giuste da questo Regio Tribunale d' Appello le istanze Lui umiliate con apposito ricorso dalla Sig. Rosa Donisi Figlia del qu. Sig. Donato Donisi, e Moglie del Sig. Nicola Gastel, onde nello stato di notoria incapacità della propria Madre Sig. Francesca Calcasola, impetrare dalla di Lui provida autorità, che decretato venisse un Economo all' Amministrazione di quel Patrimonio, di cui essa Sig. Calcasola deve bensì per la benefica disposizione contenuta nel Testam. 30. Novemb. consegnato primo Decemb. 1797. del fu suo Marito detto qu. Sig. Donato godere l' usufrutto, ma che però terminata la vita di essa Sig. Usufruttuaria, congiunto alla proprietà, deve per lo stesso Testam. considerarsi in detta Sig. Rosa Donisi Gastel sua Figlia, e disceso quindi esso R. Trib. d' Appello ad incaricarsi con ossequata sua Lettera 24. scaduto Novemb. di passare alla decretazione di probo soggetto, cui affidare la suddetta Amministrazione.

col. II. N.º XIX, X ne.

ne. Perciò eseguendo Noi Dante Coz di Serego Allighieri R. Giudice all' Ufficio Ariete per il Comun di Verona, tali venerate commissioni del prelodato R. Trib., previo però Costituito da annotarsi dalla Sig. Rosa Donisi Gastel, con cui per una parte dichiara legalmente per il diritto di proprietà, che sopra tale facoltà gli spetta di acconsentire nel soggetto, e per l'altra ipotecario gli annui Duc. trenta, che sulla facoltà medesima gli sono dovuti si costituisca per una tal summa peggio dell' Amministratore stesso interdichendo col presente Nostro da qualunque ingerenza in tale Patrimonio la predetta Sig. Francesca Calcasola, decretiamo ad Economo del Patrimonio medesimo il Sig. Pietro Parolari soggetto di probità, di cui dovere sarà, rispondendo però sempre colla propria benevolenza all' indennità di esso Patrimonio, di far rilevare sollecitamente esatto Inventario di quanto in esso Patrimonio s'attrova, ed inoltre di tenere un esatto registro delle partite tutte sì in attivo, che in passivo, all' effetto, che di trimestre, in trimestre presentar debba all' Ufficio Nostro un Bilancio della tenuta Amministrazione; nel resto poi si riporterà il suddetto Amministratore in tutto, e per tutto al precitato Testamento del qu. Sig. Donato Donisi, onde il Testamento medesimo a riportar abbia l' integrale sua esecuzione, ed il presente onde nes-

sino allegar possa ignoranza, dovrà essere pubblicamente affisso a comune notizia, & sic &c.

Veronæ hac die prima Decembris 1798.

DANTES-COMES DE SERATICO ALLIGHIERI

Regio Judex.

IN ordine al Decreto Nostro del giorno d'oggi commettimo a chiunque verrà il presente intimato di dover riconoscere per solo Amministratore della Facoltà era possessa dal qu. Sig. Donato Donisi, e della quale dal giorno della morte di esso qu. Sig. Donato fino in presente ne fu usufruttuaria la Sig. Francesca Calcasola Moglie del predetto qu. Sig. Donato, il Sig. Pietro Parolari Lui sborsando qualunque summa di cui per titolo d'Affitti, Livelli, ed altro andasse debitore alla Facoltà stessa, e da esso riportando le opportune quietanze dichiarando che i pagamenti fatti ad altri fuorchè al predetto Amministratore Sig. Parolari, atti non saranno ad estinguere il debito, che chiunque averè potesse verso la Facoltà stessa, & sic &c.

Veronæ hac die prima Decembris 1798.

(Dantes Comes de Seratico Allighieri

Regio Judex.

Alberto Padoani de Raggeri

Nodaro Deputato ut supra in fede etc

X 2

IL

IL REGIO TRIBUNALE
DI APPELLO DI VERONA.

A tutte le Prime Istanse del Veronese.

E' *Pervenuta a questo Regio Tribunale di Appello la Venerata Nota del Regio Cesareo Tribunale Revisorio segnata 3. corrente Dicembre del tenore seguente.*

N. 1873. 3. Dicembre 1798.

L'Imperial Regio Governo Generale, con sue Lettere ossequiate 30. dello spirato Novembre, comunica a questo Regio Tribunal Revisorio, che destinatosi da S. M. l'Augustissimo Nostro Sovrano Sua Eccell. il Sig. Generale d' Artiglieria Co: di Wallis all' armata del Reno avea conferito il comando dell' armata d' Italia al Sig. Principe de Orange Generale d' Artiglieria, e sia di già l'Altezza Sua pervenuta al Quartier Generale di Padova. Di una tale comunicazione per ordine dello stesso Generale Governo il Tribunal Revisorio si fa premura di farne partecipe codesto Regio Tribunale di Appello, affinchè col suo mezzo ne sieno pure prontamente fatti consapevoli tutti i Regi Tribu-

bunali , e Giudici della sua Giurisdizione
per rispettiva loro norma, ed intelligenza.

Data dal Regio Tribunal Revisorio


(*Angelo Maria Priuli Presidente*)

Giannandrea Fontana Segr.

Al Regio Tribunal di Appello di Verona.

*Si trasmette la medesima Nota a tutte le
Prime Istanze suddette, perchè venga registrata
negli Atti del di loro Ufficio per rispettiva nor-
ma ed intelligenza, e ne avviseranno il ricapito.*

Dal Regio Tribunale di Appello di Ve-
rona li 6. Dicembre 1798.



NOTIFICAZIONE.

RIconoscendosi contrarj al buon costu-
me, e alla tranquillità, e sicurezza Pubblì-
ca alcuni essenziali abusi, e disordini deri-
vanti particolarmente dal soverchio numero
delle Osterie, e delle Bettole eccedente il
legale, e quello stabilito per la Città, e per
i Sobborghi, e dalla circostanza di essere te-
nute

nute aperte nelle ore le più avanzate della notte, non meno che nei giorni Festivi nelle ore destinate ai Sacri Divini Uffizj, così che divengono per la maggior parte un ricettacolo di malviventi, e di oziosi dediti alla crapula, e al vizio, con perniciose conseguenze a danno della Religione, e della Società; si prescrive perciò risolutamente con la presente Notificazione.

Primo. Che il numero delle Osterie, e delle Bettole di questa Città, e dei Sobborgi sia, e si intenda ristretto a quello delle legali, o si dette Campionate, in modo che abbiano alla immediata pubblicazione della presente a cessare quelle che furono arbitrariamente aperte, sotto pena, in caso diverso, di essere fatte chiudere con la forza:

Secondo. Che tutte le Osterie, e Bettole legali, e Campionate chiamate abusivamente in parte anche Locande, e che sole avranno a sussistere, debbano immancabilmente chiudersi, e tenersi chiuse rispetto alla Città due ore prima della mezza notte dal mese di Settembre sin tutto Febbraro inclusive, e alle due prima della mezza notte negli altri mesi dell'anno; e quanto ai Sobborgi, e al Territorio alle ore cinque prima della mezza notte da Settembre sin tutto Febbraro, come sopra, e negli altri mesi alle quattro prima della stessa mezza notte. In conseguenza di che dovranno essere

li-

licenziati dalle Osterie, e Bettole medesimo tutti quelli, che vi si attrovassero, a riserva dei Forastieri, che vi alloggiassero, e pernottassero, cosicchè tolto in tal modo il ricetto alla trista gente venga rimosso il pericolo di ogni inconveniente, e sinistro successo.

Terzo. Che chiunque ardisse di rendersi inobbediente, e fosse ritrovato dopo le suespresse marcate ore in contravvenzione, sarà soggetto alla multa di Lire trenta; se Particolare ivi ritrovato, e similmente l'Ostenderà soggetto a quella di sessanta Lire da essere irremissibilmente levata, e versata nel Fondo di Polizia.

Quarto. Dovranno parimenti chiudersi, e tenersi chiuse le Osterie, e Bettole nei giorni Festivi nelle ore dedicate ai Divini Uffizj, e al Sacro Esercizio della Dottrina Cristiana, non meno che tutte quelle Botteghe, che non si rendono indispensabilmente necessarie al vitto, e ai minuti consumi del Popolo. Quelle però, che tali sono comprese in esse le Drogherie, Spezierie, e Caffetterie potranno in essi giorni Festivi, e nelle suddette ore rimanere aperte, in modo per altro decente, e non pomposo, ma dovranno immancabilmente essere tenute chiuse sino ad un'ora conveniente, o sia dopo terminate le Funzioni delle Chiese, nel primo giorno delle Feste di Natale, di Pasqua,
e del.

e delle Pentecoste, e in quelli della Circoncisione, e della Epifania, e dell' Assunzione di Maria Vergine, che sono i giorni i più solenni dell'anno, sotto la pena, in caso di contravvenzione, della multa di sopra rispettivamente fissata.

Quinto. Si intenderanno parimenti inibiti nei giorni Festivi, e nelle ore dei Divini Uffizj, e della Dottrina Cristiana i giuochi, balli, suoni, ed altri simili pubblici passatempi, particolarmente nei Luoghi prossimi alle Chiese, e i contravventori andranno al caso soggetti alla suindicata fissata multa.

Sesto. Che se i contravventori saranno impotenti a pagare le multe pecuniarie, resta sostituita l'affittiva con la ritenzione in Carcere per quel tempo, che sarà riconosciuto corrispondente alla delinquenza, e similmente sarà riservato alla Regia Delegazione di Polizia di duplicare e le multe, e le pene contro i recidivi a tenore delle circostanze, e dei casi anche con l'interdire agli Osti refrattarij l'uso delle loro Osterie, e delle Bettole.

Ed affinchè nessuno possa allegarne inscienza, sarà la presente pubblicata, e affissa in questa Città ai Luoghi soliti; diffusa per il Territorio, pubblicata dai Reverendi Parrochi *inter Missarum Solemnia*, e affissa alle Porte delle Chiese per universale notizia, e per l'immane sua osservanza, re-

stan-

stando incaricato il Satellizio di invigilare per la relativa esecuzione.

Verona dalla Regia Delegazione di Polizia li 3. Dicembre 1798.

(Luigi Moccia Regio Assessore Capo del Tribunale di Appello, e Delegato .

Giuseppe Salis Segr.

Addi 5. Dicembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



IL REGIO TRIBUNALE
DI APPELLO DI VERONA.

A tutte le Prime Istanze del Veronese .

IL Regio Cesareo Tribunale Revisorio ha fatto tenere a questo Regio Tribunale di Appello il Venerato Decreto 5. Dicembre corrente del seguente tenore; cioè

5. Dicembre 1798.

Colla circolar Decretazione di questo Re-
gio Tribunale Revisorio 10. Agosto passato,
si è prescritto in esecuzione de' superiori or-
dini del Generale Governo 21. Luglio, che
tutti i Tribunali, e Giudici di Prima Istan-
za dovessero unitamente a' Rotoli delle Cau-
se devolute all'appellazione inoltrare a' Re-
gj Tribunali di Appello anche i motivi del
da loro pronunziato Giudizio, e così dalli
Tribunali di Appello al Revisorio tanto i
proprij, che quelli de' Tribunali di Prima
Istanza, qualora le Cause fossero devolute
alla Revisione, e ciò a maggior rischiarì-
mento del merito delle Cause stesse.

Benchè una tal precisione venga general-
mente osservata, pure, perchè in legal mo-
do consti che li motivi trasmessi sieno gl'
identici registrati in Protocollo, si trova
necessario di aggiungere, che la Copia di
essi motivi abbia ad avere la tratta dal Pro-
tocollo firmata dal competente subalterno
Ministro, ciò che dovrà osservarsi tanto ri-
guardo i Tribunali di Prima Istanza per le
Cause appellate, che i Tribunali di Appello
per quelle devolute alla Revisione. Codesto
Regio Tribunale di Appello si darà il meri-
to di difondere le presenti a cognizione de'
Tri-

)(171)(

Tribunali ad esso subordinati per la loro esecuzione.

Data dal Regio Tribunal Revisorio

(*Angelo Maria Priuli* Presidente.

Giannandrea Fontana Segr.

Al Regio Tribunal di Appello di Verona.

Nel mentre che questo Regio Appellatorio lo trasmette a tutte le Prime Istanze le incarica di farlo registrare negli Atti del di loro Ufficio, di prestarvi in avvenire la dovuta esecuzione, e di riscontrare sollecitamente la ricevuta delle presenti.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 10. Dicembre 1798.



LI PROVVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

DOvendo sortire la sua esecuzione l'espedito con riveribili Lettere del Regio Tribunal Revisorio di Venezia 28. Novembre

Y 2

de-

decorso comunicato a questo Generale Consiglio all'effetto, che per ora e fin a nuove superiori deliberazioni abbia a procedere una qualche modificazione sul complesso della provisionale Tariffa pubblicatasi in Verona li 29. Maggio decorso, si fa col mezzo del presente intendere, & in dovuto adempimento delle prefatte riveribili Lettere espressamente si ordina.

Che da ora in avvenire, e fin a tanto che venga dall'Autorità superiore dell'Imperial Regio Governo Generale altrimente deliberato solo aver debbano effetto, fra le Tasse fissate nella suddetta provisionale Tariffa 29. Maggio decorso, quelle, che riguardano Atti di nuova istituzione, e dipendono dall'attuale sistema giudiziario, dovendo per gli altri atti di qualunque genere, che sono conformi alli praticati nell'Epoca 1796., esigersi le Tasse nelle sole identiche misure, che nell'Epoca stessa erano limitate dalle Tariffe in allora vigenti.

Chiunque però esercente nel Foro, e che avrà titolo di esigger Tasse per qualunque maniera di Atti, o Sentenze, dovrà intieramente conformarsi a quanto viene in ordine all'enunziate riveribili Lettere col presente prescritto, volendosi totalmente escluso qualunque arbitrio, sotto l'alternativa, in caso di scoperta prevaricazione di qual si sia esercente, e di quelle correzioni, che saranno

conosciute convenire a' termini di giustizia alla qualità della colpa, ed alla persona che si trovasse in contravvenzione.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso giusta il solito, e diffuso anche in tutte le Terre, e luoghi del Distretto, onde a riportar abbia così in Città, come nelli Vicariati, e Giurisdizioni la sua piena osservanza. In quorum fidem &c.

Verona 9. Dicembre 1798.

(Alessandro Co: Lando Proveditor.
(Giovanni March. Sagramoso Capo del
Cons: loco ec.

Il Cancell. del Gen. Cons.

Addi 10. Dicembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.

LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

E per essa li Nobili e Magnifici Signori

PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE ecc.

Incaricati espressamente li Macellarj in Città di ritenere tutti intieramente li Sevi a comodo e beneficio della medesima per convertirli all' uso, e costruzione delle Candelle, o consegnarli con pontualità alli Fabbrikatori delle medesime, mentre questa Presidenza riconosce da replicate prove nello sfregio della disciplina antica, e vigente all' Epòca primo Gennaro 1796. il danno occasionato all' interesse del Popolo, delibera di pubblicare a freno di un tanto disordine.

Che non possa alcun Esercente l'Arte del Macellajo in questa Città, o altra Persona di che condizione esser si voglia in modo alcuno, o altri in loro nome, sotto qualunque pretesto mandar, o ispedir Sevo di qualunque sorte fuori della Città in pena di D. 50. per cadauna contravvenzione, che saranno devoluti alla Fabbrica delle Regie Caserme, restando libero l'adito a chi che sia
di

di accusar, e denonziar per via secreta la trasgressione con sicurezza di riportare in premio la Mercanzia, che s'intenderà perduta, o il tratto della medesima a libero suo volere.

Li Sevi sottratti da questa Città clandestinamente colti per via anco in picciola quantità saranno perduti di Contrabbando con gli Animali, e Barche, che li trasportassero, e contro li Conduttori e Barcaroli che riceveranno, e favoriranno il Carico, si procederà pure con formazione di rigoroso Processo sopra denonzie secrete, dietro l'espedizione del quale si risserva la Presidenza nostra a tenor de' Casi le opportune determinazioni.

Saranno obbligati li Macellarj di portar alla Camera della Presidenza nostra di Mese in Mese nota giurata de' loro Sevi, che ritenevano per uso e costruzione delle Candelle; e volendo farne vendita ad altri Fabbricatori denunziare li nomi delli Compratori del Sevo medesimo, con la precisa quantità consegnata per l'effetto suddetto, in pena mancando della perdita del Sevo, che si ritrovasse mancante della prescritta notifica dovunque esistesse.

Chiunque intenderà occuparsi della Fabbrica delle Candelle di Sevo, debba comparire nel termine di giorni tre dalla data del presente Ordine a darsi in nota al Regio Ufficio della Presidenza nostra coll'obbligo di farne nel-

nella possibile maggior quantità in relazione alla propria quantità de' Sevi, o degli acquisti verificati de' medesimi paesi alle pubbliche osservazioni, e della miglior qualità di Sevo, pure allontanata ogni malizia, e venderle al prezzo che sarà loro dalla Tariffa prescritto, ferme nel proposito le prescrizioni stabilite dall' altro Proclama nostro 4. Giugno prossimo passato all' Articolo XI. per li defraudi nelle vendite; non potendo farne alcuna benchè minima estrazione senza una formale Licenza sottoscritta in qualche caso da tutto il Corpo rappresentativo la Presidenza nostra, sotto le stesse pene cominate per l' estrazione de' Sevi.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, ed affisso a' luoghi soliti, non che consegnata Copia alli Custodi delle Porte per la sua esecuzione,

Padova dall' Offiz. sudd. li 11. Ottobre 1798.

(Niccola Mussati Presidente.
(Francesco Venezia Presidente.
(Antonio Marchetti Presidente.

Gio: Battista Foppa Segretario.

Adi 12. Ottobre 1798.

Fu pubblicato in Padova il presente Proclama per pubblico Trombetta a' luoghi soliti, e con le forme solite &c.

IL

IL REVERENDO
CLERO DI PADOVA,

e per esso

Li Presidenti all'Esazione della Gravezza
Temporaria.

Essendo autorizzato il detto Reverendo Clero, e sua Presidenza con Decreto 14. Settembre decorso dalla Regia Commissione Camerale comunicato con rispettabili Lettere di questa Deputazione Attuale Rappresentante il Consiglio Generale di Padova de di 17. Settembre suddetto, a far il solito Gettito corso negli anni 1796., e 1797. delle Gravezze temporarie al detto Clero incumbenti, e la consecutiva sua Esazione dagl'Individui componenti l'Estimo del Clero stesso, onde supplire agli Aggravj, ed Affrancazioni a detto Clero spettanti in virtù de' Decreti dell' Ex Senato 29. Maggio 1793., e 6. Ottobre 1796. ne' modi e forme in essi Decreti espresse.

Restano perciò avvisati tutti, e cadauno de' Contribuenti all' Estimo predetto, che la sopradetta Esazione si farà in Dono per li Mesi di Ottobre corrente, e Novembre, e

vol. II. N.º XXIII.

Z De-

Decembre prossimi venturi, spirati li quali, li Difettivi incorreranno nella solita pena, e saranno contro di essi praticati li Sequestri, e le relative esecuzioni ne' predetti Decreti stabilite. Tanto ec.

Padova dalla Cancellaria del Reverendo Clero li 12. Ottobre 1798.

(Marco Regolo Sambonifacio Arciprete
Presidente .

(Alvise Bottelli Parroco Presidente .

(Antonio Castellan Massaro della Congregazione de' Parrochi , e Presidente .

Domenico Dott. Celega Cancelliere .



LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova .*

AD onta delle discipline vigenti all'Epoca Primo Gennaro 1796., e richiamate alla loro osservanza, non che delle posteriormente pubblicate all'Editto 6. Febbraro decorso riguardo al buon ordine, ed alla Polizia della Città per comodo della Popolazione, e pubblico decoro, vedendosi per la
mag-

in maggior parte trascurata l'esecuzione delle medesime è divenuta questa Attuale Deputazione all'estesa dei seguenti Capitoli, i quali comprendendo tanto le prime, che le posteriori sopra enunziate providenze nell'argomento, dovranno essere immancabilmente osservate:

I. E' vietato l'ingombro di qualunque Strada rotabile, Portico, o altro Pubblico Luogo con Rovinazzi di qual si voglia natura, ed ogni altra cosa che difficoltar potesse il libero passaggio, o disdica alla Polizia:

II. Sarà obbligo dei Proprietarij ai quali appartengono di farli tradurre a proprie spese, dentro giorni otto dalla pubblicazione del presente, in uno dei tre luoghi, che si assegnano a contenerli, e sono la Piazza della Colonna a S. Sofia, quella vicina a Codalonga, ed il Prato della Vale nel sito destinato da quella Nobile Presidenza, colla quale doverassi andare d'intelligenza al caso di trasporti. Lo stesso dovrassi eseguire anco pei Rovinazzi, che si accumulassero in seguito per ristauri o nuove fabbriche.

III. Li Nobili Cavalieri di Comun sopraveglieranno all'esecuzione di questo ordine, i di cui inobbedienti saranno soggetti alla pena fissata fin dall'Epoca 1796. di D. 25. correnti.

Z 2

IV.

IV. Sarà obbligo della Fraglia dei Boari il trasportar dalle pubbliche Strade, dove si ritrovassero dei Rovinazzi colà riposti quasi da tempo immemorabile per mal introdotti abusi, a quei luoghi, che dalli Nobili Cavalieri di Comun verranno indicati.

V. Sarà vietato a chiunque il transitare sotto i Portici, Marchiappiedi, Selciati cort Cariole, Ruote di qualunque sorte, Carni, e Pelli fresche, Tavole, e tutto ciò in fine che può impedire il libero passaggio delle persone sotto la pena di L. 3:— da essere sul momento levata, ed applicata a beneficio dei Ministri di Polizia, i quali saranno attenti a quei disordini che potessero accadere contro questa prescrizione, e ne avvertiranno sul momento li suddetti Cavalieri di Comun per gli effetti di Giustizia.

VI. Richiamando pure alla loro osservanza gli antichi metodi, i quali davano l'obbligo di mantenere, ed accomodare i Portici, e Selciati alli Proprietarij degli Stabili contigui; si ordina che dentro lo spazio di giorni otto, da computarsi dal dì della pubblicazione del presente, debbano avere acconciati i loro Portici, che fossero sconessi, e pericolosi, e non obbedendo a questo ordine, saranno obbligati a supplire alla spesa del riattamento, che verrà incontrata dai Nobili

bili Cavalieri di Comun, i quali sono incaricati di farlo eseguire in tal caso. E qualora le Case fossero affittate, l'Affittuale avrà il diritto di ritenersi nel pagamento degli affitti al Proprietario la summa a tale oggetto esborsata.

VII. Sarà dovere inoltre dei Bottegaj, e Proprietarij degli stabili d'ogni genere, di tenere i loro Portici, e Marchiappiedi mondi da qualunque sozzura, proibendo a chiunque il gettare immondizie, acqua, ed altra cosa qualunque siasi in sulle pubbliche Strade, dietro anche alle disposizioni manifestate li 29. Gennaro passato per comando del Nobile Generale Baron di MITTROWSKY, su di che invigileranno li suddetti Cavalieri di Comun, per allontanare le contravvenzioni.

VIII. Si proibisce egualmente a chicchessia d'ingombrare i Portici, e Selciati con Banchi d'Artefici, o Venditori di qualsiasi Merce, particolarmente a tutti quelli che hanno Bottega, e Casa in Città venendo loro concesso soltanto di far mostra delle loro Merci in fronte delle loro Botteghe o Case d'abitazione fra colmello, e colmello, onde non impedire il passaggio relativamente alla larghezza, o ristrettezza dei Portici.

IX. Se vi fossero poi Forestieri non accasati in Città, Venditori di Galanterie, ed
ab

altre Merci, prima di esporre i loro Barichi, dovranno presentare alli Nobili Cavalieri di Comun la licenza ottenuta dal competente Offizio di Polizia, indi il Mandato di pratica; che viene rilasciato dalla Nobile Presidenza alle Vittuarie; per poter poi dalli detti Cavalieri di Comun essere assegnato il Posto, che crederanno convenire, e meno incomodo al transito.

Ed il presente sarà stampato; pubblicato; e diffuso nei soliti Luoghi per la sua esecuzione.

Padova dalla Deputazione suddetta li 15.
Ottobre 1798.

è Pietro de' Dottori Sanson Deputato Delegato, e Colleghi.

Francesco Santagnese
Dott. Cancelliere dell' Inclita Città
ossia del Consiglio Generale.

NO.

X 183 X

NOTIFICAZIONE,

LA DEPUTAZIONE ATTUALE.

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

L Nerendo al Decreto dell' Imperiale Regio Magistrato Camerale del giorno di jeri sull' istanza della Patrizia Famiglia Cavalli

Fa pubblicamente intendere e sapere

Che resta accordato alla Famiglia suddetta di tener esposta nei giorni di Mercato del quale è in Possesso nella Villa di Breseo in questo Territorio una Bandiera dal levar del Sole fino all' ora di Terza, perchè nel frattempo gli Incettatori, e Monopolisti non possano eseguire veruna provvista sul detto Mercato; in pena ai medesimi al caso di contravvenzione di Lire 25.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa sul luogo, e dovunque occorresse, In quorum &c.

Padova li 13. Ottobre 1798.

{ Alvise Camposanpiero Deputà, e Colleghe.

Il Cancellier Allegri.
STRI-

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

DOvendosi effettuare alcuni Lavori negli Argini della Brenta sulle Riviere interne di questa Città denominate di S. Agostino, e S. Benedetto, ne' quali vi è compresa anche la Condotta, e disposizione in Scogliera de' Sassi di Lispida, o di Monselice: Rende noto a qualunque volesse applicare all'impresa, che nel giorno di Lunedì sarà li 22. corrente, verrà questa Deputazione alle ore undeci della mattina deliberata l'impresa al minor offerente, che non superi la summa del Fabisogno del Capitano Ingegnere Letter.

Avvertendo a lume de' Concorrenti, che presso il Ministro nostro alle Acque si trovano le Condizionali sulla norma delle quali dovranno essere effettuati li Lavori nelle indicate situazioni. Sic &c.

Padova 16. Ottobre 1798.

(Pietro de' Dottori Sanson Dep. Del., e Coll.

Giuseppe Cassinis Segr.
LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova

E per essa li Nobb, e Magnif. Signori

PRESIDENTI ALLE VITTUARIE ec.

RIconosciuta l'utilità del provvedimento statuito dal Capitolo del Collegio de' Spicieri e Droghieri di questa Città con la Parte presa a pluralità di Voti fin sotto li 13. Ottobre 1770, avvalorata con Atto della Rappresentanza pubblica di quel tempo indi con Sovrano Decreto 9. Dicembre 1773. richiamata ad inviolabile e perpetua esecuzione sull'esempio di quanto fu prescritto per altre Città di questa Provincia relativamente alla proibizione degli abusivi Regali; Si fa col presente Proclama universalmente intendere, e sapere.

Che non vi sia alcun Individuo componente il sopracennato Capitolo di Spicieri, e Droghieri, che alla ricorrenza delle Feste Natalizie, o in qualunque altro tempo dell'anno, ardisca nè per se, nè per interposte persone, di fare sotto qualsivoglia colore, o pretesto, Donativi, o Regalie di sorte alcuna agli Avventori delle rispettive Botteghe,

vol. II. N.º XXIV.

A a

o Ne

o Negozi, con notabile pregiudizio degli altri Individui, in pena di Ducati cento, applicabili per metà a beneficio del Collegio, e l'altra metà ad arbitrio della Giustizia, come pure di altre maggiori, anche affittive, avuto riguardo alla qualità dell'inobbedienza, e del Trasgressore.

Per agevolarne la scoperta, oltre il preciso debito che s'ingionge agli attuali Priore, e Bancali, e loro successori pro tempore d'invigilare per la puntuale esecuzione di detta Parte, resta libero l'adito a chi che sia di accusar e denonziar per via secreta la Trasgressione, onde provata legalmente la colpa abbia l'inobbediente a soggiacere irremissibilmente alla suespressa pena.

Ed il presente a tutte Spese dell'Arte sia stampato, pubblicato, e diffuso a chiara intelligenza d'ognuno, onde riporti in ogni tempo la più esatta osservanza. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle V.V. ec. li
20. Ottobre 1798.

- (Nicola Mussati Presidente .
- (Francesco Venetze Presidente .
- (Antonio Marchetti Presidente .

Gio: Battista Foppa Segr.

LA

LA DEPUTAZIONE MILITARE

DI PADOVA.

TErminando colla fine del corrente Ottobre l'anno Economico Militare 1798, e non dovendo rimanere resti de' Conti, e consegne illiquidate, per mantenere il buon ordine che deve inalterabilmente permanere negl'affari Militari; si notifica al Pubblico, in uniformità alle Prescrizioni dell'Imperial Regia Cancellaria di Provianda del dì 12. corrente quanto segue.

Tutte le Quietanze Militari, ricevute di Magazzino, od altri certificati di Consegne fatte dal primo dello scorso Maggio a tutto Ottobre, che per anco esistessero presso le Comunità, o Particolari del Distretto Padovano, dovranno entro il presente Mese inamancabilmente prevenire a questa Deputazione per le liquidazioni, e relativo pagamento.

In caso contrario, e trascorso il giorno 31. Ottobre per quelli della Città ed il 5. Novembre per quelli del Territorio, non si ammetteranno più scuse; e quelle Quietanze, che contro ogni aspettativa ritardassero saranno direttamente annullate, ed introitate a Prò dell'Erario.

Quegl' individui che hanno consegnate

A a 2

Gra-

Granaglie, ed altro, alli due Magazzini di Montagnana, e di Este, dovranno ultimare li Conti con quel Magazzino Figliale di Este diretto dal Signor Ufficiale STEHR, al più lungo sino li 3. del prossimo Novembre. Lo stesso dovrà succedere per il Magazzino Figliale di Mestre col Signo Ufficiale MAULLER in Mestre ec.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso nella Città e Provincia a comune, ed universale intelligenza, e perchè non venghi allegata ignoranza ec.

Padova data dalla Deputazione suddetta li 20. Ottobre 1798.

(Gianfrancesco Bia Presidente alle Sussistenze Militari .

Dallalibera Segr.



LA DELEGAZIONE DI PULIZIA

D I P A D O V A .

Trovando necessario per la differenza della Stagione di stabilire in modo diverso da quanto fu prescritto col Proclama 25. Maggio scaduto le ore pomeridiane, ch'esser

ser devono di rispetto per il Culto Divino, ordina, e risolutamente comanda.

Primo. Che nelle Domeniche, ed altri, giorni Festivi tutte le Osterie, Bettole, Locande, e Botteghe di qualunque sorte, non comprese le Medicinali, tanto di questa Città, quanto di cadaun luogo della Provincia debbano esser chiuse, allorchè nelle rispettive Parrocchie si daranno i segni della Dottrina Cristiana, e star chiuse continuamente sino al compimento della Dottrina, e delle susseguenti Sacre Funzioni.

Secondo. Nell'intervallo medesimo s'intenderanno interdetti anche sulle Strade, e nelle Piazze li posti fermi di Fruttajoli, ed altre Vittuarie, nonchè li suoni, li canti, li giuochi, e qualunque altro chiasso, divertimento, e spettacolo, come distrazioni alle Chiese.

Terzo. Mentre sono chiuse, come sopra, le Osterie, le Locande, e le Bettole, dovranno anche i particolari cessare nelle proprie Cantine dal vender Vino al minuto, affinchè lo scandalo escluso da un luogo non subentri in un altro.

Quarto. Non s'intenderà però derogato col presente alla pia costumanza di tener chiuso, come si deve, e si vuole, nelle grandi Solennità della Chiesa per tutto il corso del giorno.

Quinto. La pena dei trasgressori Osti, Locan-

candieri, Botteghieri, Fruttajuoli, e Particolari sarà di Duc. 20. correnti per volta, e degli altri, che fossero trovati chiassar, e giuocar sulle Strade, e nelle Piazze, di Arresto personale, di che s'incaricano li Ministri Inspettori della Città, e Provincia, ben certo l'Uffizio, che per l'esatto adempimento di quanto si ordina saranno pur vigili li rispettivi Giudici Locali Deputati di Polizia, non che li Vicarj nella propria Giurisdizione, ai quali tutti sarà trasmesso il presente Proclama per la sua formale pubblicazione.

Padova 26. Ottobre 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.)

Giuseppe Galvan Segr.



NOTIFICAZIONE.

ESSendo stato deliberato dalla Regia Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze con Decreto de di primo Ottobre corrente a Vincenzo Lama qu. Andrea il Dazio del Pesce, Dolce, ed Anguille tratto da qualunque luogo per questa Città di Padova, e suo Territorio unitamente all'altro
del

(191)

del Pesce Dolce Padovano colle Leggi, discipline, e Tariffa vigente all'Epoca primo Gennaro 1796., la Reg. Intend. Provinciale

FA S A P E R E

Che debbasi in avvenire a norma del Decreto stesso riconoscere esso Vincenzo Lama per Abboccatore investito della Esazione del Dazio medesimo, e che in relazione al prescritto dalle Leggi sarà proceduto ne' casi di rilevata contraffazione .

E la presente sarà stampata, e pubblicata in questa Città, e nella Provincia in tutte le Piazze soggette al detto Abboccamento per comune notizia, onde non possa venire addotta inscienza .

Padova dall'Intendenza Provinciale delle Imp. R. Finanze li 26. Ottobre 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente .

LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova

E per essa li Nobili Signori

SINDICI GOVERNATORI DI QUESTO
S. MONTE DI PIETA'.

VEduti li Decreti dell'Imperial Regio Governo Generale ordinano che ne sia fatta la Stampa, e pubblicati ovunque occorresse ad universale notizia, e per la sua esecuzione. In quorum &c.

Padova li 26. Ottobre 1798.

(Pietro de' Dottori Sanson Dep., e Coll.

Il Cancellier Allegri.

VENEZIA 22. Ottobre 1798.

IMportando che conciliati restino li dovuti riguardi del Regio Erario colla tranquillità, e contentamento de' Sudditi, l'Imperial Regio Governo Generale a dichiarazione del Decreto 31. Luglio prossimo passato della

ccs-

cessata Regia Commissione Camerale, viene perciò a prescrivere che li Ministri delli Monti di Pietà debbano solamente far tenere la notizia alli Deputati al Quintello, ossia Tassa sull'eredità de' Depositi de' Capitali relativi a Testamenti, Successioni, e Donazioni, onde possano questi entro il corso di ventiquattro ore, non più divenire ai metodici atti cauzionali per garanzia del Pubblico interesse, avvertindo, che per ove mancassero i Deputati medesimi ed esistessero Monti sarà destinata già Persona investita della occorrente facoltà per ricevere la surriferita notizia

Per Ordine del Sig. Comandante Generale

PELLEGRINI R. Commissario.

Busenello R. Segr.

Alli Nobili Deputati di Padova.

VENEZIA 22. Ottobre 1798.

ALI' oggetto giustamente pressante che possa supplirsi alle angustie di codesto Santo Monte di Pietà deviene l' I. R. Governo Generale ad accordare il permesso richiesto dalli Nobili Deputati Attuali Rappresentanti.

vol. I I. N.º XXV.

Bb

il

il Consiglio Generale di Padova di poter prendere a censo la somma di Ducati trentamille, con questo però che dei Capitali che per formare la somma stessa prendessero a censo, questo non abbia ad eccedere il 5. per cento; e che prese sieno le opportune misure, affinchè l'affrancazione di essa eseguita venghî, in quel periodo di tempo, che coi capitalisti sarà per essere convenuto, e stabilito.

Per Ordine del Sig. Comandante Generale

PELLEGRINI R. Commissario.

Busenello R. Segr.

Alli Nobili Deputati di Padova.

*Lorenzo Gio: Giorgio Franzago
Canc. del S. Monte di Pietà di Padova ec.*

LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

E C I Ò

IN Ordine al Decreto 29. dello scaduto Ottobre dell' Imperiale Regio Magistrato Camerale

Fa pubblicamente intendere, e sapere

Che affine di facilitare, come ben importa ai riguardi del Regio Governo, le riscossioni dei decorsi per conto Tassa sull' Eredità, e dilatare nella Terra-Ferma le pratiche di Venezia. Si dichiarano assolti dalla Pena col beneficio del Don li debitori arretrati, che avessero abusato dell' indulto delle Leggi 1752. 13. Aprile, e delle prescrizioni dei Capitoli Generali nei casi da esser contemplati, qualora però verificchino i loro pagamenti nel periodo di un mese dalla data del Proclama prescritti; coll' espressa condizione che al caso di un' ulterior ritardo nell' adempiere ai pagamenti stessi s' intenderranno quelli, che non vi avessero supplito entro lo spirato Ottobre decaduti dal beneficio, e soggetti a contribuire l' intiera

B b 2 im-

imposta dai metodi , e regole sussistenti all'Epoca 1796.

All' Esattore impiegato resta assicurata l'utilità del solo 5. per cento sul netto ritratto , autorizzandosi l' Anziano fra' Deputati Rappresentanti questo General Consiglio a procedere verso i contumaci coi legali sequestri , riservato sempre alli debitori l' adito di poter ricorrere , se si sentissero aggravati , all' Imperiale Regio Magistrato Camerale .

A schiarimento poi del Proclama 22. Luglio decorso , che attribuisce all' Anziano già detto ciò che all' Epoca 1796. spettava al Pubblico Rappresentante a tenor delle Leggi sul proposito , sarà della di lui competenza ricevere dalle Parti il giuramento sulle facultà de' Testatori , ed a convenire dell' appostazione del debito coi metodi dell' Epoca di sopra espressa ; appostazione che non dovrà avere il suo effetto , se non sarà approvata dall' Imperiale Regio Magistrato Camerale .

Perciò convenendo a riparo de' gravi disordini invalsi nell' Amministrazione di sì fatta azienda , e de' quali si fa menzione nel prelodato Decreto 29. Ottobre scaduto di quella Autorità , che anco l' Anziano de' Deputati medesimi sia al fatto di quanto andasse emergendo relativamente a questo Articolo , restano incaricati li Pubblici Notaj ,
che

che al caso di presentare al Ministro alle 5. per cento le Copie de' Testamenti, Donazioni, e Carte tutte, che trasferiscono Dominio, o recano altrui qualche beneficio, abbiano contemporaneamente a produrre all' Anziano medesimo un Elenco di tutte le disposizioni soggette a Tassa sopra l'Eredità, e così li Ministri agli Offizj Civili l'altro d'ogni notificabile successione intestata sotto quelle stesse pene comminate agli uni, e agli altri, allorchè mancano della presentazione dell' intiere copie dovute all' Offizio del Deputato alle 5. per cento.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e circolarmente diffuso nella Provincia a notizia universale, e per l'inviolabile sua esecuzione.

Padova li 2. Novembre 1798.

(Pietro de' Dottori Sanson Deputato Delegato, e Colleghi.

Il Cancellier Allegri.

LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova,

E per essa li Nobb., e Magnif. Signori

PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE.

A Divieto de' disordini, e de' pregiudizj, che furono conosciuti giornalmente succedere dalla moltitudine di persone, che si fanno lecito di portarsi alle Porte di questa Città per comprar, ed anco altri per far Sensarie d'Animali Porcini, ed altri Comestibili attinenti alla Professione de' Casolini, che incariscono li prezzi per non lasciar condurre gli Animali, e gli altri Comestibili nel Prato della Valle, ed altri luoghi destinati, difficolando la realtà de' prezzi, che devono essere notificati alla Presidenza nostra alle Vettovaglie per dar metodo alli Calamieri, che a' suoi tempi devono essere stabiliti.

Viene ordinato in relazione alle Leggi e pratiche vigenti all'Epoca 1796. espresse nelle discipline promulgate in detta materia 29. Ottobre 1768. 12. e 14. Dicembre 1769. del N. H. Giulio Antonio Contarini
fu

fu Podestà, V. Capitanio decretate dalla Sovrana Autorità li 31. Gennaro susseguente.

Che alcuno, quantunque sia Casolino, nè chiunque altro si sii non ardisca di portarsi alle Porte, nè fuori delle stesse, nè alle Barche a far Sensarie, e nemmeno a comprar Mercanzie di detta natura, ma debbano liberamente lasciar introdur, cioè gli Animali Porcini nel Prato della Valle, e gli altri Commestibili ne' luoghi soliti rispettivamente in pena giusto le Leggi, onde abbiano luogo li legali Contratti da eseguirsi dalli Senseri idonei riconosciuti dalla Presidenza nostra, e muniti del legale Mandato alli medesimi rilasciato coll'obbligo della deposizione de' prezzi nell'oggetto d'ispezione nostra, e di bene di Popolo. Tanto &c. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie
li 2. Novembre 1798.

(Niccola Mussati Presidente.

(Francesco Venetze Presidente.

Gio: Battista Foppa Segretario.

Adi 3. Novembre 1798.

Fu pubblicato in Padova il presente Proclama per pubblico Trombetta a' luoghi soliti, e con le forme solite &c.

LA

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

COmpiacendosi dell'utile effetto delle sue disposizioni dirette colla Libertà dallo smercio a migliorare il destino di questa diletta Popolazione nell'acquisto minuto delle Carni, e secondate dall'approvazione del Regio Cesareo Governo, non vuol negligere in pari tempo la sicurezza del provvedimento del genere raccomandata egualmente al suo cuore, che la moderazione del prezzo. Costante però questa Deputazione Attuale nella massima *di concorrere ad un dato provvedimento* per oggetti di pubblico bene, trova conferente all'interesse de' Cittadini estendere la sicurezza almeno alle misure integrali de' consueti consumi. Quindi confermando le disposizioni suddette già pubblicate colle Notificazioni 7. e 15. del Mese di Maggio prossimo passato quanto all'accomunata permissione di far Carni, non circoscritta a numero nè a figura, resta la Libertà medesima richiamata ad un'ordinato sistema, e disciplinata all'oggetto di tranquillare le applicazioni nostre sopra tutti i rapporti del geloso argomento, e quindi si prescrive internamente.

I. Che

I. Che tutti gli esercenti la minuta vendita delle Carni, e qualunque altro volesse applicarvisi, debbano nel termine del corrente Mese comparire personalmente alla Camera della Presidenza nostra alle Vettovaglie, ed ivi dare in nota i proprj nomi, cognomi, abitazione, bottega, e stazio, onde colla nozione delle Persone abbiano luogo gli effetti di buon Governo, e le discipline che s'istituiscono; avvertendosi, che per ora siffatte Notifiche non saranno accettate che di mesi sei in mesi sei.

II. A chiunque aggrada di occuparsi nel mestiere suddetto resta notiziato, ed ingiunto il dover dichiarare nella stessa occasione per quanto tempo si vuole obbligare all'esercizio suddetto, non che la misura del consumo, che vuole addossare a debito della sua Bottega, o stazio di settimana in settimana, *salvi i Regj Tributi, e discipline Daziali nel proposito*; e ciò per riconoscere dal cumulo degl'industriosi esercenti, e dalle contratte obbligazioni la forza Economica della Città sopra questo principal ramo di sussistenza, e per *prender sopra il risultato di tali nozioni quelle misure che saranno credute convenienti*.

III. Sarà istituito un registro apposito de' li Nomi notificati, e delle obbligazioni incontrate, contrapponendo in esso settimanalmente il peso delle Carni smerciate a cre-

dito di cadauna persona obbligata col fondamento delle Fedi, e Registri del Pubblico Pesador *del Macello*; con dichiarazione che li difetti di quantità verificati eventualmente nella prima settimana si riporteranno a debito del Commertiante nella seconda, purchè dentro il mese resti pressochè pareggiato il consumo.

IV. Chiunque mancasse mai in alcun tempo al promesso consumo, s'intenderà rimosso per sempre dalla bottega, o stazio, che esercitasse, ed aver rinunziato per fatto proprio della Vendita delle Carni Bovine.

V. Si rende nota la Munifica concessione dell' Augusto Nostro Sovrano pubblicata già colla Notificazione 17. Agosto della R. Intendenza Generale, e comunicataci col recente Decreto dell' I. R. G. Generale 18. Ottobre scaduto della estrazione de' Bovi dall' Ungheria, e stati Ereditarij di S. M. a soccorso delli riconosciuti bisogni di questo nuovo felicissimo suo Dominio; estrazione che nelle misure proporzionate ai bisogni medesimi sarà accordata ai Provveditori, o Particolari dietro gli attestati da esibirsi agli Offizj de' Confini dei Magistrati, e Delegati delle Provincie rispettive.

Quanto all' introduzione promossa delle Carni morte in Città per la vendita, essendo le stesse soggette di loro natura a quest' Ufficio di Sanità per gl'immediati rapporti del-

della gelosa materia, non potranno essere licenziate col pubblico importo, nè esposte sopra alcun Banco, o Bottega a meno che ottenuto non abbiano li Proprietarj di dette Carni un Mandato a stampa de' Nobili Proveditori all' Uffizio suddetto permissivo la vendita delle medesime.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso, non che diffuso per la sua esecuzione.

Padova li 13. Novembre 1798.

(Pietro de' Dottori Sanson Deputato Delegato, e Colleghi.

Il Cancellier Allegri.

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova

E per essa li Nobb. e Magnif. Signori

PRESIDENTI ALLE VETTOVAGLIE
E BIADE

*In Materia de' Diffettivi per le Condotte
de' Formenti d'Obbligo.*

DAlle estese diligenze sopra i pubblici Registri di questo Regio Ufficio rilevandosi non indifferente il difetto dell'introduzione in Città delli Formenti d'Obbligo tanto della prima Rata maturata in Agosto, quanto della seconda spirata in Ottobre prossimo passato, è chiamato il dover nostro a praticare i soliti sistemi perchè non manchi il giornaliero provvedimento a questa Città, e quindi ad eccitare tutti li Diffettivi col presente Avviso, dopo il quale non potranno dolersi, che della propria inobbedienza incorrendo nelle pene dalle Leggi cominate contro i medesimi.

Che quelle Dite, le quali sono in difetto

to

to di tutta, ovvero di porzione della prima, o della seconda Rata debbano immancabilmente supplire coll' effettiva introduzione in Città del Formento, cui sono obbligate, dentro il Mese corrente di Novembre, che rimane loro assegnato dalla Presidenza nostra, altrimenti senz' altro avviso passerà irremissibilmente al lievo delle pene ordinate contro chiunque.

E la presente sarà stampata, pubblicata, ed affissa in questa Città, non che spedita circolarmente acciò passi ad universale notizia. In quorum &c.

Padova dalla Presidenza alle Vettovaglie
e Biade li 12. Novembre 1798.

(Niccola Mussati Presidente.

(Francesco Venezia Presidente.

(Antonio Marchetti Presidente.

Gio. Battista Foppa Segr.

Addi 14. Novembre 1798. Fu pubblicata la presente Notificazione per pubblico Trombetta a' luoghi, e con le forme solite &c.

MA-

MANIFESTO AL PUBBLICO

Per il Teatro Nuovo.

STabilite con intelligenza di chi comanda alcune Feste da Ballo in questo Teatro Nuovo, dietro alla notificazione dell' antecedente Manifesto, resta quindi fissata anco la giornata di Sabato sarà li 17. del corr. Novembre alle ore otto Pomeridiane con le divise infrascritte discipline per l' esatta loro osservanza.

Cadauna Festa sarà aperta con una sola Contradanza, indi si passerà ad un' ora di Minueti, poscia altra ora di Contradanze, Balli Tedeschi, ed altri Balletti, e così successivamente il restante della Festa; previo però sempre, fra li Balli un conveniente riposo alli Suonatori.

Per allontanare ogni confusione, ed irregolarità, e perchè tutto proceda con reciproca soddisfazione, anche per ordinare l' Orchestra, soprintenderà a cadauna Pubblica festa, uno de' Nobili Presidenti del Teatro, mentre se v' accaderanno disordini, ed ingrate emergenze, il suddetto Nobile Presidente potrà prestarsi alle opportune instantanee providenze, ed ordinare con intelligenza del Signor Ufficiale d' Ispezione tutto ciò che fosse opportuno alla quiete, e alla decenza del
Pub-

Pubblico Luogo, sempre che non fosse adetto al Militare, soggetto alle competenti Autorità .

Restano confermate le antecedenti discipline della proibizione della Maschera, del fissato pagamento di Lire due alla Porta tanto gli Accordati dell'Opera Buffa, quanto gli altri tutti indistintamente pagaranno Lire due per indi entrare in Parterre, o sul Palco Scenario a piacere, e ammessi soltanto quelli che saranno decentemente vestiti .

Padova li 14. Novembre 1798.

- (Gio: Battista Giusto Co: Bolis Presidente Cassier .
- (Gio: Battista Scudelanzoni Presidente .
- (Giulio Cesare Co: Dottori Presidente .

Andrea Dorigbello
Nodaro Coll. Cancellier .



NOTIFICAZIONE.

AMministrandosi per Regio Conto il Dazio delli soldi tre per libbra con li suoi aggjontj sopra l'Olio di Olivo nativo del Terri-

ritorio Padovano, si fa perciò noto, che tutti li Possessori, ed Esercenti Torcoli in questa Provincia Padovana, non che gli Raccoglitori di un tal genere debbano nel termine di giorni otto dopo la data della presente comparire a questa Regia Intendenza Provinciale, o al Regio Ricettore di Finanza loro più vicino per stabilire gli Accordi, per questo solo anno, che saranno di Giustizia in riflesso alla quantità dell'Olio spremuto, e colla esatta, ed integrale esecuzione delle discipline, e prescrizioni tutte contenute nelli Capitoli del Dazio stesso 3. Ottobre 1776. a norma de' quali;

„ I. Tutti quelli, niuno eccettuato che
„ hanno Olivari nel Territorio Padovano,
„ e che raccolgono Pomelle per far Olio
„ dovranno subito raccolte darne in nota la
„ quantità con Polizza giurata alla Regia
„ Intendenza Provinciale, non potendo alcuno sottrarsi dall'obbligo di Essa Notificazione sotto qualunque pretesto, nè esimersi dal pagamento del Dazio limitato dalla Pubblica Autorità a tre soldi per libbra di Olio, e di più a soldi dieci per libbra sotto pena di Ducati 25. effettivi a cadaun Contrafacente, preservandosi però la introdotta pratica degli Accordi.
„ II. Non potranno da verun Proprietario venir torcolate le sue Pomelle, se non saranno rispettivamente state raccolte
tut-

„ tutte quelle di sua ragione dichiarandosi
„ di Contrabbando le altre spettanti al me-
„ desimo che venissero trovate sugli alberi
„ dopo la Torcolatura predetta, e così, non
„ dovrà, chi si sia dar principio alla Maci-
„ na del proprio Frutto in Pestrini Torchj,
„ Mezze Tine, o altri instrumenti, che
„ possedesse da spremere Olio, se non avrà
„ prima dato in nota come sopra il luogo
„ preciso in cui volesse spremere.

„ III. Quelli parimenti, che vorranno
„ condurre in altri Territorj le Pomelle
„ raccolte nel Territorio Padovano, non
„ potranno farlo senza denunziarne prima
„ la vera quantità alla Regia Intendenza
„ Provinciale, supplendo al dovuto paga-
„ mento, e riportando una licenza per det-
„ to trasporto; in difetto di che sarà con-
„ siderato per Contrabbando ogni fermo, e
„ sottosterà il Contraffacente anche alla Pe-
„ na di Duc. 25. Effettivi.

„ IV. Chi vorrà condurre nella Città di
„ Padova Olio nativo fatto nel Territorio,
„ dovrà essere scortato da una Bolletta, o
„ Licenza, che assicuri di 'esser stato fatto
„ il dovuto pagamento del Dazio, o dell'
„ Accordo predetto, e ciò sotto Pena di
„ perder l'Olio che fosse ritrovato alla
„ Porta della Città senza una tale scorta.

„ Li trasgressori della Notifica della quan-
„ tità de' loro Olij saranno aggravati giusto
„ vol. II. N.º XXVII. D d „ il

„ il solito di doppia appostazione dell'Im-
„ posta de' loro consueti Accordi, e sarà pro-
„ ceduto a norma delle Leggi contro li
„ Debitori per la consecuzione del Debito
„ di cui saranno rispettivamente stati ap-
„ postati.

La presente sarà stampata, pubblicata, e
diffusa per la sua esecuzione.

Padova dall'Intendenza Provinciale delle
Imp. R. Finanze li 15. Novembre 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente.



LA DEPUTAZIONE ALLE CAUSE PIE

D I P A D O V A .

DAlle leggi, per volontà dell' Augusto
nostro Sovrano Imperatore, e Re, tuttora
vigenti, fu commessa a questa Deputazio-
ne alle Cause Pie l' amministrazione delle
Commissarie laicali di pia istituzione; da
alcune disposizioni de' Testatori instituto-
ri

ri di Commissarie di questa classe viene ordinata l'elemosina di pane a' poveri nelli tempi delle due principali Festività di Santa Chiesa, cioè della Natività di nostro Signor Gesù Cristo, e di Pasqua di Ressurrezione.

La Deputazione vuole gelosamente adempita questa opera pia, con cui vengono sovvenuti li miserabili, ed indigenti, e siccome non possono essere ad essa noti quelli che abbisognano, e meritano questo soccorso, delibera di demandare la dispensa di questo pane alli Molto Reverend. Parrochi delle Parrocchie di questa Città veri conoscitori de' poveri alle loro cure spiritualmente soggetti, e di raccomandare al loro notorio zelante impegno questa distribuzione, la quale sebbene tenue in confronto de' bisogni di tanti poveri, è sempre di qualche sollievo alla loro indigenza; e resta eccitata la carità di essi Reverend. Parrochi a preferire le povere Vedove miserabili, e quelli che non possano in alcun modo guadagnarsi il pane o per l'età, o per mancanza di salute.

Sarà ad ogn'uno de' Parrochi consegnata quella quantità di segni, volgarmente detti bolle, che potrà risultare dalle tenui rendite di quella Commissaria, la quale ne commette la dispensa, ed in ragguglio all'estensione delle Parrocchie, ed attenderà la

Deputazione dalla caritatevole loro cura,
il riscontro del suo adempimento.

Padova dalla Cancell. della Deputazione
ad P. C. li 16. Novembre 1798.

(Luigi Maria Fantini Deputato alle C. P.
(Francesco Gusella Deputato alle C. P.
(Stefano Veronese Deputato alle C. P.

Antonio Dott. Piazza
Nodaro Colleggiato, e Cancell.
della Deput. alle C. P.



LA DELEGAZIONE DI PULIZIA

D I P A D O V A .

DOvendo il Locandiere della Stella d' Oro Angelo Orlandi nella Piazza dei Noli essere garante degli effetti, e robe, che vengono introdotte, e scaricate dai Forastieri nella Locanda, si ordina, e risolutamente comanda.

Che nessun Facchino, o altra persona di proprio arbitrio si debba ingerire nello scarico, e porto di bauli, valigie, o altro qualunque involto di Forastieri, che capitano a detta Locanda, e ciò in pena di Prigione
al

al caso d' inobbedienza ; mentre dal Custode della Locanda stessa Antonio Feltrin detto Panzallo saranno a tal oggetto chiamati, e disposti quei Facchini, ch' egli crederà più a proposito per tale servizio.

E il presente sia pubblicato in Piazza dei Noli, e tenuto affisso alla Porta della Locanda a universale notizia.

Padova 22. Novembre 1798.

(Marangoni R. Delegato.

Giuseppe Galvan Segr.



L' INTENDENZA PROVINCIALE

Delle Imperiali Regie Finanze di Padova.

• A V V I S O.

REndendosi sempre più frequenti gl'arbitri tanto nelli Fornari Cucinatori, quanto negl' Osti, Bettolini, e Locandieri, ed altre persone disperse per questa Città, e Termini, che si fanno lecito di fabbricar Pane, e quello vendere, tanto nascostamente, che pubblicamente in contravvenzione delle Leggi, e Capitoli del Dazio Pestrino di Padova,

va, e Termini raccolti, e pubblicati nel Proclama 1782. 16. Dicembre, che per le Sovrane deliberazioni, si vogliono nel pien loro vigore, come lo erano all' Epoca 1796. all' oggetto per tanto che non possa venir allegata, o infinta ignoranza da alcuno, si fa col presente intendere, e sapere, che dietro la sua pubblicazione non vi sia alcuno, oltre li descritti nella Fraglia de' Pistori, che osi di farsi lecito di fabbricar Pane per vendere nella benchè minima quantità, mentre sarà proceduto col pien vigor delle Leggi verso di quelli che venissero colti in contraffazione; salvo il ricorso all' Intendenza Provinciale per tutta la giornata in cui fossero seguiti gl' asporti a quelli che volessero adurre le proprie ragioni in confronto delli Ministri inventori.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città ai luoghi soliti, e consueti per l' immancabile sua esecuzione.

Dall' Intendenza suddetta li 24. Novembre 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente .

L' IN-

L'INTENDENZA PROVINCIALE

Delle Imperiali Regie Finanze di Padova .

A V V I S O .

IL Proclama primo Ottobre passato emanato dall' Imp. R. Governo Gen. dichiarando specialmente al Capit. IX., che anche nella Terra-Ferma debba aver luogo il Bollo delle Cambiali, Lettere di Porto, Polizze di Carico, e di Sigurtà, e Protesti, si rende perciò noto a tutti, che rispetto alle Cambiali l'Apposizione del Bollo si farà in questa Intend. Provinc., ove pure si ritroveranno anche le Carte già bollate tanto per Cambiali, quanto per Protesti; e rispetto alle Lettere di Porto, queste saranno bollate dal Direttore di questa Dogana, presso il quale anche se ne troveranno in stampa già bollate.

Ed il presente sarà stampato, e diffuso a comune notizia.

Dall'Intendenza suddetta li 24. Novembre 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente .

L' IN.

L' INTENDENZA PROVINCIALE

Delle Imperiali Regie Finanze di Padova.

A V V I S O.

Dietro al prescritto dalla Notificazione 4. Ottobre prossimo passato della R. Intendenza Generale delle Imperiali R. Finanze, avendo questa R. Intendenza Provinciale riscontrata nella maggior parte de' Contribuenti la R. Finanza col mezzo degli Accordi per li Trafici di Pistoria, Beccaria, Casoleria, ed Osteria la relativa esecuzione; ma rilevando altresì col mezzo dei praticati confronti, che tuttavia vi siano alcuni, che si facciano lecito di esercitar tali Trafici senza aver prodotte le loro offerte, e per conseguenza senza alcun requisito di Finanza, ed in contravvenzione delle Leggi. La prefatta Intendenza Generale seguendo le norme della Sovrana Clemenza ha autorizzata questa Regia Intendenza Provinciale ad accordare alli suddetti renitenti tutti la proroga di altri giorni dodeci dalla data del presente, e dopo ciò, sarà rissolutamente proceduto col rigor delle Leggi contro quelli, che entro questo ultimo termine non saranno comparsi ad adempiere a quanto sta pre-

prescritto nella precitata Notificazione 4. Ottobre prossimo passato.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e diffuso in tutta la Provincia per la sua esecuzione.

Dall'Intendenza suddetta li 24. Novembre 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente .



NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Relativamente alle commissioni del Dipartimento Acque, Fiumi della Nobile Congregazione Delegata in Venezia 24. Novembre cadente :

Fa pubblicamente intendere e sapere

Sono chiamati tutti li Periti di questa Città, e Provincia, cioè quelli che erano approvati dalli due ex-Magistrati de' Beni Inculti, e de' Beni Comunali, e che non esercitano
vol. II. N.º XXVIII. Ee uff.

uffizio servile a darsi in nota dentro il periodo di giorni otto dalla pubblicazione della presente per quelli di Città, e di quindici per quelli della Provincia nelle rispettive Cancellarie con l'indicazione del loro nome, e cognome, non che del preciso luogo di lor dimora.

Quelli di Padova si produranno a tale effetto alla Cancellaria di questa Deputazione, e gli altri della Provincia a quelle del Distretto, a cui cadauno di essi rispettivamente appartiene.

E la presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa nella Città, ed in tutti i luoghi della Provincia per la sua inalterabile esecuzione. In quorum &c. Et sic &c.

Padova li 26. Novembre 1798.

(Pietro de' Dottori Sanson Deputato Delegato, e Colleghi.

Il Cancellier Allegri.

NO-

NOTIFICAZIONE

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

*Rappresentante il Consiglio Generale
di Padova.*

Partecipata a questa Deputazione dall' Imp. Regio Governo Generale la dichiarazione della Imp. Regia Corte contenuta in una venerata sua lettera del giorno 23. Ottobre prossimo passato, che affida la soprintendenza su tutti gli Ospedali, Monasteri, e Luoghi Pii esistenti nella Terra-Ferma ai rispettivi Corpi Pubblici sotto la Suprema direzione dello stesso Governo, non dovendo questi dipendere dalla Congregazione Delegata di Venezia, la quale deve limitare soltanto le sue cure agli Ospedali, Monasteri, e Luoghi Pii esistenti nella sola Città di Venezia, e suo Dogado; è stata nello stesso tempo incaricata questa medesima Deputazione rappresentante il Consiglio Generale di soprintendere alli Ospedali, Monasteri, e Luoghi Pii esistenti in questa Città, e Luoghi dalla stessa dipendenti, con riferire direttamente allo stesso Generale Governo quello che può interessare la Suprema sua direzione, e che dallo stesso può dipendere.

E c 2

In

In conseguenza si rende nota una tal superior disposizione a intelligenza e regola di tutti quelli a' quali appartiene; dovendo a tal effetto la presente essere stampata, pubblicata, ed affissa in questa Città, ed ovunque della Provincia. In quorum &c.

Padova li 27. Novembre 1798.

(Pietro de' Dottori Sansoni Deputato Delegato, e Colleghi.

Il Cancellier Allegri.



LA REGIA
INTENDENZA PROVINCIALE

DELLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

A V V I S O.

Essendo stato deliberato, ed in pendenza della Sovrana Approv. concesso dalla Intendenza Gen. delle Imp. R. Finanze l'esercizio del Dazio Consumo Acquevite della Città di Venezia, Dogado, ed attuale Suddita Terra-Ferma alla dichiarita persona di Gio: Francesco Manni qu: Alberto, ed essendosi
con

con esso convenzionato per l' Esercizio del Dazio stesso in questa Provincia Dom. Nunzio Sacchi , viene ciò reso pubblicamente noto da questa Regia Intendenza Provinciale, affinchè abbia il medesimo ad esercire quei soli Diritti, e prerogative che sono concessi per li Capitoli del Generale Abboccamento, che riportar dovranno la piena loro osservanza, ed esecuzione; a norma de' quali:

I. Sarà soggetto, ec. *Vedi pag. 129. sino 139.*

Approvati da Decreto 12. Agosto 1798. della Intend. Gen. delle I. R. Finanze.

Data dalla Reg. Intend. Provinciale di Padova li 30. Novembre 1798.

(Pietro Sanavio Pro-Intendente.



LA DEPUTAZIONE MILITARE

DI PADOVA.

Relativamente al Decreto dell' Aulico Consiglio di Guerra del giorno 29. Settembre passato, partecipato a questa Deputazione dell' Imperial Regia Cancellaria de' Vivari Militari il giorno 3. corrente Dicembre
ren-

rendesi universalmente noto che tutte le Quietanze , o Certificati di Credito , che per anco esistessero presso le Comunità , o Particolari per Generi , od Effetti somministrati alle Truppe Imperiali dal dì primo Maggio 1796. sino a tutto Gennaio 1798. dovranno essere consegnate al Signor Ufficiale de' Viveri TAUBNER in questa Città nella Casa Num. 100. alla Crociera del Santo , il quale è incaricato di riconoscerle , e di rilasciare in iscritto la liquidazione relativa .

Ed il presente sarà stampato , pubblicato , e diffuso nella Città e Provincia a comune , ed universale intelligenza .

Padova dalla Deputazione suddetta li
5. Dicembre 1798.

(Gianfrancesco Bia Deputato alle
Sistenze Militari .

G. Dallalibera Segr.

L'IN-

L' INTENDENZA PROVINCIALE

DELLE IMPERIALI REGIE FINANZE

DI PADOVA.

A V V I S O.

Autorizzato essendo Michiel Boscaro qu-
 Girolamo da Decreto della Regia Intenden-
 za Generale delle Imperiali Regie Finanze,
 in pendenza della Sovrana Approvazione, ad
 esercire il Dazio Macina del Territorio di
 Padova dovuto dalli Farinati ossiaio Vendito-
 ri di Farine, Scaletteri, ed altri Vendito-
 ri d'Impasti, non che delle Ruote da Mo-
 lino, con le Condizioni, e Leggi, e Di-
 scipline tutte vigenti all' Epoca 1796.; per-
 ciò questa Regia Intendenza Provinciale ren-
 de pubblicamente noto, che tutti gli Eser-
 centi le predette Professioni soggette al pa-
 gamento del nominato Dazio, dovranno nel
 prossimo mese di Dicembre rivogliersi al
 suddetto Boscaro, o suo legittimo Deputato
 per convenire, e ricevere li nuovi Accordi
 per il susseguente Anno a norma delli Ca-
 pitoli, e Leggi vigenti all' Epoca suindicata
 che dovranno ritenersi nella piena osservan-
 za in cadauna lor parte, anche in quanto
 ri-

riguarda la solita disciplina degli Accordi, e Ricevute a stampa.

Ed il presente sarà stampato, e diffuso a comune notizia, e per la imancabile relativa Esecuzione.

Dall' Intendenza suddetta li 10. Dicembre 1798.

(Pietro Sanavio Prointendente .

NO.

NOTIFICAZIONE.

Affidata a norma della Dichiarazione dell'I. R. Corte pervenuta al Governo Generale, e da esso ai Nobili Sign. Consoli comunicata con l'ossequiata Nota 26. Novemb. decorso, a questo Magg. Consig., sotto la Suprema direzion del Governo, la Sopraintend. degli Ospitali, Monasteri, e Luoghi Pii di questa Città, e Territorio, che non devono dipendere dalla Congreg. Delegata di Venezia, la quale limitar deve soltanto le sue cure a quelli esistenti nella Città di Venezia, e Dogado, come lo sono ai rispettivi Consigli dell'altre Città tutti gli Ospitali, Monasteri, e Luoghi Pii della Terra-Ferma, si trovano in dovere i Consoli di farlo universalmente palese con la presente Notificazione.

Il Magg. Consig. pertanto sopraintenderà da qui innanzi con zelo a tutti gli enunziati Luoghi Pii compresi in questa Provincia, e si rinvoglierà occorrendo direttamente al Governo, partecipando tutto ciò, che può interessare i suoi riguardi, e dipendere dalla sua Autorità.

Belluno 11. Dicembre 1798.

- (Fabio Pagani qu. Antonio Console.
- (Virginio Barcelloni Corte Console.
- (Gio: Alpago qu. Francesco Console.
- (Girolamo Doglioni Console.

Antonio Pagani Canc. de Mand.

vol. II. N.º XXIX.

F f

NO-

NOTIFICAZIONE.

ESecutivamente alla Parte presa nella Riduzione del Consiglio General Colognese li 27. Settembre decorso approvata con Decreto della Congregazion Delegata 11. corrente colla quale è stato imposto il Campatico di esso Consorzio per il corrente anno 1798. in ragione di soldi quindici per ogni Campo arrativo, dieci per il prativo, e cinque per il vallivo, resta avvisato ogni e cadaun Catasticato al detto Consorzio sì Veneto, che Veronese, e Colognese a dover entro il venturo Mese di Gennaro supplire ed aver supplito al rispettivo suo debito, altrimenti questo spirato decaderà dal dono delle dieci per cento, ed incorrerà in simil pena in tutto, e per tutto conforme alla suddetta Parte, e tal pagamento dovrà esser fatto secondo il solito in mano delli rispettivi Esattori a ciò destinati in Verona, ed in Cologna.

E perchè in detta Convocazione, ad oggetto, che i pontuali solventi non portino il peso di renitenti, conciliando però sempre le possibili facilitazioni, e colla lusinga di poter in tal modo, se non intieramente sospendere, minorare almeno per qualche anno avvenire il getto di esso Campatico fu-

furono presi li seguenti Capitoli approvati pure con altro Decreto di essa Congregazione 24. Ottobre passato, restano anche essi colla presente diffusi ad universale notizia di cadauno, onde possa, nelli tempi, e ratte infra stabilite, ed a norma delli medesimi supplire al proprio debito, mentre in caso diverso saranno contro li renitenti praticate le più forti, e stringenti esecuzioni.

Primo. Li debitori residuati per Campatici imposti a tutto l'anno 1797. di summa maggiore di Lire dieciotto restano abilitati al pagamento del rispettivo loro debito nelli sei successivi anni con una sesta parte all'anno col rilascio del dono delle dieci per cento, da verificarsi il pagamento della prima sesta parte in Giugno 1799. e così in simil tempo nelli cinque successivi anni, oltre sempre l'annuale.

Secondo. Quanto alle Dite, il di cui debito non eccede la summa di Lire dieciotto da queste dovranno soddisfarsi il debito stesso in due eguali rate nelli due anni avvenire 1799. e 1800. pure in detto Mese di Giugno, col rilascio del dono come avanti, e sempre oltre l'annuale.

Terzo. Quelli che mancassero nelli tempi, e rate sopra stabilite al pagamento della sesta parte, o metà rispettivamente del loro debito, oltre che decaderanno dal dono

come sopra concessogli, incorreranno in simil pena, e saranno immediatamente astretti senza ulterior avviso al pagamento dell' intero loro debito ne' modi più forti, e rissoluti.

La presente ad universale notizia sarà stampata, pubblicata e diffusa in questa Città, ed in Colonia, e nelle Ville tutte Colognesi, e Veronesi abbracciate da detto Consorzio, e così ec.

Verona li 17. Dicembre 1798.

(Giuseppe Co: Bevilacqua Presidente Anziano Regio Del.

*Luigi Zuccalmaglio Cancellier
di detto Consorzio.*

Verona adi 21. Dicembre 1798. Pubblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



A V V I S O .

A Lume dei Contribuenti al Campatico imposto dal fu Magistrato all' Adige si rende noto, che il Regio Dipartimento ai Fiumi di Venezia ha commesso con sue
Let-

Lettere 8. corrente, che spirato il presente Mese, siano coi metodi vigenti all' epoca 1796. praticate le esecuzioni contro li debitori del corrente, e dei resi.

Verona li 1798.

Il Deputato alle esazioni
Domenico Moschini.



VICARIUS DOMUS MERCATORUM
VERONÆ.

AD istanza delli Signori Massaro, e Bancali dell'Arte Pistori di questa Città. Commettemo a voi infrascritti Confratelli dell'Arte stessa il dover nel termine di giorni otto dopo ec. pagare, ed aver pagato nelle mani del Signor Ermenegildo Farina Massar della medesima quanto siete stati aggravati di Dadia ordinaria come abbasso, e come consta da Riparto prodotto il giorno d'oggi in questo Regio Tribunal Mercantile; altrimenti spirato detto termine, e non fatto il dovuto intiero pagamento nelle mani come sopra sarà contro li renitenti rilasciata l'esecuzione dell' intiero loro rispettivo de-

(230)

debito oltre le solite tasse a' Ministri in forma, che tanto ec. In quorum fidem &c.

Dat. Veronæ die ... Mensis Decembris 1798.

(Antonio March. Maffei Vicario.

Joseph Franciscus Bonamico Not.



IL REGIO

GIUDICE CIVILE

Al Tribunal di Prima Istanza

Alla Regina Leona di Verona.

DOvendosi in ordine al Decreto Nostro 23. Novembre prossimo decorso, esecutivo gl'ordini comunicatici dal Governo Generale 31. Ottobre pur decorso devenire dal Signor Tommaso Canestrari Amministratore decretato dal Sig. Giovanni Contarini alla rilevazione dello Stato Attivo, e Passivo del medesimo, per passare poscia all'annuali assegni tanto di Famiglia, come de' Creditori, salva sempre ogni azione competente sulla qualità de' crediti stessi; e trovando es-

so

so Amministratore somma difficoltà di rilevare esatto Bilancio dello Stato Passivo, a motivo della numerosa quantità di notifiche aperte, aggravanti lo Stato Attivo medesimo, in parte anco supplite, ed in parte duplicate; così a scioglimento di ogni dubietà, e per formar detto esatto Bilancio, si fa pubblicamente intendere, e sapere; Che chiunque tenisse credito di qualsivisa natura, verso detto Signor Giovanni Contarini formato prima dell' Epoca 23. Novembre decorso, debba presentare li legali suoi fondamenti al predetto Signor Canestrari Amministratore decretato, e parimenti quelli fossero stati saziati abolire le rispettive loro notifiche; oppur in quanto ec. quelle dichiararle nella sua vera, e real quantità di credito, e ciò entro il termine di giorni quindici dalla Pubblicazione del presente; altrimenti spirato detto termine, e non essendo stato eseguito per parte di detti Creditori, quanto col presente Nostro viene ordinato, s'intenderà non aver credito di sorte alcuna verso detto Signor Giovanni Contarini interdetto; e saranno in conseguenza fatte abolire le notifiche di tutte quelle Dite, che non si fossero presentate a detto Amministratore a norma di quanto col presente si prescrive, ne avrà luogo alcuna pretesa.

Il presente ordine sarà stampato, pubblica-

tato, ed affisso a' luoghi soliti di questa Città; non che pubblicato nelle Ville dalli Reverendi Parrochi in giorno di festa nella maggior concorrenza di popolo; affine da alcuno non venga allegata ignoranza che tanto ec. in quorum fidem &c.

Dat. Veronæ die 19. Mensis Decembris 1798.

(Franciscus Marcus Crema Judex.

Franciscus Tessaroli Not.

Verona Adi 21. Dicembre 1798. Pnbblicato il presente per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui in forma ec.



NOTIFICAZIONE.

LA quasi totale decadenza, nella quale ora trovansi li Dazj, così detti, di Consumo, ed altri compresi nelle Classi sotto indicate, che all' Epoca 1796. procedevano per Accordi in questa Città, e Provincia di Verona non poteva che interessare le cure dell' Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze onde rimetterli nella loro
at-

attività a riparo dell'interesse del Regio Erario.

Per conseguire il proposto intento ha la medesima determinato col di lei Decreto 10. corrente l'avvocazione di detti Dazj Consumo all'immediata dipendenza di questa Regia Intendenza Provinciale commettendole di obbligare colla presente Notificazione tutti gli attuali Esercenti de' Dazj infrascritti a presentarsi a questa Regia Intendenza Provinciale dentro tutto il corrente Mese a saldare le Partite, di cui sono debitori per tali accordi risultanti dai Pubblici registri di quest'Ufficio previa la presentazione delle loro Scritture, e documenti comprovanti i pagamenti fatti per tali Accordi d'oggi retro, ritenendo sempre vigenti in oggi gli Accordi vecchj fatti sotto l'ultimo cessato Abboccatore per quelli soli Esercenti, che non avessero fatti nuovi Accordi durante la cessata Regia Deputazione alle Finanze.

Siccome dette Partite delle quali è creditrice la Regia Finanza dovranno essere versate dai rispettivi esercenti accordati dentro il prescritto termine nelle mani del Ricettore incaricato a tale escossione presso questa Regia Intendenza Provinciale, e non ad altri in pena di perdere quanto avessero pagato in mano altrui, così nella stessa occasione sono tutti gli Esercenti dei sotto

vol. 11. N.º XXX.

Gg espres-

espressi Dazj compresi li non accordati eccitati a fare quest' Ufficio le loro obblazioni per la rinnovazione degli Accordi, la quale non sarà accettata senza previo il pagamento del debito per il tempo decorso.

Non si passerà parimenti ad approvare alcuni di questi Accordi se dall' Obblatore non verrà data contemporaneamente un' idonea Sicurtà, ossia Pioggieria, e che non abbia pagato un trimestre anticipato della somma da convenirsi.

Detti Accordi si faranno per un triennio, e li pagamenti di questi si effettueranno nelle mani dell' Esattore suddetto ogni trimestre anticipato, ritenendo cessati tutti gli attuali Accordi collo spirante mese di Dicembre sotto quelle pene prescritte dalle Leggi agli Esercenti, che spirato il detto termine continuassero l' esercizio dei detti Dazj, senza l' ottenuto nuovo Accordo, oltre l' esclusione dall' esserne successivamente investiti.

Malgrado l' obbligo che s' impone ai menzionati Esercenti di notificarsi, non si esclude qualunque altra persona, che aspirasse ad ottenere gli Accordi, di cui si tratta, essendo in facoltà di tutti di fare come sopra le loro obblazioni.

Affinchè queste determinazioni possano sortire il pieno loro effetto sarà la presente pubblicata tanto nella Città di Verona, quanto

to in tutte le Terre, Communità, e Castelli del Territorio dipendenti dalla Provincia suddetta per l'opportuna intelligenza, e direzione di ciascheduno.

Seguono li Dazj per Accordo.

Vino al minuto Borghi, e Sottoborghi.

Macina Borghi, e Sottoborghi.

Mercà Biave, Borghi, e Sottoborghi.

Pestrino Città.

Pestrino Territorio, compreso Legnago, e Porto.

Ducato Legnago, e Porto.

Osterie, e Toppa Territorio.

Animali Porcini Territorio, compreso Legnago, e Porto, e Borghi, e Sottoborghi di Città.

Carni Territorio, Borghi, e Sottoborghi, ossia Marchetto compreso Legnago.

Transito Animali, che non sono di Ugnafessa, ossia Grosso Transiti.

Malvasia, e Vini navigati Città, e Territorio, compreso Legnago, e Porto.

Ducato per Carro Fieno Città, e Territorio.

Acconcia Pelli di Legnago.

Istromenti, e Testamenti di Legnago.

Dall' Intend. Prov. di Verona li 15. Dec. 1798.

Il Regio Pro-Intendente GIORGI.

Gg 2

TA-

T A R I F F A .

PER la Restara sopra l' Adigetto dalle Botti Barbarighe sino alla Ratinella, e per il Ponte sullo stesso Adigetto inferiormente alle Botti medesime; e ciò in esecuzione al Decreto dell' ex-Senato 9. Marzo 1765., ed in ordine al Decreto della Nob. Congregazione Delegata 14. Novembre 1798. come segue.

Tariffa per la Restara.

Per ogni Cavallo ————— L.6:4

Tariffa per il Ponte.

Uomo Pedon Soldi uno	—	Soldi	1
Uomo a Cavallo Soldi quattro	—	Soldi	4
Uomo a Cavallo di Somaro Soldi tre	—	Soldi	3
Sedia con Cavallo Soldi dodeci	—	Soldi	12
Sedia a due Cavalli Soldi sedeci	—	Soldi	16
Carrettone ad un Cavallo Soldi dieci	—	Soldi	10
Carrettone a due Cav.Sol. quattordici	—	Soldi	14
Sterzo a due Cavalli Soldi quaranta	—	Soldi	40
Carrozze con Cavalli Soldi sessanta	—	Soldi	60
Carri con Bovi Soldi quaranta	—	Soldi	40
Animali Bovini Soldi quattro	—	Soldi	4
Animali Porcini Soldi uno	—	Soldi	1
Pecore Soldi uno	—	Soldi	1

Approvata dalla Nob. Congreg. Delegata di Venezia li 14. Novembre 1798.

Artico Primario

del Nob. Dipartimento alle Acque.

LA

LA REGIA GENERALE
DIREZIONE DI POLIZIA.

Interessando sommamente gli importanti riguardi della tranquillità, e sicurezza Pubblica, che questa Direzione Generale sia con la maggior precisione metodicamente informata del numero, e della qualità dei Forestieri, che da qualunque Paese arrivano in questa Città, si prescrive, e si fa pubblicamente sapere che tanto i Pubblici, quanto i Privati Albergatori, non meno che le Private Famiglie di qualunque grado, e condizione esse si siano, debbano di volta in volta, che vi si porta ad alloggiare qualche Forestiere o ne parte, presentarne di giorno in giorno, e due ore prima della mezza Notte una esatta nota al Regio Direttore di Polizia esistente nel rispettivo Sestiere della Città. Ed affinchè nessuno abbia a mostrare inscienza di questa determinazione, sarà la presente Notificaz. stampata, pubbl., distribuita, e affissa ad universale notizia.

Dalla Regia Generale Direzione di Polizia di Venezia li 17. Novembre 1798.

(*Zuanne Zusto.*

(*Girolamo Ascanio Molin.*

Francesco Alberti Reg. Segr.
IL

IL NOBILE
DIPARTIMENTO ALLE ACQUE.

DOvendo tutte le Barche che transitano per la Palada di Marghera pagare quanto viene stabilito dalla Tariffa 24. Marzo 1684., è per questo che il Dipartimento suddetto trova giusto di ordinare la republicazione della surriferita Tariffa in esaurimento delle Istanze prodottegli per l'effetto che tutte le Barche che passeranno per tal Palada debbanò pagare alli rispettivi Proprietarij, o alli loro legittimi Rappresentanti. immancabilmente la Tariffa stessa, e precisamente a norma della medesima.

Ed il presente ordine dovrà esser pubblicato per tutti li Traghetti di questa Città, e dove occorresse.

Dat. dal Nobile Dipartimento Acque di Venezia li 24. Novembre 1798.

(*Filippo Grimani Deputato.*
(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato.*
(*Gerolamo Querini Deputato.*

Giuseppe Caroboli Canc. Acque.
Tratta da altra simile esistente autentica al Nob.
Dipartimento Acque.

Giuseppe Caroboli Mod. Acque.
NO.

NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Stabilita colla Terminazione 13. Agosto 1794. dal fu Magistrato all' Adige, approvata dal Senato li 27. dello stesso Mese, ed Anno l' Imposta di Lire 5. sopra cadaun Burchio, e Zatta, tanto ascendenti, che discendenti per l' Adige in Territorio Veronese, pagabili questi in mano del Soprastante allo Scaranzano destinato a tale esazione; ed essendo questa necessaria al mantenimento dei Lavori eseguiti, dai quali risente la Navigazione sommo beneficio: perchè essa non incontri quelle resistenze, che sotto varj pretesti si tentano tuttavolta dai Naviganti, onde evitare il giusto peso dell' Imposizione: La Nobile Congregazione Delegata rende generalmente noto, che saranno severamente castigati quei Naviganti, che a pretesto o della qualità delle Persone, che con i loro Burchj, o Zatte trasportano, o della qualità del loro carico, o per qualunque altra non attendibile causa tentassero di sottrarsi dal dovuto pagamento della suddetta Imposizione in mano del suddetto Soprastante,
al

al quale pagamento saranno astretti con tutti li mezzi delle più robuste esecuzioni.

Venezia li 27. Novembre 1798.

- (*Piero Zusto Prefetto.*
- (*Alvise Contarini 2.^o Cav. Deputato Acque.*
- (*Filippo Grimani Deputato Acque.*
- (*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato Acque.*
- (*Girolamo Querini Deputato Acque.*

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



NOTIFICAZIONE

IMPERIALE REGIO
MAGISTRATO CAMERALE.

RImessa con il Decreto 17. Agosto 1798. della Regia Commissione Camerale nell' esercizio delle proprie funzioni la Presidenza istituita sino dall' Anno 1796., per soprain- tendere alla fabbricazione, e mantenimento delle cinque principali Strade Territoriali del Distretto di Mestre, cioè quella, che da detta Terra conduce a Mirano, quella, che per Salzan conduce a Noale, quella, che
per

per la Strada Castellana conduce a Castel Franco, quella, che diramandosi dalla antedetta Strada Castellana conduce a Maerne, ed al Confine di Mestre, compresi li due piccoli Tronchi adiacenti, uno, che va alla Parrocchial di Maerne, e l'altro, che dalla detta Parrocchiale rientra sulla Strada di Maerne; e quella, che da Mestre va a Carpeneo, ed a Favro sino al Confine di Torcello; e rimesse pure col Decreto istesso in attività le Imposte di già sin da quel tempo determinate, e sancite, onde col reddito delle stesse trarre l'occorrente fondo per supplire alle gravi spese della fabbricazione, e convenuto mantenimento delle Strade suddette; con preservazione, e profitto delli sempre apprezzabili riguardi della comune salute, del continuato facile, e libero transito delle Persone, Merci, e Prodotti, e tutto ciò dietro al prescritto dalla Terminazione a Stampa del Magistrato de' Revisori, e Regolatori delle Entrate Pubbliche 1796. 15. Marzo, approvata dal Decreto del Senato delli 28. Aprile dell' Anno stesso, ed occorrendo, onde dare in ora la più sicura esecuzione, singolarmente dopo l'occorse passate vicende, di rendere nuovamente note tali disposizioni; quindi si fa pubblicamente intendere, e sapere.

I. Che nel giorno primo del prossimo Mese di Marzo 1799. saranno rimesse in
vol. II. N.º XXXI. H h esat-

esatta Esazione le cinque Imposte dall'antedetta Terminazione 1796. prescritte; cioè di un soldo per boccia sopra tutto il Vino vendibile al minuto nelle Osterie, Bettole, ed altri luoghi sotto qualunque denominazione tanto nella Terra di Mestre, che di tutto il suo Territoriale Distretto, e nei contermini lungo però alle sopraindicate cinque Strade da riattarsi, ed anche nelle adiacenti Osterie, Bettole, e qualunque altro luogo, come sopra, benchè piantati fossero sotto altra Giurisdizione.

Di soldi due sopra ogni Stajo di tutte le Biade, che si caricassero, o approdassero alle Rive di quella Terra, per qualunque parte dirette, comprese pure le Farine Bianche, e Gialle tanto di transito, che di consumo indistintamente di tutti; *etiam* di quello delle Pisterie di Mestre, terminata che sia la Condotta, ed unicamente esenti le Biade, e Farine inservienti, transitanti, e dirette per le Munizioni, o Magazzini di Sua Maestà Imp. e Reale il Nostro Augusto Sovrano.

Di soldi dieci per ciascheduna Botte di Vino per qualunque luogo diretto.

Di soldi cinque per ogni Carro di Fieno, o Strame andante, o veniente, condotto, o caricato, con Carri, Carrette, o Carretti, con Burchj, Barche, Battelli, e con qualunque altra nomenclatura d'imbarcazioni a quel

quelle Rive, ed unicamente pure esenti li Fieni, e Strami transitanti, o diretti per le Munizioni, o Magazzini di S. M. I. e R. il Nostro Sovrano.

E di soldi sei per Campo all' Anno sopra tutti li Campi di questo Territoriale Distretto, niuno eccettuato, sì Arrativi, che Prativi, e Boschivi privati.

Dette Imposte avranno da continuare per interi venti Anni, contando loro reale Esazione da primo Luglio 1796. sino a primo Maggio 1797., e non computandosi in un tal calcolo il tempo della occorsa sospensione, cioè da primo Maggio 1797. sino a tutto l'ultimo Febbraro 1798. M. V. prossimo venturo.

II. L'esazioni delle quattro prime Imposte saranno dall' Imperial Regio Magistrato Camerale raccomandate, ed appoggiate al Pro-Intendente di Finanza della Provincia Trevisana, il quale con li mezzi li più cauti, ed operativi si darà il merito d'incaricarsi della sopravveglianza, e soprintendenza della effettiva esecuzione delle medesime, facendo di Mese in Mese passar nelle mani del destinato Cassiere di detta Presidenza le ritratte Esazioni, ritraendo dallo stesso le corrispondenti ricevute separate, e distinte ad Imposta per Imposta, e con equal metodo separato, e distinto, dovendo esso Cassiere darsene debito nei Registri della rispet-

tiva sua Cassa , avendo obbligo ancora di mensualmente esibire alla Presidenza istessa un' esatto , e distinto Mensuale dello scosso , e speso in cadaun Mese , nonchè del complessivo stato , o fondo di Cassa , da essere trasmesso all' Imperial Regio Magistrato Camerale , con quelle osservazioni , esami , confronti , e provvidenze , che di tempo in tempo credesse essa Presidenza di abbisognare per le ulteriori disposizioni .

La Esazione poi dell' annua Imposta di soldi sei sopra ogni Campo del Distretto , sarà appoggiata dalli Presidenti istessi di concerto , ed intelligenza per li modi , e forme della sua più cauta , ed esatta Esazione colli spettabili Provveditori rappresentanti il Consiglio di Mestre , a chi per conto di detta Terra si trova anche in presente incaricato dell' annual Esazione della così detta ordinaria Caratada , e sarà garantita , e protetta nelle forme stesse della medesima , e sempre colla unione della Presidenza :

Il sopra indicato Esattore , o Esattori accudiranno ad una tal Esazione con tutta la diligenza , e passeranno di Mese in Mese al destinato Cassiere di tal Presidenza puntualmente il ritratto delle fatte Esazioni , ritraendo dallo stesso le corrispondenti ricevute , ed avendo Egli obbligo di doversene dare debito in distinta partita nelli suoi Registri , e di darne pur conto di Mese in Mese alli suoi Presidenti .

An-

Anche li suddetti Esattori di Mese in Mese saranno obbligati a dare un distinto conto tanto alli predetti Provveditori, che alli Presidenti dello scosso in cadaun Mese per conto di detta Imposta, non che una distinta Nota delli Residui Debitori, e sarà sempre della facoltà, tanto delli Provveditori, che delli Presidenti antedetti, anche separatamente il poter fare ogni esame, riscontro, e confronto all'impianto di detta Esazione, e regolandolo anche occorrendo, di reciproca intelligenza per quanto riguarda questa special Imposta.

Gli Esattori stessi, rilasceranno alli Contribuenti tutti le corrispondenti Ricevute, le quali avranno ad essere sempre firmate, onde siano attendibili da un Provveditore, ed un Presidente per cadauna.

III. Il destinato Cassiere non potrà eseguire pagamenti, od esborsi dalla Cassa sotto la propria, e speciale sua responsabilità, se non che per il ristauero, e mantenimento delle predette Strade, e sempre sulla base di un Mandato, che ciò commetta, firmato almeno da due delli Presidenti, e detti Mandati sarà obbligato il Cassiere stesso di scriverli progressivamente nelli Registri della sua Cassa a suo credito in apposito distinto Registro, e di conservarli tutti in apposita Filza progressivamente numerati, con tutte le rispettive loro Polizze di Contratti,

Ac-

Accordi, e Spese, o Mercedi di ogni sorte per Opere, Materiali, e Fatture, onde a capo di ogni Anno dal medesimo Cassiere ne sia reso un conto distinto, e preciso tanto in attivo, che in passivo, e dalla Presidenza surriferita sia a detto tempo formato il Bilancio ristretto dello scosso, e speso da dover essere il medesimo dalla stessa pur d' Anno in Anno prodotto al suddetto Imp. Regio Magistrato Camerale.

IV. Appoggiata nuovamente alla Presidenza la soprintendenza, e direzione alla riattazione, e mantenimento delle suddette cinque principali Strade Territoriali di Mestre, dalla più indefessa operosità della medesima, dipenderà la miglior progressione, ed avanzamento della di già incominciata interessante operazione, e sarà della sua facoltà di continuar a disporre quanto credesse, e riconoscesse meglio adattato, e conducente al contemplato oggetto, dando la preferenza a quei Lavori, ed a quelle Situazioni, o Strade, che riputerà più utili, e di più urgente bisogno; restando pure raccomandata al Dipartimento al Commercio la più vigilante cura in argomento di tutta sua ispezione, e che comprende oggetti tanto interessanti.

E la presente sarà stampata, proclamata, e diffusa con li metodi soliti nella Terra di Mestre, e col mezzo delli Parrochi, in tempo di maggior concorso di Popolo, nelle

le Chiese tutte delle Ville di quel Distretto Territoriale, affissa alle Porte delle Chiese ad universale conoscenza, ed in ogni altro luogo solito; comunicata, e resa nota al pro-Intendente di Finanza della Provincia Trevisana, alli spettabili Provveditori del Consiglio di Mestre, ed alli Capi dell' altro Consiglio di quella Podestaria, per la puntuale, ed esatta sua esecuzione.

Venezia li 11. Dicembre 1798.

(*De Lottinger.*)

(*Marc' Antonio Zustinian Consigl. Deputato.*)

Gio: Antonio Gabriel Segr. R.



VENEZIA 11. Dicembre 1798.

E Semplar di Tariffa, che fu riformata dal Magistrato alle Rason Vecchie sotto il giorno 5. Dicembre 1770. per il Passo con Barche transitanti dal Polesine in Padovano,

no, e dal Padovano in Polesine in Villa dell'Anguillara posto sopra l'Adige sotto Rovigo di ragione della N. D. Anna Maria Vendramin relitta del qu. N. H. Giovanni Loredan Cav., e del N. H. mis. Francesco Pisani Procur. di S. Marco per se stesso, e come Tutor delli N. N. H. H. suoi Nipoti.

Per cadaun Pedon	Soldi	2
Per ogni Uomo a Cavallo	Soldi	4
Per ogni Corrier a Cavallo	Soldi	10
Per ogni Legno con persona a Cavallo	Soldi	10
Per detti a due Cavalli	Soldi	14
Per detti a tre Cavalli	Soldi	18
E se più ne saranno soldi quattro per cadaun Cavallo	Soldi	4
Detti a sei Cavalli per Posta o Vettura	Soldi	40
Calessi a due Cavalli per Posta o Vettura	Soldi	20
Carrì a quattro o sei Animali Bovini	Soldi	20
Carrì a due Animali	Soldi	10
Per ogni Vetturo	Soldi	40
Per ogni Versuro	Soldi	16
Per tutti gli Animali Bovini per Testa	Soldi	4
Per li Vitelli, e Vitelle per Testa	Soldi	2
	Per	

Per ogni Animale Asenin o Mulo
per Testa—————Soldi 2
Per ogni Animale Porcino o Peco-
rino per Testa—————Soldi 1

Dalla Deputazione ai Fiumi, Lagune,
Lidi, e Canali di Venezia li 11. De-
cembre 1798.

(*Alvise Contarini Cav. Deputato.*
(*Guido Erizzo Deputato.*
(*Filippo Grimani Deputato.*
(*Girolamo Querini Deputato.*

Approvata con Decreto il dì suddetto della
Nobile Congregazione Delegata.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.



NOTIFICAZIONE

IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

Approvata col Decreto dei 23. Novem-
bre decorso la destinazione delli Signori Gio:
Corrado Heinzelman, Vincenzo Co: Bianchi-
vol. 11. N.º XXXII. I i ni

ni, Biagio Lazari, e Giuseppe Treves qu. Emanuel, come aggiunti agli attuali Capi di Piazza, e de' Parcenevoli, onde formare una congiunta Deputazione Mercantile, che versar abbia con uniformità di Voto, e di Firma sopra li mezzi più conducenti alla maggior prosperità del Nazionale Commercio, e Navigazione; si lusinga l'Imperial Regio Magistrato Camerale, che saranno Essi per concorrere col più fervoroso impegno alli vantaggi di questa Piazza, e con quelle utili viste, che devono essere contemplate dal bene della Nazione, presentando di tempo in tempo all'Imperial Regio Magistrato medesimo il risultato de' loro studj, ed applicazioni.

Venezia li 11. Dicembre 1798.

(*De Lottinger Presidente.*

(*Marc' Antonio Zustinian Consig. Deputato.*

Gio: Antonio Gabriel Segr. Reg.

NO-

NOTIFICAZIONE

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Riflessibili li danni, che tutto giorno ne derivano nelle Arginature del Fiume, che fluisce per li Canali interni della Città di Padova, cagionate dall'arbitrio di alcuni, che fanno discendere, ed ascendere i loro Cavalli nel Fiume, a comodo di abbeverarli, o per delle località ove non sono combinate all'oggetto, le così dette Beverade: Dalle Lavandaje, che a maggior comodo del loro Offizio sconcertano, ed alterano le scogliere poste nelle Palate, e fiancheggianti il Fiume; e dalli Artisti Tagliapietra disposti lungo le sponde dello stesso, che cagionano degl'imbonimenti, e ristrazione dell'Alveo del Fiume: Viene perciò in deliberazione questo Nob. Dipartimento ai Fiumi di commettere nelle più risolte forme, e sotto le pene infrascritte ad ogni cadauno degl'indicati Individui.

I. Che d'ora innanzi non vi sia chi faccia discendere, ed ascendere Cavalli nel Fiume, se non se per Beverade combinate all'oggetto, e tolto con ciò sia l'incompa-

tibile disordine di alterare l'Arginature del Fiume, e sconcertarle con pericolo di Squarziatura dello stesso, e delle Case frontali in caso delle massime piene.

II. Che le Lavandaje non smuova nella più minima parte i Sassi posti a Scogliera nelle Palate, e fiancheggianti il Fiume, nè alterino la forma delle Arginature dello stesso.

III. Che li Artefici Tagliapietra disposti lungo le sponde del Fiume non abbiano a gettare le Scaglie risultanti dai Lavori loro nello stesso, cagionando con ciò degl'imbonimenti, nè a formarsi una più comoda Piazza per la disposizione del loro Lavoro con restringimento del Fiume: Commettendo in pari tempo alli stessi, che rimessi sieno nel più breve spazio di tempo in tutte le località ove risultasse un disordine contrario al buon sistema del Fiume, que' pezzi di Arginatura, che fossero stati alterati dalla giusta dovuta forma, e disposizione; come pure di dovere depositare in situazione non incomoda le Scaglie suddette; e farne di queste di tratto in tratto l'asporto nelle località interne della Città, che verranno ad essi indicate dalli Nobili Signori Deputati Rappresentanti il Consiglio Generale di Padova, e dall'Uffizial Ingegner che soprintende a quelle Acque.

E sic-

E siccome potrebbe nascere, che per esimersi da tal obbligo slanciassero nel mezzo del Fiume le Scaglie suddette, sarà per ciò rigorosamente vegliato dalli Nobili Signori Deputati, ed Uffizial Ingegner suddetti, e sarà astretto da essi in caso di disordine, o disubbidienza ogni Tagliapietra, come pure li sopra indicati Individui contemplati ne' due antecedenti primo, e secondo Articolo alla pena pecuniaria di Ducati due al più rendendone conto delle pene al Nobile Dipartimento, od afflittiva in caso di reale impotenza.

Venezia li 11. Dicembre 1798.

(*Alvise Contarini 2.^o Cav. Deputato.*

(*Niccolò Erizzo 2.^o Deputato.*

(*Filippo Grimani Deputato.*

(*Girolamo Querini Deputato.*

Approvata dalla Nobile Congregazione con
Decreto 11. Dicembre suddetto.

Pietro Vincenti Foscarini Segr.

LA

LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

INteso il parere della Deputazione ai Canali, Lidi, Fiumi, e Traghetti sulla Supplica delli NN. HH. Sebastian Giulio, Marc' Antonio, e Girolamo Fratelli Giustiniani furono di ξ . Sebastian, e N. H. ξ . Girolamo Lorenzo Giustinian fu di ξ . Daniel, commette, che sia repubblicato, ed affisso il Proclama riguardante li Stazj sopra il Canal Grande, onde non si possi allegare da alcuno ignoranza sullo Stazio per le Barche da Roncade di conosciuto legittimo Possesso de' Supplicanti, e sarà in pari tempo cura della Deputazione ai Traghetti di far eseguire la dovuta obbedienza dal Gastaldo, e Barcaroli del Traghetto medesimo di Roncade alle Regole, e Discipline, ch'è in possesso di fissare la detta Nobile Famiglia; che a proprie Spese potrà farla stampare ad universal conoscenza per la dovuta loro inalterabile esecuzione.

Venezia dalla Congregazione sudetta li
14. Dicembre 1798.

(*Piero Zusto Prefetto.*

Per Copia conforme

Pietro Vincenti Foscarini Segr.
IL

IL REGIO SUPREMO
TRIBUNALE DI SANITA'
DI VENEZIA.

P Ervenuti dal General Comando dell'Albania Austriaca riscontri certi di essere ora intieramente cessato il Morbo Contagioso anche nella località di Tirana, e Cavaglia, ch' erano colpite ne' passati mesi, si trova questo Regio Supremo Tribunale nella dolce compiacenza di togliere anche la semplice riserva di giorni sette, alla quale rimanevano soggette per il Decreto primo Settembre prossimo passato, le Imbarcazioni procedenti dalle Bocche di Cattaro, Castel Nuovo, Budua, Curzola, e lo Stato di Ragusi, e di ripristinarle al libero usato Commercio, della qual deliberazione saranno partecipi tanto le Imbarcazioni arrivate, quanto quelle che arrivassero da detti Luoghi.

Tanto si rende noto ad universale notizia, e la presente sarà stampata, e pubblicata, e ne saranno trasmessi degli Esemplari agli Offizj Oltremare di Sua Maestà l'Impe-

peratore, e Re Nostro Augusto Sovrano per regola, ed agli Esteri corrispondenti per lume.

Venezia dal Regio Supremo Tribunal suddetto li 14. Dicembre 1798.

(*Zampiero Grimani* Cons. intimo attuale Presidente .

(*Lunardo Dolfin* Aggiunto .

(*Marco Molin* Aggiunto .

(*Mattio Zambelli* Aggiunto .

(*Zan Domenico Almerò Tiepolo* 2. Aggiunto .

Gio: Vicenzo Misolini Nod.



LA NOBILE

CONGREGAZIONE DELEGATA.

Rilevati, dalle rappresentazioni del Dipartimento ai Canali, Lagune, Lidi, e Fiumi dietro prodotto ricorso, li disordini che accadono con offesa dei sacri diritti di proprietà, per la inosservanza del Proclama 19. Dicembre 1783., emanato dal Magistrato all'Acque, in esecuzione del Decreto di Senato 4. Dicembre dell' Anno stesso, e repubblicato li 7. Ottobre 1791., ordina, che
sia

sia ristampato il detto Proclama come segue, per l'effetto che abbia riportare la più esatta, ed intiera sua esecuzione.

Che per la Vendita fatta de' Beni di Caorle di pubblica ragione contenuti nelle Prese XII. XIII. XIV. XV. XVII. XVIII. XIX. XX. situati fra il Canal di Nissescolo, ed il Canal di Lugugnana verso il Tagliamento, e di sotto la linea di confine tra il Territorio di Concordia, e quello di Caorle al Nob. Sig. Abate D. Filippo Antonio Co: di Pramparo, avvalorata dal Decreto di Senato 29. Dicembre 1791. debba da chi si sia essere in avvenire rimessi tutti gli arbitri, che per il passato si fossero su di detti Beni abusivamente introdotti, e che da verun Possessore Agente, Affittual, Luoghi, o Comunità conterminanti li Fondi medesimi, non sia in avvenire apportato danno, o molestia di sorte alcuna ad essi Fondi, nè potranno li medesimi, nè qualsisia altra persona, nessuna eccettuata sotto qualsivoglia pretesto ingeirirsi entro li Confini, che stabiliti furono dal Magistrato al detto Acquisto, non potendo farsi lecito di pescare in qualsivoglia forma, nè portarsi alla Caccia in essi Beni, come neppure pascolare, segare, coltivare, piantar Casoni, ed aver la minima ingerenza, o far qualsisia operazione, o danno ne' Beni suddetti, che devono passar

vol. II. N.º XXXIII. K k li-

liberi, ed illesi da qualunque arbitrio, e pregiudizio al detto Nobile Conte Acquirente, e ciò in pena contraffacendo di Ducati cento per cadaun inobbediente, ed altre ad arbitrio della Nobile Congregazione Delegata.

Dal Dipartimento al Canali, Lagune, Lidi, e Fiumi di Venezia li 30. Nov. 1798.

Approvata dalla Nobile Congregazione Delegata con Decreto de' 30. Novemb. 1798.

Pietro Vincenti Foscari Seg.

I L N O B I L E

DIPARTIMENTO ALLE ACQUE.

SOpra le istanze di Aron Vita Levis Proprietario delle Prese dei suddetti Beni di Caorle venduti all'Abbate Co: di Pramparo, ordina, che inerentemente al Decreto della Nobile Congregazione Delegata 30. Novembre decorso, debba esser pubblicato ovunque occorra il Proclama approvato dalla Nobile Congregazione stessa, per l'effetto che

che sia reso ad universale notizia d'ognuno all'oggetto da essa Nob. Congregazione contemplato. Sic &c.

Data dal Dipartimento suddetto li 15.
Dicembre 1798.

- (*Aloise Contarini* 2.^o Cav. Deputato.
- (*Filippo Grimani* Deputato.
- (*Niccolò Erizzo* 2.^o Deputato.
- (*Gerolamo Querini* Deputato.

Giuseppe Caroboli Canc. Acque.



NOTIFICAZIONE.

ALl'oggetto di semplificare le amministrazioni dei tre Dazj, Messetteria, Istromenti, e Testamenti, e Gramatici; l'Intendenza Generale delle Imperiali Regie Finanze sul riflesso dell'analogia, che passa tra li Dazj medesimi è venuta in determinazione di concentrarli in una sola amministrazione presso il Regio Ufficio della Messetteria, per così procurare un maggior comodo ai Contribuenti.

In quanto alle Leggi fondamentali, colle quali verrà regolata la Contribuzione in cau-

sa dei Dazj suddetti, restano ferme tutte quelle, che vigevano nel 1796., non essendosi fatta alcuna variazione, che in qualche disciplina, segnatamente sul modo di calcolare il contributo per un più chiaro maneggio: variazione, che l'Intendenza Generale ha trovata opportuna, in quanto, che il nuovo metodo favorisce il Contribuente, togliendo tutte quelle Spese estranee al Dazio medesimo, che in passato venivano corrisposte, e che aumentavangli l'aggravio.

Affinchè ognuno possa essere informato delle accennate discipline, e variazioni, verranno dedotti a pubblica notizia li relativi Capitoli per regola, tanto dei Contribuenti, che del Regio Ufficio destinato all'amministrazione.

Venezia li 19. Dicembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER.

LA

LA NOBILE
CONGREGAZIONE DELEGATA,
E P E R E S S A
LA DEPUTAZIONE
ALLE VETTOVAGLIE,
F A S A P E R E .

CHe dal giorno d'oggi li Luganegheri di questa Città siano obbligati vendere la Carne Porcina, Luganeghe, e Figaetti agli infrascritti Prezzi, e non più.

La Carne Porcina, cioè Lonza, Stracullo, e Brisiole a Soldi vinticinque la Libbra	Soldi 25
La Luganega Ordinaria, e Figaetti a Soldi vinticinque la Libbra	Soldi 25
La Luganega Muschiata Fina a Soldi trenta la Libbra	Soldi 30
La testa Cruda a Soldi diciasette la Libbra	Soldi 17
Le Codeghe Crude a Soldi diciasette la Libbra	Soldi 17
Li Pecossi Crudi a Sol. vintisei l'uno	Soldi 26
Li Piedi Crudi a Soldi sette l'uno	Soldi 7

Re-

Resta rigorosamente proibito il tener in Bottega, e vender Luganega Muschiata, quando contemporaneamente non si abbia in Vendita anche della Luganega Ordinaria, affinchè li Compratori siano in libertà di scegliere la qualità, che loro più aggrada; e ciò sotto pena della Confisca della Luganega Muschiata, ed altre ad arbitrio.

Resta poi assolutamente vietato alli Venditori suddetti di aggiungere alla Carne Porcina, che vendono, alcuna sorte di Zonta sotto le Pene cominate dalle Leggi.

Quelli che saranno ingannati così nel Prezzo, come nel Peso, denunziar dovranno li Contraffattori alla Deputazione suddetta, quali saranno severamente castigati secondo la disposizione delle Leggi.

Venezia li 21. Dicembre 1798.

(Zan Francesco Correr Deputato .

(Zuanne Pesaro Deputato .

(Camillo Bernardin Gritti Deputato .

(Bertolamio Gradenigo 1.^o Cav. Deputato .

Francesco Bortoli qu. Gerolamo
Computista alla Deputaz. alle Carni .

NO-

NOTIFICAZIONE.

Essendo autorizzata la Dita Gio: Battista Giuriati qu. Biasio dalla Intendenza Generale delle Imp. Reg. Finanze, in pendenza della Sovrana Approvazione, all'amministrazione del Partito *Carte Bianche Grosse da Giuoca* per Venezia, e Dogado, e eio per una Condotta di Anni otto avvenire, che avranno il loro principio nel dì primo Gennajo 1799. prossimo venturo, e termineranno coll'ultimo di Dicembre 1806.; viene perciò dalla prefatta Intendenza Generale fatto noto, che per questo Partito dovranno essere in pieno vigore le Leggi tutte veglianti all'Epoca primo Gennajo 1796., e le seguite regolazioni relative alla Polizza d'Incanto a Stampa II. Maggio detto Anno, la quale dovrà egualmente essere in tutta la osservanza, escluso il nuovo aggravio delli Soldi due per Mazzo sopra le Carte ad uso di Bologna fatte dalli Fabbricatori Veneti, la Vendita delle quali dovrà in conseguenza ritenersi al metodo di Gennajo 1796.

In relazione delle anzidette Leggi, non potrà verun Custode di Casini, Caffettiere, Oste, Magazziniere somministrare per uso di Giuoco altra specie di Carte, se non che delle Grosse Bianche suddette, pagabili al pre-

prescritto prezzo di Soldi venti, e non più; ritenuto l'obbligo della distinzione di Marca nel rovescio delle Carte per i Casini, e Caffettieri, ed un'altra per gli Osti, e Magazzinieri; e qualunque Fabbrikatore di Carte in questa Città ad uso di Bologna, che nel rovescio delle medesime facesse imprimere alcuna delle dette Marche, sarà dietro la rilevata Contraffazione dimesso dalla Fabbbrica, e soggetto alle pene dalle Leggi stabilite.

Finalmente per togliere il rilevante abuso di servirsi nei Pubblici surriforiti Luoghi di Carte fabbricate all'uso di Bologna, permesse soltanto nelle Case particolari, e private, e da reiterate Leggi vietate in altri Luoghi, perchè impeditive il consumo delle Carte Bianche, su cui è fondata la Rendita di questa Sovrana Regalia, saranno perciò praticate come in addietro opportune legali perlustrazioni, con facoltà di asportare le Carte ad uso di Bologna che si rinvenissero, e per assoggettare li Contraffattori alla pecuniaria pena di Legge.

Venezia 23. Decembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER.

NOI

N O I F E D E R I G O

PRINCIPE D'ORANGE, E NASSAU

CAVALIERE DELL' ORDINE MILITARE DI MARIA TERESA, GRAN CROCE DELL' AQUILA NERA, GENERALE D' ARTIGLIERIA, COLONNELLO PROPRIETARIO D' UN REGGIMENTO D' INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL' ARMATA DI SUA M. IMP, R, AP. IN ITALIA.

PEr conciliare l'interesse delle Comunità di questo Stato con quello dell'Erario Regio si è trovato conveniente il disporre, che le liquidazioni de' generi da somministrarsi per l'avvenire al Militare, che fosse di passaggio, debbano essere fatte col seguente metodo utilmente praticato nelle altre Provincie suddite di S. M. l'Augustissimo Imperatore, e Re Nostro Signore.

I. Le Quittanze, che si rilasceranno dai Comandanti delle Truppe, che saranno di passaggio ne' contorni, dove non esistono Magazzini Militari, per l'avvenire, col mezzo di un Individuo a ciò incaricato, ed abilitato dalle rispettive Comunità, che faranno le somministrazioni, dovranno essere trasmesse al Quartiere Generale fissato per ora in Padova, dirigendo i Pieghi all' Ufficiale di

vol. II. N.º XXXIV. L1 Pro-

Provianda Taubner, il quale resta incaricato di riceverli, e di dare corso alle relative operazioni.

II. Le succennate Quittanze dovranno essere accompagnate da un Elenco, nel quale siano riportati il numero progressivo delle medesime, il Reggimento, Corpo, od Individuo Militare, a cui furono fatte le somministrazioni; il quantitativo di ogni genere somministrato, ed il giorno, in cui fu rilasciata la Quittanza rispettiva, come anche il nome, e grado di quello, che avrà firmata tale Quittanza.

III. Una Copia del suddetto Elenco resterà con le quittanze in esso descritte presso del Quartiere Generale; l'Elenco Originale verrà restituito all'Individuo succennato della Comunità creditrice delle fatte somministrazioni colla firma del detto Liquidatore Taubner, e d'un Commissario di Guerra, dichiarando d'aver ricevute le spiegate tante Quittanze per la quantità dei generi contenutivi, e ciò colla clausula di *salva Liquidazione, e Ratificazione*, affinchè la Comunità possa conservarlo come una prova del suo Credito, fino a tanto che sia avvisata di presentarsi a ricevere il pagamento sull'appoggio della fattane Liquidazione.

IV. E perchè l'Elenco, del quale parlasi possa essere più agevolmente formato senza omettere veruno de' punti, che debbono

es.

èssere in esso compresi, si giudica opportuno il presentarne quì abbasso l'Esemplare.

V. Tostochè sia seguita la pubblicazione di questo Editto; dovrà darsi esecuzione al metodo, che in esso viene prescritto in caso delle somministrazioni de' generi da farsi dalle Comunità per l'avvenire al Militare di Passaggio, ove non esisteranno Magazzini di Provianda, talchè non saranno ricevute al Quartier Generale, e verranno anzi ruscate decisamente le Quittanze, che portassero la data più antica di un Mese.

VI. Nel sopraesposto metodo però non debbono intendersi comprese le Quittanze de' generi, che attualmente si somministrano dalle Comunità, od anche da' Particolari per effetto di qualche Convenzione, o Contratto stipulato cogli Ufficj de' Viveri Militari; dovendo le dette Quittanze, come si è fino ad ora praticato, essere trasmesse ai suddetti Ufficj all'ultimo giorno di ciascun Mese, o al più tardi ne' primi tre giorni del Mese susseguente, per conseguire subito il pagamento dalli rispettivi Ufficj de' Viveri.

E perchè queste Superiori determinazioni possano giungere alla notizia di tutte le Comunità, e di qualunque Individuo, che vi abbia interesse, il presente Editto dovrà essere affisso, e pubblicato nelle consuete forme in tutti i soliti Luoghi di questa Città, e dello Stato.

L 1 / 2

MO.

MODULA D

Specifica de' generi somministrati dal giorno
di a' Reggime

Numero progres- sivo del- le Quit- tanze	Luogo, in cui si è fatta la Sommi- nistra- zione	Data del- le Sommi- nistrazio- ni fatte	Nome, e carica del Rilascia- tore delle Quittanze	Reggi- Corpos Indivi- che ha lasciat Quittan
1.	Padova	15. Dec. 1798.	N. N.	N. N.
2.	Mestre	19. detto	N. N.	N. N.
3.	Treviso	20. detto	N. N.	N. N.
4.	Conegl.	21. detto	N. N.	N. N.
—				Summa

Venezia 29. Dicembre 1798.

IL PRINCIPE D' CA

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

L' E L E N C O .

... al giorno ... dalla Comunità
Corpi, ed Individui Militari.

Num. delle Razioni di				Paglia a 12. Libbre	Legna	Oglio
Pane	Biada	a Lib- bre 8.	a Lib- bre 10			
		Fieno	Fasci	Claffter di Vienna	Libb.	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

ANGE, E NASSAU.

Patroni Regio Segr.

NO.

NOTIFICAZIONE.

Autorizzato essendo provvisoriamente D.^o Girolamo Gambaro qu. Bernardo da Decreto 13. Agosto prossimo passato dalla Intendenza Gen. delle Imp. Regie Finanze, in pendenza della Sovrana Approvazione, all' esercizio della Decennale Condotta dei Fontaci delle Pelli delle due Provincie di Padova, e Rovigo, che incomincerà per la raccolta delle Pelli nel giorno primo Gennaio 1799. prossimo venturo, e per la Vendita dei Corami nel giorno primo dell' Ottobre susseguente; perciò la prefatta Intendenza Generale rende pubblicamente noto, che le regole, e discipline tutte raccolte nelli Capitoli Generali, e Parziali di detti Fontaci, e relative Leggi, e Proclami, ch' erano vigenti all' Epoca Gennaio 1796., sono tutte nel pieno loro vigore, ed osservanza: ed in relazione alle medesime le Pelli tutte Bovine, Vaccine, e Vitelline, dovranno da qualunque Macellatore Beccajo, o Particolare per le Pelli così dette Raminghe, essere portate, e consegnate alli rispettivi Fontaci suddetti, o loro legittimi Raccoglitori, che saranno muniti di Mandato, percependone però il relativo prezzo fissato dalli Capitoli dei Fontaci stessi, a norma de' quali dovranno

pu-

pure essere consegnate le Pelli Cavalline, e Somarine; e sarà vietato agli Scorzeri, ed a cadaun altro delle conterminanti Provincie l'acquistare in verun modo le Pelli suddette.

A presidio degl'importanti Regi Diritti, vengono incaricate le Regie Intendenze Provinciali di Padova, e Rovigo di prestarsi all'esatta esecuzione delle Leggi nei casi, che occorrere potessero, ritenendo in cadauna Contraffazione, o mancanza alle Leggi stesse quelle pene, che in esse sono comminate.

Venezia 24. Decembre 1798.

L'Intendente Generale delle Imperiali
Regie Finanze

DE LOTTINGER.

GL

DE' ILLUSTRISSIMI SIGNORI
D E P U T A T I
DELLA MAGNIFICA CITTA'
D I V I C E N Z A .

Essendo indispensabile nelle attuali circostanze, che la riscossione delle Pubbliche Gravezze imposte dal Gravissimo Consiglio di 150. colla Parte 22. Giugno decorso non si verifichi più tardi del giorno 31. Gennajo venturo 1799. prescritto dalla Parte stessa in piena conformità delle Ducali 1755. 19. Novembre per ultimo termine al pagamento dovuto da cadaun Contribuente.

Sue Signorie Illustrissime rendono ad universale cognizione, che inerendo anche alle precedenti Parti dello stesso Gravissimo Consiglio 1704. 16. Marzo, e 1722. 31. Dicembre dovrà il Nobile Cassiere alla Pubblica Esazione tirare linea inalterabilmente nell'antidetto giorno 31. Gennajo, e riconsegnare la Cassa sotto le pene comminate ad esso, ed a' Nodari Scontri in dette Parti 1704. e 1722., che, come fu in esse disposto, sono raccomandate per la puntuale loro esecuzione all'Offizio de' Nobili Conservatori alle Leggi, ed in conseguenza spi-

ra-

rato il suddetto giorno 31. Gennaio avrà ogni Contribuente difettivo soggiacere a senso delle Leggi alla perdita del Don rispetto al Sussidio , ed alla Pena sul Totale delle Gravezze .

Nel mentre però, che Sue Signorie Illustrissime si ripromettono d'un immancabile concorso per parte di tutti i Contribuenti entro il termine come sopra prescritto, si lusingano, che i più fra essi vorranno prevenire la scadenza del termine stesso colla più sollecita effettuazione del rispettivo loro pagamento, tanto più che questo verrebbe ad essere quasi per intero maturato allo spirare del cadente Dicembre.

Vicenza 26. Dicembre 1798.

Nomi di Sue Signorie Illustrissime

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
D. Leonardo
- (D. Girolamo Valmarana
- (D. Gio: Paolo Bissari
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Gio: Ettore Squarzi
- (D. Camillo Chiericati
- (D. Francesco Sesso .

Pietro Antonio Borgo primo Ras. Mand. &c.
vol. II. N.º XXXV. Mm NO-

NOTIFICAZIONE.

IN ordine ai Pubblici comandi vengono richiamati tutti quelli, che hanno riportati dalla Nobile Provisionale Deputazione di Finanze di questa Città Accordi delli Dazj Osterie, Soldo per Lira Carni, Grassa, ed ogni altro di Consumo, a dover nel termine di giorni otto portarsi a questa Regia Imperiale Pro-Intendenza Provinciale per ricevere li nuovi Accordi delli Dazj medesimi a metodo delle istruzioni avute.

Eccitando pure ogni, e qualunque Debitore de' Dazj medesimi dal giorno del riportato Accordo come sopra, sino a tutto Decemb. corrente di dover nel termine suespresso di giorni otto aver soddisfatto l'intero importare del proprio debito; altrimenti in caso di difetto s'intenderanno soggetti alla pena dalle Leggi comminata, e contro gli stessi sarà proceduto con le esecuzioni in forma di Camera.

Vicenza 28. Dicembre 1798.

Dalla Intendenza Provinciale

Vidit Niccolò Bissaro Avvoc. Fisc.

(Alessio Braghetta Pro-Intendente.

Angelo Dott. Tommasoni Prot. Fisc.

Andrea Fattori Cond.

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE COSE UTILI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

Rendono ad universale notizia, che nell' attuale circostanza, in cui si attrovano ol- tremodo ingombrati li Salizzi di questa Ma- gnifica Città da Nevi, e Ghiacci con gra- vissimo pericolo di chi transita per essi, do- vrà immancabilmente aver luogo, ed esecu- zione la Legge al Num. 185. espressa nel Capitolare de' Nobili Cavalieri di Comun, che prescrive a tutti gli Abitanti della Cit- tà di qualunque grado, e condizione il do- ver davanti le rispettive Case da loro abi- tate immediatamente sgombrare, e ridurre li Salizzi netti dalle Nevi, e Ghiaccj, in modo che rendasi più sicuro il cammino delle persone; in pena a chi trascurasse di Lire 25. de' piccoli, dalle Leggi cominata.

E per la puntuale inalterabile esecuzione

M m 2 re-

(276)

resta il presente raccomandato al vigile zelo
de' Nobili Cavalieri di Comun ; in quo-
rum &c.

Vicenza 29. Dicembre 1798.

Nomi di Sue Signerie Illustrissime

- (D. Andrea Balzi Salvioni Dott.
- (D. Pompeo Giustiniani
- (D. Francesco Maria di Thiene quond.
D. Leonardo
- (D. Gio: Paolo Bissari
- (D. Marc' Antonio Trissino
- (D. Leonardo Ferramosca
- (D. Gio: Ettore Squarzi
- (D. Camillo Chiericati
- (D. Francesco Sesso .

*Pietro Antonio Borgo
primo Rasoniere Mand. &c.*

Addi 29. Dicembre 1798. Pubblicato per
Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta,
premessò &c. molti presenti &c. così riferen-
do Brunello Guardia.

IL

IL N. H. ANZOLO ZUSTINIAN 1.^o

Consiglier Deputato al Regio Lotto.

A Chiara intelligenza di ogn'uno è divenuto alla destinazione delle Giornate dell' Estrazione di tutto l' Anno prossimo 1799., e però ha approvato il seguente Comparto, ordinando la sua Esecuzione in conformità: Et sic &c.

Gennaro	Sabbato	li	19
Febbraro	Sabbato	li	16
Marzo	Sabbato	li	16
Aprile	Sabbato	li	13
Maggio	Sabbato	li	11
Giugno	Sabbato	li	8
Luglio	Sabbato	li	27
Agosto	Sabbato	li	24
Settembre	Sabbato	li	28
Novembre	Sabbato	li	23
Dicembre	Sabbato	li	21

E la presente sarà registrata, e tenuta nella Filza Terminazioni dandone Copia autentica, a chi spetta per la sua Esecuzione.

Venezia data li 22. Dicembre 1798.

(*Anzolo Zustinian 1.^o Cons. Deputato.*)

Antonio Pelliccioli
Direttor Gen. del Reg. Lotto.
NO.

NOTIFICAZIONE

L' IMPERIALE REGIO

MAGISTRATO CAMERALE.

Riconosciuta dal rapporto fatto dal Dipartimento Num. III. minorata quasi la metà, col ragguaglio della presente situazione di cose, la pubblica Regalia detta Cavallerie, o sia Porto-Lettere Dazio e Tramessi, e ciò a motivo di alcuni parziali Contratti, ed Accordi, non che arbitri, defraudi, ed indipendenze, l'Imperial Regio Magistrato Camerale delibera, che sieno tagliati tutti li Contratti, ed Accordi niuno eccettuato, relativi a tale pubblica Regalia, che doverà essere con unità di amministrazione internamente amministrata da Girolamo Corticelli, con quei patti, e modi, che verranno conciliati dal Dipartimento stesso, ed approvati dall'Imperial Magistrato, e con quelle regole, e discipline che saranno credute le più opportune.

S' intenderà per ora ripristinata in qualunque luogo la Tariffa, ed il Dazio, che vigevano all' Epoca dei cambiamenti politici, e sarà fatto studio in seguito dal Dipartimento sopra la medesima per quelle regola-

lazioni, che fossero credute di equità, e dietro li comandati relativi studj con Decreti del passato Aristocratico Governo.

Sarà dell'attività, e diligenza dei rispettivi Prointendenti delle Provincie di farsi render conto da qualunque luogo, ov' esistessero Uffici Postali, del ricavato fin' ora, passando nelle rispettive Casse Provinciali le summe, e riscontrandone l'Imperial Magistrato.

E la presente dovrà aver luogo, ed effetto per li 19. del prossimo Gennaro, e sarà stampata, e fatta pubblicare in ogni Città, e Luogo, ove occorresse, e ne sarà data Copia al Corticelli a regola delle disposizioni, che preventivamente convenissero.

Venezia li 31. Dicembre 1798.

(*De Lottinger Presidente.*)

(*Marc' Antonio Zustinian Consig. Deputato.*)

Giacomazzi Segr. Reg.



NOTIFICAZIONE.

INtenta incessantemente questa Congregazione a promuovere la maggior possibile ragionevolezza di prezzo particolarmente rispetto

to ai Generi di Vettovaglia di prima necessità secondo le provide intenzioni del Sovrano, divenne di tempo in tempo, e per mezzo della sua Deputazione alle Vettovaglie alla conformazione di varj Calamieri, e Tariffe ai Generi stessi con quelle eque proporzioni, che sono di giustizia, e mercè le zelanti cure della stessa Deputazione accorse continuatamente a quei ripari, che la costante malizia obbligava, ossia per scoperta decisa di fraude tanto nel peso, che nella qualità delle vendite, ossia per risultato delle frequenti inopinate Visite. Sensibile per altro alla permanenza di astratte voci lamentevoli di delusioni ed arbitrij, ciò malgrado, senza che concreti ricorsi esistino nelli rispettivi Offizj a questo oggetto sempre vigili, e sempre aperti nella propria costanza immutabile di voler per tutti i modi possibili accorrere al vero sollievo specialmente dell' indigenza, crede di appositamente per mezzo di questa Notificazione eccitare chiunque o palesemente, od anche per vie segrete a denunziare quello, o quei Venditori di Generi di Vittuaria, che in qualunque modo ardissero di defraudare il Compratore, ossia in qualità, ossia in peso, e prezzo in onta dei vigenti Calamieri, e Tariffe rispettive di qualunque Genere; portando i ricorsi, o denunce alla suddetta Deputazione alle Vittuarie, sicuri di corrispondere alle pa-
ter-

terne intenzioni del Sovrano , alla sempre perfetta intenzione della stessa Deputazione, e al vero bene di tutta la Popolazione, e particolarmente della più indigente, e non meno che di partecipare di quelle giuste ricompense, che riconosciuta la colpa, sono già riservate dalle Leggi antiche, rinnovate colla Notificazione 12. Aprile passato di questa stessa Congregazione, e che si confermano pienamente anco in presente .

Venezia dalla Nobile Congregazione Delegata li 4. Gennaro 1799.

(*Piero Zusto Prefetto .*

(*Zan Francesco Correr Deput. alle Vettovag.*

(*Zuanne Pesaro Deputato alle Vettovaglie .*

(*Camillo Bernardin Gritti Deput. alle Vettov.*

(*Bortolamio Gradenigo 1.º Cav. Deput. alle Vettovaglie .*

Marco Bellato Segr.

LA DEPUTAZIONE ATTUALE

Rappresentante il Consiglio Generale di Padova.

AD oggetto di prevenire le differenze che avessero potuto insorgere tra Confratelli della Fraglia tanto de' Fornai, Fabbricatori di Pane venale, quanto di Cucinatori si convenne fin dai 31. Gennaio 1741. coll'approvazione dell'Autorità del Giudice Ordinario di allora sulla scelta di tre Persone della comune confidenza, che saranno qui appiedi indicate, onde sopra basi, e principj di possibile distributiva giustizia, ed equità e relativo interesse fossero fissati i limiti locali entro de' quali ripartitamente esercitare in questa Città la rispettiva Arte loro. Verificata l'opra di un esatto Comparto con la divisione di tutta l'ampia circonferenza della Città nei sedici seguenti Sestieri venne accolta dalla Fraglia stessa, rafferмата li 26. del susseguente Agosto nel di lei pien Capitolo, e parimente avvalorata dal N. U. Rettor di quel tempo, e successivamente sancita con Ducali del cessato Veneto Governo 16. Gennaio 1743. Ora attesi li politici cambiamenti passata questa Città sotto il felicissimo Dominio di S. M. l'Imperatore e Re nostro Signore, e quindi richiedendo il buon

or-

ordine, che sotto gli Auspicj del nuovo Sovrano sia riconfermato, e riprodotto a lume universale il comparto medesimo.

La Rappresentanza di questo General Consiglio aderendo alle istanze della Fraglia medesima ratifica lo stesso Comparto, ed ordina, che sia di nuovo stampato, e diffuso ove occorre in questa Città per l'inviolabile sua esecuzione.

In conseguenza di ciò si vieta tanto a Pistori, che a Revendajuoli, e Revendajuole di Pane a non darne e riceverne fuori de' proprj Sestieri in pena della perdita del Pane stesso, della antica già cominata pena di L. 25. da essere a ciascun trasgressore irremissibilmente levata. Tanto ec. In quorum ec.

Padova li 6. Dicembre 1798.

(Pietro Co: de' Dottori Sanson Deputato Deleg., e Colleghi Rappres. il Cons. Gen.

Il Cancellier Allegri.

*Tenor del Comparto delli Sestieri de' Pistori.
Laus Deo Adi II. Febbraro 1741.*

Essendo stati eletti noi sottoscritti dalli Fornari Pistori di Pan vendibile in questa Città per formare in nostra coscienza li Se-

N n 2 stie-

stieri particolari di cadaun Pistoré ; perciò uniti abbiamo terminato come segue.

I. Forno a S. Croce. Suo Sestiere.

Tutto il Borgo di S. Croce sin sul Canton del Prà della Valle a Cà Memo, e voltandosi verso Bettelemme sin alla Misericordia, e così tutto il circuito del Prà della Valle voltando poi verso la contrà del Monistero delle Grazie, e continuando sino allo Dismesse per la Strada delle Eremite.

II. Il Forno al Businello. Suo Sestiere.

Partindo da detto Forno, e andando verso il Maggio tutta la contrà delle Casette di S. Giussina, e poi tutta la contrà dell' Albarella sin al Ponte della Morte, e poi voltandosi per la contrà di Rovina sin al Speciale della Crosara del Santo, e voltando a mano sinistra sin alla Porta di Ponte Corbo alla parte dritta, e tutta la Piazza del Santo.

III. Forno al Portello. Suo Sestiere.

Tutta la contrà del Portello principiando dalla Porta sin al Ponte di S. Soffia, tutta la contrà d'Ognissanti, e tutta la contrà di S. Massimo sin al Ponte Peochioso.

IV.

IV. Forno a S. Bortolamio. Suo Sestiere.

La contrà di S. Bernardin sin alla stradella che va a S. Biagio, tutta essa stradella sin alla Casa di Dio, voltandosi poi a manzanca tutto il Borgo che va a S. Soffia sin di qua dal Ponte, e tutta la contrà dell' Alberé andando verso Porciglia, tutta Porciglia sin a S. Bortolamio, tutto il Segrà delli Eremitani, voltandosi poi a Cà Foscarini sin al suo posto.

V. Forno alle Beccarie. Suo Sestiere.

Tutta la contrà del Pozzo dipinto sin alle Cittelle poi voltando a man dritta per andar a Ponte Corbo, e poi voltandosi pur a man dritta verso il Soccorso sin a S. Margharita, tutta essa stradella di S. Margharita, e la stradella del Special di S. Carlo sin al Soccorso.

VI. Forno alli Morsari. Suo Sestiere.

Tutta la Piazza delle Legne, tutta la contrà di S. Marco sin al canton della Garzeria, voltandosi a man sinistra sin al Ponte delle Beccarie, tutta Pescaria Vecchia sin alla Bottega del Caffè da una parte, e dall'altra sin a S. Andrea, tutta la Piazza della Paglia sin a S. Mattio, come pure dalla Posta di Venezia sin a Cà Maldura.

VII.

VII. Forno alla Madonetta. Suo Sestiere.

Principiando detto Forno, e andando verso S. Cancian verso il Ghetto, e tutta la parte del Ghetto a man zanca sin a S. Poltonia, e poi a man dritta verso S. Urban, tutta la contrà de' Porteghi-Alti sin al canton di S. Carlo, e voltando alla Salizzada del Santo sin alla Crosara, e sin la strada che va in Borgo de' Capelli, tutta la contrà di S. Martin, e venindo per la stradella detta del Panighetti sin al suo Posto.

VIII. Forno a S. Lucia. Suo Sestiere.

Da detta Bottega sin a Cà Maldura, voltandosi verso il volto della Malvasia, tutta la contrà di Turchia, tutto il Portego de' Capelleri, tutte le Calegarie sin alla Bottega del Corale, la contrà delle Boccalarie sin al Pozzo di Piero d' Abbano, voltandosi per la stradella di Cà Borromeo sin alla Posta di Vicenza, e tutta la contrà de' Musaragni, Figa stretta, voltandosi da Fassina sin al suo posto.

IX. Forno in Ponte Molin. Suo Sestiere.

Da detta Bottega per la contrà di Strà sin a Cà Dotto, voltandosi per S. Agnese fuori
per

per la stradella detta del Braga sin a Cà Manzon, e voltandosi sino Ponte Mollino andando fino in Scalfura, tirando dritto per Scalfura sin a S. Giacomo, e da S. Giacomo sin alla Bovetta, e tutta la contrà di Codalonga sin al Bersaglio, e la strada di S. Gio: di Verdara, e poi da detto Forno per la strada di S. Fermo sin alle Porte Contarine, tutta la contrà della Ponta e tutta la contrà de' Pelatieri.

X. Forno in Strà. Suo Sestiere.

Tutta la Piazza de' Signori fin al canton del Calzetta, tutta la Corte del Capitano, andando fuori di detta Corte tutta la contrà che porta al Ponte di S. Benedetto, e poi voltandosi di qui della Mura vecchia verso S. Pietro tutta la contrà di S. Nicolò sin al Speciale dei due Ziggi, tutta la contrà delle Belle Parti venindo per il Speciale della Romana sin al suo posto.

XI. Forno al Lion d'Oro. Suo Sestiere.

Tutta la Piazza delle Erbe, la contrà doi Faveri, la contrà di S. Urban, avanzandosi sin al Teatro Obizzi, poi andando dritto sin alla contrà di Concariola, tutta essa contrà sin al Ponte di Tà, e poi voltandosi verso

li

la contrà de drio Domo andando sempre dritto sin al detto Forno.

*XII. Forno a S. Maria Mater Domini,
Suo Sestiere.*

La contrà di S. Leonardo sin al Frutarol, tutta la contrà delle Maddalene sin alli Padri Scalzi, tutto il Borgo della Savonarola, e tutta la contrà dietro l'acqua sin a S. Benedetto.

XIII. Forno alli Servi. Suo Sestiere.

Da detto Forno sin a S. Pollonia, la porzion del Ghetto in quella parte, che si va nella contrà dello Spirito Santo, tutta essa contrà andando verso S. Agata tutta essa contrà, la contrà di Scalona, S. Rosa, S. Anna sin al Ponte di S. Agostin tutta la contrà di S. Gio: della Morte Rialto andando a S. Egidio sin al suo posto.

XIV. Forno a S. Zuanne. Suo Sestiere.

Tutto il Borgo di S. Zuanne dal Ponte di S. Agostin sin alla Porta, tutto il Borgo di S. Prodocimo sin al Ponte di Tà, tutta la contrà di Sarasinesca con il Quartiero de' Soldati.

XV.

XV. Forno in Torreselle . Suo Sestiere .

Principiando dal suo Posto andando dritto sin al canton del Prà della Valle , cioè sin' alla strada che va al Torresino voltandosi verso S. Michele , e tutta essa contrà sin al Ponte di Legno , tutto il Ponte di S. Maria da Vanzo , e andando verso la contrà di S. Luca sin al suo posto .

XVI. Forno a S. Lunardo , Suo Sestiere .

Da esso Forno andando dritto sin alla contrà di Borgo Livello , tutto il Borgo Schiavin , tutta la Piazza dei Forzatei sin al canton del Calderaro , tutta la contrà di mezzo Cono , la contrà di S. Agnese sin dal Braga , e tutto il Ponte di S. Lunardo , tutta la contrà di Borghese ,

(Io Domenico dalle Carbonare in mia coscienza ho stabilito come sopra .

(Io Domenico Roddi in mia coscienza affermo quanto sopra .

(Io Gio: Battista Piazza in mia coscienza affermo quanto sopra .

NOTIFICAZIONE
LA DEPUTAZIONE

A L L E

C A U S E P I E

D I P A D O V A.

L' Imperial Regia Governo Generale con ossequiato Decreto 29. Novembre prossimo scaduto partecipò al Consiglio Generale di questa Città la dichiarazione dell'Imperial Regia Corte contenuta in una venerata sua Lettera del giorno 23. Ottobre prossimo passato, la quale affida la Soprintendenza sopra tutti gli Ospedali, Monasteri, e Luoghi Pii esistenti nella Terra-Ferma alli Rispettivi Corpi Pubblici sotto la Suprema direzione dello stesso Governo; non dovendo questi dipendere dalla Congregazione Delegata di Venezia, la quale deve limitare le sue cure soltanto agli Ospedali, Monasteri, e Luoghi Pii, esistenti nella sola Città di Venezia, e suo Dogado, incaricando nel tempo stesso il Generale Consiglio di sopra-

praintendere alli Ospedali , Monasteri , e Luoghi Pii esistenti in questa Città , e Luoghi della stessa dipendenti , e di riferire direttamente allo stesso Imperial Regio Governo Generale quello che può interessare la Suprema sua direzione , e che dallo stesso può dipendere .

Col susseguente rispettabile Decreto 19. Dicembre corrente lo stesso Imperial Regio Governo Generale a maggior rischiarazione del precedente ; Prescrive , che ritenuta a senso de' Sovrani Comandi la Sopraintendenza stessa presso il Consiglio Generale di questa Città ; Per la parte esecutiva resti poi affidata l'ispezione giornaliera alle Vingtè Respettive Deputazioni , le quali al caso dovranno produrre al Consiglio Generale tutte quelle rappresentanze , che crederanno di utilità per il migliore andamento delle rispettive istituzioni , e che il Consiglio non solo in tali casi , ma in qualunque altro , dovrà accompagnare alla conoscenza del Governo medesimo a senso egualmente del prescritto dalla Imperial Regia Corte :

In venerazione , e dipendenza delli prelodati Supremi Decreti , la Deputazione alle Cause Pie rende nota questa sua Destinazione ad intelligenza , e per norma di tutti li Direttori degli Ospitali , e Pressidi de' Luoghi Pii , e delle Religiose Comunità di

questa Città, e Luoghi dipendenti, ed a regola di chiunque a cui appartenesse la notizia della stessa, e per la relativa subordinazione.

E la presente sarà stampata, pubblicata; e diffusa acciochè alcuno non finga inscienza.

Padova dalla Deputazione alle Cause Pie in conferenza li 21. Dicembre 1798.

- (Emanuele Mussato Deput. alle Chiese .
- (Girolamo Rio Deputato alle Chiese .
- (Giacomo Maggioni Deput. alle Chiese .
- (Paolo Zaborra Deputato alle Chiese .
- (Luigi Maria Fantini Soprintendente alle Cause Pie .
- (Francesco Gusella Soprintendente alle Cause Pie .
- (Paolo Trotti Soprintendente alle Cause Pie .
- (Stefano Veronese Soprintendente alle Cause Pie .

*Antonio Dott. Piazza
Nodaro Collegiato Cancellier :*

LA

LA DELEGAZIONE DI PULIZIA

DI PADOVA.

ORdina col presente, che alle ore quattro pomeridiane dei giorni 2., e 3. corrente debbano esser chiuse tutte le Osterie, Bertole, Botteghe, e Posti di riduzione, e di vendita della Città, onde non sia distratto il concorso al Triduo Solenne, che si celebra nella Cattedrale per impetrare da DIO **SIGNORE** la desiderata Sanità di S. A. il Signor Principe di Oranges General Comandante dell' Armata d' Italia gravemente infermo.

Padova il primo di Gennajo 1799.

(Marangoni Regio Delegato.

Giuseppe Galvan Segr.

NO.

NOTIFICAZIONE
LA DEPUTAZIONE ATTUALE
RAPPRESENTANTE
IL CONSIGLIO GENERALE
DI PADOVA.

IN conseguenza d'un rescritto dell'Aulico Consiglio di Guerra, deve farsi al Quartiere Generale, che ora è in Padova, la liquidazione de' Generi somministrati alle Truppe Imperiali dalle Provincie di questo Stato nell'Anno 1796. sino al 20. Marzo del 1797. Perchè possa farsi la suddetta liquidazione, si rende preciso il far tenere al Dipartimento de' Viveri Militari presso dello stesso Quartiere Generale le Originali Quittanze, che saranno state rilasciate alle Comunità, o Individui particolari, che avranno fatte le somministrazioni delle quali trattasi.

Partecipata questa Superior risoluzione dall'Imperiale Regio Governo Generale a questa Deputazione rappresentante il Consiglio Generale di Padova, si rende nota pubblicamente colla presente Notificazione alle
Co.

Comunità, ed Individui compresi in questa Provincia, affinchè debbano al più presto presentare le Quittanze summenzionate al Quartier Generale fissato per ora in Padova, dirigendo i Pieghi pel mezzo d'un Individuo della Comunità a ciò abilitato, o dal rispettivo particolare stesso all' Ufficiale de' Viveri, e Liquidatore Taubner incaricato di riceverli, e di dare corso alle relative operazioni, essendo ordine espresso dell' Aulico Consiglio di Guerra di liquidare siffatte somministrazioni separatamente con ciascheduna Comunità, ed anzi con cadaun rispettivo Individuo particolare, e non altrimenti.

Li prezzi per le somministrazioni fatte alle Truppe Austriache nel tempo del passato Governo ex-Veneto dall' Aulico Consiglio di Guerra fissati, sono espressi nella Tariffa qui annessa, ed a norma dei detti Prezzi si farà la liquidazione de' Generi somministrati nell' Epoca suindicata.

T A R I F F A.

PER i somministrati Generi nell' Anno 1796., sino al 20. Marzo 1797. alle Truppe Imperiali dalle Provincie di Terra-Ferma stimati dall' Aulico Consiglio di Guerra alla misura di Vienna.

CIOE'

C I O E'	Valuta	Valuta
	Veneta .	Viennese .
	Lir. Sol.	Fior. Car.
A Cento Funti di Vienna, Farina di Formento, o Sorgo-Turco	15 : —	3 : —
Razione di Pane	— : 5	— : 3
Mezen di Vienna di Segala	10 : —	2 : —
—————Sorgo-Turco	8 : 15	1 : 45
—————Avena	7 : —	1 : 24
Cento Funti di Vienna del Fieno	3 : —	— : 36
Claffter Viennese di Legna	15 : —	3 : —
Cento Funti di Vienna di Paglia	1 : 15	— : 21
Di una Libbra di Vienna d'Oglio	1 : 10	— : 18
—————Candelle	1 : 5	— : 15

E la presente sarà stampata , pubblicata , e diffusa in questa Città , e per tutte le Comunità di questa Provincia per la relativa esecuzione .

Padova 3. Gennajo 1799.

(Antonio Biasio Scovin Dep., e Collegh.

Il Cancellier Allegri .

AV-

A V V I S O.

LA Regia Intendenza Provinciale delle Imperiali Regie Finanze, relativamente alle Commissioni dell' Intendenza Generale, rende pubblicamente noto, che nelli giorni 24., e 26. del corrente Gennaro si deventerà alla Deliberazione sul Pubblico Incanto del Dazio, sive Imposizione Ducato per Carro Fieno di questo Dogado, e ciò per una Condotta di Anni sei, che avranno avuto il loro principio col giorno primo Gennaro 1799., e termineranno ad ultimo Marzo 1804. espressamente però dichiarandosi, che ogni dipendenza del Dazio suddetto per Pagamenti arretrati fino a tutto il giorno 31. Dicembre 1798., s' intenderà riservata per conto Regio a disposizione della Imperial Regia Amministrazione.

Nell' Esercizio di detto Dazio dovrà ritenersi in piena osservanza la vegliante Polizza d' Incanto 23. Settembre 1793. approvata da Decreto dell' ex-Senato Veneto 20. Novembre dell' Anno stesso, e relative Terminazioni, e Leggi in essa enunziate, e dovrà in oltre essere obbligato l' Offerente alli Patti, e Condizioni stabilite nella Polizza di Offerta a stampa, che sarà a chiunque consegnata *Gratis*, e sopra cui dovrà esser posto
 vol. II. N.º XXXVIII. P p sto

sto il Nome dell' Offerente, scritta in Lettera, ed in Abbaco la somma del Canone, e nominato, e sottoscritto un idoneo Piegio, che sarà obbligato verso il Regio Erario fino a tanto che sarà effettuato lo stabilito Deposito cauzionale.

Dopo la Deliberazione appresso questa Intendenza Provinciale al maggior Offerente, sarà riservata entro quindici giorni dalla Data della medesima la produzione alla Intendenza Generale in Venezia delle Polizze Secrete, servendosi delle Formule a stampa, che saranno a chiunque consegnate, e sopra queste la prelodata Intendenza Generale, spirati li quindici giorni, passerà alla Superiore Deliberazione, se così troverà del Regio interesse.

Data dalla Regia Intendenza Provinciale li 7. Gennaio 1799.

Il Regio Intendente Provinciale

S T A M P A.

VE-

VERONA Adì 23. Novembre 1798.

PEr convenzione fatta, ed effettuata di reciproca volontà tra Noi Domenico, Egidio, e Gaetano Fratelli Trevisani, il Negozio in Dita Filippo, e Fratelli Trevisani che apparteneva a tutti tre, per innanzi sarà di ragione solamente dei due Fratelli Egidio, e Gaetano; a' quali il Fratello Domenico ha rinunziato, e venduto per pronti contanti la sua intiera terza porzione di detto Negozio; eccettuati li Crediti dichiarati nella Scrittura di convenzione, dei quali egli ne fece acquisto da' suddetti suoi Fratelli. Continuerà lo stesso Negozio nella stessa Dita Filippo; e Fratelli Trevisani, ma per solo conto, e con li proprj Capitali di Egidio, e Gaetano, e senza alcun interesse, rappresentanza, e responsabilità di Domenico, di che vi rendiamo avvisati, come è dovere, ed in conferma di tutto ciò tutti e tre si sottoscriviamo di proprio pugno, e carattere, dalle quali sottoscrizioni conoscerete le due Firme di Egidio e Gaetano alle quali solo in avvenire avrete a prestar fede.

Viviamo con piena fiducia che la vostra amicizia verso il detto Negozio venga continuata. Ben sicuri che sarete corrisposti, e pienamente soddisfatti. Caramente salutandovi.

P P 2

IL

IL REGIO
TRIBUNALE DI APPELLO
DI VERONA.

A tutte le Prime Istanze del Veronese.

L'Articolo 37. dell' Organizzazione del 31. ultimo scorso Marzo prescrive, che dopo intimata la Sentenza, per dirsi passata in giudicato, vi vuole il termine di 14. giorni. Passato un tal termine si fa luogo alla esecuzione della predetta sentenza. Nel suddetto numero però si legge: *alla quale si procederà in coerenza della pratica veggiente nella suaccennata epoca.*

Un caso particolare avvenuto in una Giurisdizione ha determinato il Regio Cesareo Tribunale Revisorio a fare avvertire li Tribunali di prima Istanza, di attenersi per detta esecuzione a quanto fu prescritto nella Terminazione dell'ex-Consiglio di 40., e che vigea all'epoca del 1796., ed ha ordinato a questo Regio Tribunale di Appello con Decreto dei 12. del corrente Dicembre quanto segue.

Il presente caso dà argomento a stabilire una massima da essere comunicata a tutti li Tribunali soggetti a codesta Giurisdizione, cioè, che

che in avvenire tutte le esecuzioni abbiano ad essere fatte tre giorni dopo la intimazione a senso della sopracennata Terminazione, e delle Leggi veglianti all'epoca primo Gennaio 1796.

Siccome le superiori prescrizioni si comunicano a tutte le prime Istanze col presente Decreto, così vi si darà esecuzione pienamente, e se ne risconterà la ricevuta per gli opportuni registri.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 22. Dicembre 1798.



LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Concedono licenza alla Curia Vescovile di questa Città di poter esaminare gli infrascritti Testimonj sopra

Testimonj

Verona li . . .

SI.

SIGNORI DEPUTATI.

ALl'oggetto che vengano eletti da codesta Contrada due Deputati, e Giurato in relazione alle Statutarie prescrizioni per il prossimo venturo anno 1799. resta permesso da questo Tribunal del Giusdicente dietro l'incarico derivatoli dalla Regia Delegazione di Polizia alla Contrada suddetta di unire in questi giorni prima che venga l'anno nuovo la propria Vicinia, ed eleggere li Deputati, e Giurato suddetti per la dovuta esecuzione delle antecedenti disposizioni.

Verona li . . .

Il Giusdicente :

CA.

CALAMIERE DELLE CARNI

Che dovrà innalterabilmente essere eseguito nell' due Mesi di Gennajo, e Febbrajo prossimi venturi 1799. ai prezzi infrascritti.

La Carne di *Manzo* senz' aggiunta di Testa, e Piedi ne' Posti ordinarij delle Pubbliche Beccherie a Soldi venti alla Libbra, e non più.

Detta nel Posto separato della Piazza dell' Erbe sempre senz' aggiunta di Testa, e Piedi a Soldi diecisette alla Libbra, e non più.

La Carne di *Vitello* con l' aggiunta di Testa, e Piedi sopra li tagli scelti, e non già sopra le Spalle, Ghirlandina, e *Modego* a Soldi ventiquattro alla Libbra, e non più.

La Carne di *Castratto* a Soldi dieciotto, e non più alla Libbra.

Verona 31. Dicembre 1798.

Il Canc. del Gen. Consig.

SOM.

SOMMARIO

STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE
NEL TOMO UNDECIMO,

V E N E Z I A .

1798.		Pag.
Novembre		
6	<i>Con il provida ec.</i> Partiti da deliberarsi di carta ec. pei Tribunali	91
14	<i>Tariffa</i> per la Restara su l' Adicetto alle Botti Barbarighe	28
15	<i>Autorizzato ec.</i> Leggi vigenti nel 1796. circa la condotta del Fontico delle Pelle di Venezia e Dogado riconfermate	3
16	<i>Sua Maestà ec.</i> Tassa arretrata decime e campatico del 1797.	4
17	<i>Essendo stato ec.</i> Decime e Campatico del 1798.	5
—	<i>Interessando ec.</i> Forestieri da darsi in nota	237
20	<i>Se è costante ec.</i> Jus di esenzione dai Dazj Muda e Imbottadura della Provincia di Treviso	64
21	<i>Giunto essendo ec.</i> Proibito l'acquisto di qualunque effetto erariale	65
	22 <i>Li</i>	

V E N E Z I A .		Pag.
1798.		
Novembre		
22	<i>Li riguardi ec.</i> Fabbriche vicino alle fortificazioni	67
24	<i>Dovendo ec.</i> Pagamento della Tariffa del Transito delle Barche per la Palada di Marghera	238
27	<i>Stabilita ec.</i> Pagamento dell' Imposta sopra i Burchj e Zatte ascendenti e discendenti per l' Adige	239
Decembre		
11	<i>Rimessa ec.</i> Provvidenze per la fabbricazione, e mantenimento delle cinque principali strade territoriali del distretto di Mestre	240
—	<i>Esemplar di Tariffa per il passo con Barche transitanti dal Polesine in Padovano, e dal Padovano in Polesine in villa dell' Anguillara posto sopra l' Adige sotto Rovigo</i>	247
—	<i>Approvata ec.</i> Aggiunti agli attuali Capi di Piazza	249
—	<i>Riflessibili ec.</i> Ordini per levare i danni derivanti nell'arginature del Fiume che fluisce pe' canali interni della Città di Padova	251
14	<i>Inteso ec.</i> Ripubblicazione del Proclama riguardante gli Stazj sul Canal Grande	254
—	<i>Pervenuti ec.</i> Repristinate le imbarcazioni delle Bocche di Cattaro,	
vol. II. N.º XXXIX.	Qq	Ca-

1798. VENEZIA.		Pag.
Decembre	Castel Nuovo, Budua, Curzola, e Stato di Ragusi	255
15	<i>Sopra le istanze ec.</i> Sullo stesso argo- mento	258
19	<i>All' oggetto ec.</i> Tre dazj concentrati in una sola amministrazione	259
21	<i>Che dal giorno ec.</i> Calmiere de' Luga- negheri	261
22	<i>A chiara ec.</i> Estrazioni del Pubblico Lotto per l' Anno nuovo	277
23	<i>Essendo ec.</i> Carte da Giuoco	263
24	<i>Autorizzato ec.</i> Pelli vaccine, bovi- ne, e vitelline	270
29	<i>Per conciliare ec.</i> Metodo da praticarsi per le liquidazioni dei generi da somministrarsi per l' avvenire al Militare	265
30	<i>Rilevati ec.</i> Beni del Co: Ab. Pram- paro da rispettarsi	256
31	<i>Riconosciuta ec.</i> Pubblica Regalia, detta Cavallerie	278
1799.		
Gennaro	4 <i>Intenta ec.</i> Defraudi nella vendita dei viveri	279
	7 <i>La Regia ec.</i> Incanto del Dazio Fieno	297

1798. C A T T A R O.		Pag.
Luglio		
18	<i>Li varj ec.</i> Danneggatori delle Pos- sessioni	47
Novembre		
1	<i>L'energia ec.</i> Elogio luminoso fatto dal Barone Brady alla Nazione Bocchese	98

1798. P A D O V A.		Pag.
Ottobre		
1	<i>Incaricati ec.</i> Sevo	174
12	<i>Essendo ec.</i> Esazione della Gravezza Temporaria dovuta al Clero	177
13	<i>Inerendo ec.</i> Bandiera durante il Mer- cato di Briseo	183
15	<i>Ad onta ec.</i> Polizia della Città	178
16	<i>Dovendosi ec.</i> Deliberazione dell' Im- presa di alcuni lavori negli Ar- gini della Brenta a S. Agostino e S. Benedetto	184
20	<i>Riconosciuta ec.</i> Donativi e Regalie agli Avventori delle Botteghe degli Specieri alla ricorrenza del S. Natale proibiti	185
—	<i>Terminando ec.</i> Quietanze Militari	187
26	<i>Trovando ec.</i> Botteghe e osterie chiuse nelle ore pomeridiane ch'esser devono di rispetto per il Culto Divino	188

1798.	P A D O V A .	
Ottobre		
26	<i>Essendo ec.</i> Abboccatore del Dazio Pesce dolce ed Anguille	190
—	<i>Veduti ec. Importando ec.</i> Obbligo dei Ministri dei Monti di Pietà	192
Novembre		
2	<i>In ordine ec.</i> Debiti Tassa sull' Eredità	195
—	<i>A divieto ec.</i> Sensorie d'Animali por- cini, e comestibili attinenti ai Casolini	198
12	<i>Dalle estese ec.</i> Ràte difettive dei For- menti d'obbligo	204
13	<i>Compiacendosi ec.</i> Prescrizioni sulla vendita minuta delle carni	200
14	<i>Stabilite ec.</i> Feste da ballo nel Tea- tro Nuovo	206
15	<i>Amministrandosi ec.</i> Dazio delli tre soldi per libbra con li suoi ag- giunti sopra l'olio d'olivo	207
16	<i>Dalle leggi ec.</i> Distribuzione di pane ai poveri nei tempi di Natale, e di Pasqua	210
22	<i>Dovendo ec.</i> Scarico e porto degli ef- fetti dei Forestieri che vanno al- la Locanda della Stella d'oro	212
24	<i>Rendendosi ec.</i> Fabbrica del Pane in contravvenzione delle Leggi e Capitoli del Dazio Pestrino	213
—	<i>Il Proclama ec.</i> Bollo delle Cambia- li,	

1798.

P A D O V A.

	Pag.
Novembre	
li, Lettere di Porto, Polizze di carico e di sicurtà, e Protesti	215
24 <i>Dietro ec.</i> Traffici di Pistorie, Becarie, Casolerie, e Osterie.	216
26 <i>Relativamente ec.</i> Periti della Città e Provincia chiamati a darsi in nota	217
27 <i>Partecipata ec.</i> Amministrazione de' Luoghi Pii	219
30 <i>Essendo stato ec.</i> Dom. Nunzio Sacchi convenzionato col Generale Abboccatore del Dazio Acquevite	220
Decembre	
5 <i>Relativamente ec.</i> Quietanze di generi somministrati alle Truppe Imperiali	222
6 <i>Ad oggetto ec.</i> Pistori e Revendajuoli di pane	282
10 <i>Autorizzato ec.</i> Michiel Boscaro esercente il Dazio Macina	223
21 <i>L' Imperial ec.</i> Ospedali e Luoghi Pii	290
1799.	
Gennajo	
1 <i>Ordina ec.</i> Ai 2. e 3. del mese siano chiuse le Osterie ec.	293
3 <i>In conseguenza ec.</i> Somministrazioni di generi alle Truppe, e loro Tariffa	294

Ro-

1798.	ROVIGO ED ADBIA.	
Ottobre		Pag.
25	<i>Dipende ec.</i> Proibizione delle caccie di Tori	54

1798.	TREVISIO.	
Ottobre		
26	<i>Dovendo ec.</i> Gravezze	49
Novembre		
6	<i>Non v'è cosa ec.</i> Notturna illuminazione delle strade	50
12	<i>Abusando ec.</i> Casini	52

1798.	BELLUNO.	
Novembre		
3	<i>Rende noto ec.</i> Dopo le tre ore di notte, non si può camminar senza lume	57
6	<i>Come il Magnifico ec.</i> Prezzi delle carni fresche porcine	ivi
7	<i>Importando ec.</i> Riscossioni de' pubblici crediti arretrati	59
9	<i>Pressata ec.</i> Lenzuola per i Soldati ammalati	61
10	<i>Giustamente ec.</i> Condotte de' Sali	62
14	<i>Fanno ec.</i> A chi deliberato il Dazio del Bestiame	101
—	<i>Cadauno ec.</i> Capitoli statutarj del Dazio suddetto	102

18 Fan.

1798.		BELLUNO.	Pag.
Novembre			
18	<i>Fanno ec.</i>	Debitori del Dazio de' be- stiami venduti	109
—	<i>Fanno ec.</i>	Fiera di S. Martino	110
24	<i>Deliberata ec.</i>	Esazione delle Pubbli- che Gravezze di Sussidio ec.	150
29	<i>Occorrendo ec.</i>	Catalogo dei Periti del- la Città e Territorio	123
Dicembre			
4	<i>Ad oggetto ec.</i>	Non può essere dalle Pattuglie arrestato chissia senza lume se non dopo il segno della Campana che suonerà immedia- tamente alle ore otto	152
7	<i>Ad istanza ec.</i>	Animali del distretto di Alpago	154
11	<i>Affidata ec.</i>	Amministrazione de' Luo- ghi Pii	225

V I C E N Z A .		Pag.
1798.		
Novembre		
16	<i>Esecutivamente ec. Avendo ec. Pellic- ciaj e Verotaj</i>	125
—	<i>In esecuzione ec. Bigolotti</i>	55
19	<i>Affinchè ec. Disertori</i>	94
—	<i>Riacquistata ec. Riaperti i Mercati d'Animali bovini</i>	96
26	<i>Dovendosi ec. Pestrini</i>	112
28	<i>Oggetti ec. Emigratori delle Fabbri- che de' Panni</i>	127
29	<i>Esecutivamente ec. Volontà ec. Diritti della N. D. Maria Venier</i>	139
30	<i>Essendo stato ec. Dazio e abboccatore di Acquevite</i>	128
Decembre		
7	<i>Difettivi ec. Fedi relative al Dazio Messetteria</i>	143
8	<i>Si è reso ec. Schiamazzi e susurri in Teatro proibiti</i>	145
10	<i>Dovendosi ec. Dazio Macina di Co- logna</i>	146
—	<i>Rilevandosi ec. Denunzie de' Fore- stieri</i>	147
26	<i>Essendo ec. Ai 31. Gennaro devono essere consegnate tutte le con- tribuzioni delle Pubbliche Gra- vezze imposte dal Consiglio dei 150</i>	272
	28 In	

1798. V I C E N Z A .		Pag.
Dicembre		
28	<i>In ordine ec.</i> Nuovi Accordi dei Dazj Osterie, Soldo per Lira Carni ec.	274
29	<i>Rendono ec.</i> Li Salizzi sieno netti dalle nevi e da' ghiacci	275

1798. V E R O N A .		
Ottobre		
7	<i>Le Cedole ec.</i> Cedole del Banco	8
10	<i>Sostituita ec.</i> Decreti della soppressa Commissione Camerale devono esser eseguiti	11
—	<i>Tariffa</i> per il pagamento della metà della strada che parte dal Tirolo, e conduce ai Sobborghi di Verona passando alla Stangata in Ossenigo	12
12	<i>Dietro ec.</i> Derrate provenienti dalla Cisalpina nel Territorio Veronese Imperiale	15
15	<i>Essendosi ec.</i> Fontana di Quagin	17
18	<i>Comunicati ec.</i> Quietanze di somministrazioni fatte all'Armata Imperiale d'Italia	18
19	<i>Le disposizioni ec.</i> Animali bovini sospetti di epizootia	20
26	<i>Sortir dovendo ec.</i> Decreto del Magnifico Collegio de' XII. circa la	
<i>vol. 11. N.º XL.</i>		R r ven-

1798.

	Pag.
Ottobre	
vendita delle carni bovine di Moldavia e Vallachia 24 sino a	30
26 <i>Essendo stato ec.</i> Dazio Acquevite	31
Novembre	
1 <i>La pubblica ec.</i> Pattuglie militari	33
— <i>La tardanza ec.</i> Quietanze di som- ministrizioni di frumento fatte ai magazzini militari, a chi deb- bano presentarsi	34
4 <i>Col presente ec.</i> Il Nob. Sig. Filippo Guastaverza destinato ammini- stratore della facoltà del Nob. Sig. Paolo Camillo Pindemonti	36
6 <i>Cominciando ec.</i> Erbaggi e Morzari esi- stenti sopra le Imperiali Regie Fortificazioni di Verona e tre Castelli, da affittarsi.	37
— <i>Colla presente ec.</i> Dazio Consumo dell' Acquavita, Rosolj, e Spiriti per la piazza di Verona e suo Ter- ritorio	38
— <i>Si concede ec.</i> Licenza di vendere Ro- solj ec.	41
— <i>Si concede ec.</i> Licenza di vender Olio	42
20 <i>Prescritta ec.</i> Pascoli	43
22 <i>Andando ec.</i> Scalletieri	68
— <i>Affitta ec.</i> Modula dell'affittanza de' Dazj delle Ville	70
— <i>Si fa sapere ec.</i> Apertura d'Ingaggio	72
9 <i>La</i>	

1798.

Novembre

Pag.

- 9 *La carne ec.* Calamiere della Carne di Vitello 72
- 10 *Li motivi ec.* Rispetto alle Pattuglie Militari 73
- 13 *Ordinatosi ec.* Dalla Torre sarà dato alle ore nove di notte un segnale , perchè ognuno si munisca del lume per girare per le pubbliche strade 75
- 14 *Esecutivamente ec.* Biavaroli 77
- 16 *Richiamate ec.* Debiti della Tassa sopra le eredità . 80
- *Rendendosi ec.* Circolare perchè sia riconosciuto il nuovo Subconduttore del Dazio Acquevite 83
- *In esecuzione ec.* Nota de' bovi che si macellano 84
- *Concede ec.* Permessione di feste da ballo 85
- 19 *Devendosi ec. Prodotto ec.* Il Sig. Co: Paolo Banda interdetto come prodigo , dall' amministrazione de' suoi beni , e chi eletto in di lui Curatore 86
- 22 *Esecutivamente ec.* Legne 114
- 23 *Pervenuta ec. Con Lettere ec.* Direzioni per i Giudici e Tribunali di Giustizia 88
- *Per convenzione ec.* Convenzione tra i Fratelli Trevisani 299

R r 2

27 Aven-

	Pag.
1798.	
Novembre	
27 <i>Avendo ec.</i> Proibito l'ingerirsi negli erbaggi e morari delle Regie Fortificazioni e tre Castelli	120
30 <i>Mancando ec.</i> Ricevute di Formen- to ec.	121
— <i>Si trasmettono ec.</i> Consegna dei li- bri Bollettarij	122
— <i>Essendo stato ec.</i> Abboccatore del Da- zio Acquevite chi, e capitoli dell' abbocamento	156
Decembre	
1 <i>Riveribili ec.</i> Ospitali, monasteri, luoghi pii a chi soggetti	157
— <i>Oggetto ec.</i> Nota dei Beni e Fabbri- che esistenti nel Veronese Au- striaco	158
— <i>A lume ec.</i> Debiti del Campatico im- posto dal fu Magistrato all' Adige	160
— <i>Riconosciute ec. In ordine ec.</i> Economo alla Facoltà Donisi	161
3 <i>Riconoscendosi ec.</i> Osterie e bettole	165
6 <i>E' pervenuta ec.</i> Arrivo di Sua Al- tezza il Sig. Principe de Orange Generale in Capo dell' Armata Imperiale in Italia	164
9 <i>Dovendo ec.</i> Tasse fissate per gli At- ti Forensi	171
10 <i>Il Regio ec. Colla circolar ec.</i> Quando le Cause si devolvono alla Re- vi-	

1798.

Decembre

Pag.

	visione, la Copia dei motivi deve esser firmata dal competente Subalterno Ministro del Protocollo	169
15	<i>La quasi totale ec.</i> Dazj di Consumo	232
17	<i>Esecutivamente ec.</i> Campatico del Consorzio Colognese	226
—	<i>A lume ec.</i> Minaccie ai debitori de' campatici	228
—	<i>Ad istanza ec.</i> Dadia dell'Arte de' Pistori	229
19	<i>Dovendosi ec.</i> Il Signor Tommaso Canestrari Amministratore del Sig. Giovanni Contarini	236
22	<i>E' Articolo ec.</i> Caso legale ec.	300
—	<i>All' oggetto ec.</i> Vicinia da unirsi	302
31	<i>Calamierè delle Carni</i>	303

Fine del Tomo Undecimo.

MOS ET LEX
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

Hor. Od. 5. lib. iv.

Costume e Legge
il sozzo vizio infrenano.

